



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

**DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE ED AZIENDALI “M.
FANNO”**

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ECONOMIA E DIRITTO

TESI DI LAUREA

**IL RUOLO DEL TERZO SETTORE NELLE COMUNITÀ ENERGETICHE
RINNOVABILI**

RELATORE:

CH.MO PROF. FABRIZIO CERBIONI

LAUREANDO: EDOARDO CHEMELLO

MATRICOLA N. 2073174

ANNO ACCADEMICO 2023 – 2024

Dichiaro di aver preso visione del “Regolamento antiplagio” approvato dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali e, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, dichiaro che il presente lavoro non è già stato sottoposto, in tutto o in parte, per il conseguimento di un titolo accademico in altre Università italiane o straniere. Dichiaro inoltre che tutte le fonti utilizzate per la realizzazione del presente lavoro, inclusi i materiali digitali, sono state correttamente citate nel corpo del testo e nella sezione ‘Riferimenti bibliografici’.

I hereby declare that I have read and understood the “Anti-plagiarism rules and regulations” approved by the Council of the Department of Economics and Management and I am aware of the consequences of making false statements. I declare that this piece of work has not been previously submitted – either fully or partially – for fulfilling the requirements of an academic degree, whether in Italy or abroad. Furthermore, I declare that the references used for this work – including the digital materials – have been appropriately cited and acknowledged in the text and in the section ‘References’.

Firma (signature) 

*All'immenso Dono della Vita
affinché tutti possano sostenerlo e custodirlo ogni giorno*

Indice

Introduzione.....	7
CAPITOLO 1 – Comunità energetiche rinnovabili.....	11
1.1 Membri	16
1.2 Obiettivi delle Comunità Energetiche Rinnovabili	19
1.3 Forme giuridiche per una CER.....	25
1.4 Le CER incentivate.....	29
1.5 Legislazione regionale in tema di CER	33
CAPITOLO 2 – Terzo Settore e la Transizione energetica.....	37
2.1 Transizione energetica: piani europei e nazionali.....	37
2.1.1 Next Generation EU	38
2.1.2 REPowerEU	48
2.1.3 Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Italiano	53
2.2 Transizione energetica: ruolo del Terzo settore.....	61
2.2.1 Terzo Settore e la tutela costituzionale dell’Ambiente.....	65
2.2.2 Le attività di interesse generale e la transizione energetica.....	67
CAPITOLO 3 - CER come Enti del Terzo Settore	71
3.1 Modello di Governance	71
3.2 Partecipazione dei Membri	79
3.3 Pianificazione e gestione degli incentivi.....	88
3.3.1 Monitoraggio e controllo della distribuzione energetica e degli incentivi	91
3.4 Struttura finanziaria	94
3.4.1 Bilancio.....	96
3.5 Strumenti di amministrazione condivisa.....	98
Caso di studio: Fondazione Diocesi Energy ETS.....	107
4.1 Forma giuridica di fondazione	108
4.2 Fase di programmazione: adesione e partecipazione.....	112
4.3 Valutazione di convenienza economica per le parrocchie.....	113
4.4 Conclusioni sul progetto “Fondazione Diocesi Energy ETS”	123
Conclusioni.....	125
Bibliografia.....	131

Introduzione

Con l'avvento e la concreta attuazione della Riforma del Terzo Settore nel tessuto socioeconomico italiano, si sono sviluppati nuovi strumenti e interessanti opportunità dirette a tutte le organizzazioni, senza scopo di lucro, costituite per il perseguimento delle attività di interesse generale. Quest'ultime, finora conosciute come enti operanti in campo sociale, si sono attivate in progetti di carattere ambientale e di sostenibilità a favore della collettività locale. Infatti, a sostegno di tali tematiche, molti enti del Terzo Settore hanno realizzato delle comunità energetiche rinnovabili, iniziativa diretta a garantire e promuovere una nuova visione di efficienza e gestione energetica. Tali realtà, meglio conosciute con l'acronimo CER, rappresentano un soggetto giuridico autonomo il quale si propone di pianificare un processo basato sulla condivisione dell'energia rinnovabile, prodotta in eccesso rispetto all'autoconsumo, tra i vari membri della comunità stessa. Il quadro normativo in tale materia è piuttosto recente ed, ancora oggi, oggetto di interventi legislativi volti ad assicurarne la più ampia ed omogenea diffusione sull'intero territorio nazionale. D'altro canto, i principi e i valori alla base di queste nuove realtà di comunità energetica sono già ben consolidati: al momento oltre 70 progetti sono già avviati e altri sono in concreta fase di progettazione al fine di garantire una struttura organizzativa solida e stabile nel tempo. L'esperienza comunitaria presenta dunque numerosi vantaggi ma anche alcune limitazioni di carattere geografico e di partecipazione che verranno individuati ed approfonditi nel corso della trattazione.

Il contesto normativo costruito attorno a queste configurazioni di autoconsumo diffuso vanta varie disposizioni, sia nazionali che comunitarie, a dimostrazione che la tematica rappresenta un'opportunità di conversione energetica per l'intera Unione Europea. Una delle prime definizioni di comunità energetica rinnovabile si ritrova nella Direttiva comunitaria 2018/2001 (RED II), recepita successivamente dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020, diretta alla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Seguono poi alcuni interventi da parte dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e del Ministero per lo Sviluppo economico, volti quindi a regolare le prime modalità tecniche di funzionamento e di incentivazione economica. Ad oggi, il fenomeno dell'autoconsumo diffuso viene disciplinato dal Decreto Legislativo n. 199 del 2021 introdotto con l'obiettivo di definire la struttura delle configurazioni e i requisiti ai quali i vari enti devono sottostare.

Il presente elaborato si propone dunque di esaminare, sotto vari punti di vista, la progettazione e la costituzione di una comunità energetica ricorrendo alle forme giuridiche messe a disposizione dal Terzo settore. L'analisi in oggetto vuole quindi focalizzarsi sulle CER

costituite come ETS mettendo in evidenza i vantaggi ma anche i limiti circa il ricorso a tale struttura. L'adozione di quest'ultima può garantire infatti delle dinamiche favorevoli sotto un aspetto fiscale, normativo e di finanziamento, tali da valorizzare e sostenere queste esperienze comunitarie. Le facilitazioni e le semplificazioni sono molte ma i promotori dell'iniziativa devono assicurare la forma giuridica e la struttura idonea nel rispetto delle intenzioni degli aderenti. Così facendo, la CER ha la possibilità di divenire, a livello locale, un vero e proprio punto di riferimento non soltanto sociale ma anche di resilienza dal punto di vista energetico.

Come sopra accennato, le comunità energetiche dispongono di una disciplina propria la quale pone al centro la figura del membro quale soggetto tutelato in quanto partecipante ma, allo stesso tempo, corresponsabile del progetto di comunità. La partecipazione attiva all'interno della CER risulta indispensabile per il raggiungimento degli ulteriori traguardi di carattere economico, ambientale e sociale. Il primo capitolo si occuperà quindi, con l'approfondimento della normativa in materia, di definire le nuove realtà analizzando dunque i possibili soggetti partecipanti e la più idonea forma giuridica che questi vogliono adottare, compatibilmente con gli scopi che la CER intende perseguire. Infatti, il legislatore rimane imparziale circa quest'ultima scelta, tuttavia il neoriformato Terzo settore, caratterizzato anche da nuove forme giuridiche, può costituire una delle modalità più valide per la realizzazione di una CER grazie alla sua naturale capacità partecipativa.

Le comunità energetiche italiane possono rappresentare una sfida strategica in quanto capaci di sostenere la visione politica dei Governi in tema ambientale nonché il raggiungimento di alcuni impegni sottoscritti a livello internazionale relativi alla questione energetica. Quest'ultimi rappresentano veri e propri obiettivi ambiziosi su scala sovranazionale considerato che, per attuarli nel medio periodo, risulta indispensabile una conversione energetica accompagnata da ingenti investimenti in sistemi di produzione rinnovabile. Basti pensare al settore dei trasporti ovvero alla mobilità urbana, utilizzata quotidianamente, i quali entro il prossimo decennio richiederanno un'ingente quantità di materia energetica considerato il passaggio dal motore termico a quello elettrico. Il piano comunitario NextGenerationEU, nato come sostegno al Green Deal Europeo poi riconvertito in misura di ripresa economica nella fase post-pandemica di Covid-19, ambisce infatti ad un'accelerazione della transizione energetica del continente diretta alla riduzione della domanda di combustibili fossili. Tale obiettivo può essere di certo perseguito mediante la diffusione delle Comunità energetiche rinnovabili le quali possono rappresentare, in piccole realtà, una forma di autosufficienza energetica. Con i medesimi principi ma adeguati al contesto italiano, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza,

in acronimo PNRR, si propone di rafforzare il tessuto economico italiano mediante un processo di transizione sostenibile del Paese attuata in sei missioni contraddistinte da specifici interventi.

Il piano di ripresa nazionale e anche i programmi di interventi europei mirano proprio alla realizzazione di un sistema sostenibile, come verrà ampiamente esposto nel secondo capitolo, capace inoltre di alleviare anche le disparità di carattere sociale che rendono la nostra società sempre più fragile. Tra questi fondi comunitari ritroviamo anche lo stanziamento diretto a finanziare gli incentivi economici a favore delle comunità energetiche rinnovabili, calcolati proporzionalmente all'energia condivisa mediante il meccanismo di autoconsumo. Quest'ultimi fungono da stimolatori del sistema poiché mirano a garantire, in modo omogeneo all'intero paese, delle realtà comunitarie importanti, sia per numero di aderenti che per dimensioni, per la stabilità e la resilienza energetica della Nazione. Le stesse Regioni italiane, riconoscendo il valore sociale di tale iniziativa, hanno istituito fondi e legislazioni favorevoli all'inserimento delle comunità energetiche sul proprio territorio. In ottica nazionale, invece, si possono riscontrare numerosi piani e strumenti, finanziati con risorse proprie o comunitarie, volti a rigenerare l'economia europea sopraffatta dalla pandemia di Covid-19 verso un sistema più sostenibile. La guerra in Ucraina, le fluttuazioni dei prezzi di energia e gas nonché le sempre più imminenti scadenze dei traguardi fissati dai trattati hanno evidenziato che il nostro Paese, almeno dal punto di vista energetico, non è né resiliente né sicuro in quanto sprovvisto di rilevanti fonti di energia propria. Finora l'importazione è stata l'unica alternativa percorribile, manifestando quindi una debolezza sul piano internazionale. Tuttavia, considerata la morfologia italiana e l'ottima radiazione solare presente in particolari zone del meridione, vi sarebbero ampie possibilità di generare una fonte di energia rinnovabile interna, utile inoltre a sviluppare un'intera filiera ma anche a stimolare le dinamiche occupazionali.

Le organizzazioni comunitarie, seppur sviluppate in un piccolo territorio, possono senza alcun dubbio contribuire a sostenere ed incrementare la resilienza energetica del Paese in quanto questi gruppi divengono “autoproduttori” e “autoconsumatori” del proprio fabbisogno energetico. Questo percorso non rappresenta quindi solo una sfida economica ma soprattutto sociale e culturale che ambisce ad avvicinare sempre più al singolo cittadino le problematiche circa l'autosufficienza e l'autonomia produttiva. Ancor più rilevante è il vastissimo ambito di applicazione in cui possono operare gli Enti del Terzo Settore i quali vantano nel Codice del Terzo Settore, D.lgs. 117/2017, una specifica competenza legata alla comunità energetica.

Successivamente, il terzo capitolo mira ad esporre i vari aspetti di una comunità energetica organizzata come ente del Terzo Settore analizzando quindi il modello di governance, le modalità di partecipazione dei membri nonché la distribuzione degli eventuali

benefici. Il sistema di governance introdotto per gli enti del Terzo Settore, a seguito della Riforma, si manifesta conforme alle indicazioni, generali ma anche flessibili, prescritte dalla normativa delle CER. Alla base di tutta la struttura gestionale della comunità vi deve essere il principio di democraticità il quale, per sua natura, è garantito dal Terzo Settore fondato su un sistema democratico e di non discriminazione, proprio come richiesto dal decreto CER. Inoltre, il ricorso alle forme di ETS fornisce alle comunità dei benefici operativi, economici ma anche normativi in quanto tali situazioni sono sempre più chiarite dalle istituzioni competenti. Ulteriore requisito da soddisfare è quello della “porta aperta” diretto a coinvolgere nel progetto una vasta platea di persone, accumulate da interessi omogenei, nonché farle partecipare attivamente all’operato dell’organizzazione. Relativamente a questi numerosi aspetti, l’elaborato intende dunque mettere in evidenza le similarità riscontrabili tra le comunità energetiche e gli enti del Terzo Settore tali per cui da poter adoperare quest’ultime organizzazioni no-profit per la concretizzazione della comunità energetica rinnovabile.

L’avvio di un progetto così ambizioso deve necessariamente considerare anche le variabili economico-finanziarie, dipese dal progetto stesso, e le funzionalità sociali che la CER e i suoi aderenti intendono fornire. Il ricorso alle forme di ETS incide molto su questo punto, infatti quest’ultime godono di un sistema di rendicontazione specifico, facilitazioni fiscali per la raccolta di fondi da destinare alla comunità nonché una disciplina fiscale di favore per quanto concerne la ripartizione degli incentivi.

Come verrà più volte ripreso all’interno dell’elaborato, l’ente del Terzo Settore che andrà a costituirsi per la gestione della CER potrà anche non occuparsi esclusivamente di questo ma, compatibilmente con gli scopi statutari, ha la concreta possibilità di attivarsi in altri ambiti ricorrendo inoltre agli strumenti di amministrazione condivisa, co-programmazione e co-progettazione. Quest’ultimi rappresentano delle validissime opportunità di crescita, grazie ai richiami contenuti all’interno del Codice del Terzo Settore, capaci quindi di valorizzare l’esperienza associativa e la funzione sociale dell’ente.

Il caso di studio trattato relativo alla Fondazione Diocesi Energy ETS vuole quindi studiare i principali aspetti della comunità energetica rinnovabile, costituita come ente del Terzo Settore, come la definizione della forma giuridica ottimale e i procedimenti di ammissione all’ente. Ulteriore dinamica da considerare è certamente quella finanziaria, sia per la CER sia per il soggetto che intende parteciparvi, perciò viene esposto un calcolo di convenienza economica volto a verificare la sostenibilità dell’intero progetto considerando la remunerazione dei vari fattori.

CAPITOLO 1 – Comunità energetiche rinnovabili

Una Comunità Energetica Rinnovabile, comunemente conosciuta con l'acronimo "CER", è un soggetto giuridico autonomo partecipato da diverse tipologie di soggetti appartenenti a ruoli economici diversi e contraddistinti da obiettivi sociali differenti.¹ Le motivazioni alla base della costituzione di tale organizzazione comunitaria si possono ritrovare nel dispositivo del primo comma dell'articolo 31 del Decreto legislativo 199/2021, quale attuazione della direttiva comunitaria 2018/2001. Alle CER viene affidato il compito di *"fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari"* quindi, in termini pratici, la norma regola la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta da impianti messi a disposizione della comunità stessa.²

Infatti, l'intero processo si fonda sulla distribuzione dell'energia rinnovabile prodotta in eccesso all'interno di una CER la quale viene condivisa tra i vari soggetti³, sia produttori che consumatori, entro un determinato perimetro geografico, precisamente con i membri aderenti all'iniziativa e rispettivamente connessi alla medesima cabina primaria tramite l'utilizzo della rete di distribuzione nazionale. La regolamentazione pone anche dei confini di carattere geografico in quanto il transito nelle infrastrutture statali della materia energetica può comportare perdite più o meno importanti quindi l'appartenenza allo stesso contesto territoriale limitato permette di minimizzare tali sprechi ottimizzando così l'efficienza energetica. Dunque per partecipare ad una realtà di comunità energetica è necessario ricadere in un certo perimetro territoriale tuttavia l'adesione non è dipesa in alcun modo dall'apporto o meno di impianti di produzione energetica sostenibile, infatti la normativa in materia dispone che gli stessi possano essere messi a disposizione anche da un produttore terzo, non socio o membro della CER, con il preciso impegno di rimanere sotto il diretto controllo e nelle piene disponibilità dell'organizzazione.⁴ Fino ad oggi si riscontra di conseguenza una criticità, o per meglio dire una limitazione, per queste neonate realtà comunitarie, ossia la collocazione entro la medesima cabina primaria. Le motivazioni sono senza dubbio fondate e condivisibili in quanto grazie a

¹ Luigi Balestra, Proprietà e soggettività delle comunità energetiche: profili privatistici, Giurisprudenza italiana, Dicembre 2023, par. "La forma giuridica soggettiva delle comunità energetiche".

² Gestore dei Servizi Energetici, Comunità energetiche rinnovabili. (<https://www.gse.it/servizi-per-te/autoconsumo/gruppi-di-autoconsumatori-e-comunita-di-energia-rinnovabile/comunit%C3%A0-energetiche-rinnovabili>)

³ Viola Cappelli, Appunti per un inquadramento privatistico dell'autoconsumo di energia rinnovabile nel mercato elettrico: il caso delle comunità energetiche, Le Nuove leggi civili commentate, 2/2023, par. "Introduzione".

⁴ FAQ Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica gennaio 2024 ad oggetto "Le Comunità Energetiche Rinnovabili".

questa regolamentazione si riducono drasticamente gli sprechi di energia nel sistema, uno degli obiettivi di ogni progetto CER. Tuttavia il ridimensionamento geografico rappresenta una mancata opportunità di crescita a discapito di una maggiore e più estesa condivisione della Comunità stessa. Occorre evidenziare che spesso la predisposizione dei confini delle cabine primarie non corrispondono all'omogeneità territoriale o alle esigenze dei singoli gruppi, anzi, tali circoscrizioni sono il risultato delle valutazioni delle imprese distributrici in considerazione di aspetti riguardanti la struttura delle reti elettriche e le ipotesi di sviluppo prospettico. Pertanto le comunità energetiche rinnovabili, definite progetti di collaborazione e condivisione tra soggetti di varia natura, rischiano di far venir meno le caratteristiche che le contraddistinguono, impoverendo così uno strumento il quale, come avvenuto in altri Stati, ha rivoluzionato a livello locale le abitudini di produzione e consumo. Concretamente, basti pensare all'ipotesi in cui due Amministrazioni comunali, sensibili alla tematica oppure con in corso ulteriori collaborazioni in altri settori, vogliano promuovere per i propri cittadini una proposta di condivisione energetica; gli ostacoli presenti, oltre ad altre restrizioni per gli Enti pubblici locali, rischiano di far perdere ad un intero territorio un'enorme opportunità sociale, ambientale, economica ma soprattutto partecipativa, visti i numerosi stimoli anche di cittadinanza attiva.

Le comunità energetiche rinnovabili, oltre a rappresentare un'interessante sfida di sviluppo territoriale, sono uno dei due soli metodi regolamentati di collaborazione energetica: il secondo è rappresentato dai gruppi di Autoconsumatori di Energia Rinnovabile mediante i quali i consumatori possono unirsi al fine di creare un solo soggetto virtuale capace di consumare l'energia autoprodotta. L'obiettivo alla base di entrambe le esperienze di cooperazione, come stimolato dal legislatore, è il perseguimento di benefici collettivi come possono essere quelli economici, ambientali e soprattutto sociali, escludendo pertanto eventuali intenti individualistici.⁵ Questi vantano quindi un carattere fondante per le CER tanto da essere inseriti alla lettera a) del primo comma dell'articolo 31 sopra citato riportando inoltre l'assenza di uno scopo diretto alla realizzazione di profitti finanziari. Quindi al momento il legislatore, seppur con alcuni ritardi e disposizioni frammentarie, offre e mette a disposizione della collettività, variamente composta, una normativa completa circa la CER, tuttavia è necessaria da parte dello Stato e delle sue diramazioni territoriali una profonda promozione di tale strumento il quale, diversamente, rimarrebbe incompiuto. Premesso che le comunità energetiche sono un progetto che, per volontà politica, partono "dal basso" (ovvero sono fondate da svariati soggetti all'interno di una comunità territoriale), risulterebbe perciò

⁵ Marisa Meli, *Le Comunità di Energia Rinnovabile: i diversi modelli organizzativi*, Giurisprudenza italiana, Dicembre 2023, par. "La CER come soggetto giuridico. Le caratteristiche ed i requisiti prescritti dalla normativa europea".

opportuna la definizione di un piano chiaro e lungimirante circa gli interventi e gli aiuti che la PA intende instaurare per agevolare i soggetti sotto gli aspetti fiscali e burocratici. In mancanza di questo le CER diverrebbero, come tante altre iniziative, rivoluzionarie proposte socio-economiche di difficile realizzazione.

Una delle prime definizioni di comunità energetica rinnovabile si può ritrovare nella Direttiva comunitaria 2018/2001 (RED II) il cui recepimento nell'ordinamento legislativo italiano ha impiegato diverso tempo. All'articolo 2 punto 16, il diritto dell'Unione mette a disposizione quindi una spiegazione precisa e dettagliata dell'organismo di CER quale *“soggetto giuridico: a) che, conformemente al diritto nazionale applicabile, si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che appartengono e sono sviluppati dal soggetto giuridico in questione; b) i cui azionisti o membri sono persone fisiche, PMI o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali; c) il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari”*⁶ esprimendo perciò l'illustrazione riportata anche nella normativa nazionale. Inizialmente, la disposizione europea viene recepita in via sperimentale tramite il decreto legge n. 162 del 30 dicembre 2019, denominato “milleproroghe”, e convertito poi in legge ordinaria con la L. 8 del 28 febbraio 2020.⁷ Successivamente l'intero quadro normativo viene ridefinito con la deliberazione 318/2020/R/eel dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e con il D.M. MISE del 15 settembre 2020 stabilendo così le prime modalità tecniche di funzionamento e di incentivazione dell'energia condivisa. A seguire, con il Decreto Legislativo n. 199/2021 si completa la materia delle CER e degli Autoconsumatori di energia rinnovabile e, infine, il Testo Integrato Autoconsumo Diffuso (TIAD), approvato da ARERA, integra tutte le disposizioni regolatorie sulle varie configurazioni di autoconsumo diffuso.⁸

L'assetto legislativo costruito attorno alle Comunità energetiche punta a definire la struttura ma soprattutto i requisiti ai quali un ente deve, formalmente e sostanzialmente, sottostare affinché possa operare con questa veste. Rivestono certamente un ruolo importante i criteri partecipativi imposti, infatti le configurazioni delle CER devono prevedere la presenza di almeno due membri ovvero soci della stessa, in qualità di clienti finali e/o produttori, e di

⁶ Articolo 2, punto 16 della Direttiva comunitaria 2018/2001 (RED II), Definizione di “Comunità di energia rinnovabile”.

⁷ Luigi Balestra, Proprietà e soggettività delle comunità energetiche: profili privatistici, Giurisprudenza italiana, Dicembre 2023, par. “Le comunità energetiche e il recepimento delle Direttive RED II e IEM”.

⁸ Katuscia Ero, Le comunità energetiche rinnovabili (e solidali), Rivista Impresa Sociale 1/2023.

almeno due punti di connessione distinti ai quali siano collegati rispettivamente un'utenza di consumo e un impianto di produzione.⁹ Ulteriori caratteristiche distintive si possono riscontrare nelle informazioni essenziali inserite all'interno dell'atto costitutivo e dello statuto tra cui la definizione dell'oggetto sociale dell'organizzazione il quale, come ribadito in precedenza, deve *“fornire benefici ambientali, economici o sociali a favore dei membri e soci ovvero alle aree locali tutte, limitando dunque l'obiettivo di realizzazione di profitti finanziari”*¹⁰. Le norme non mancano tuttavia di affermare la CER quale realtà autonoma contraddistinta da una partecipazione aperta e volontaria, pertanto, ai membri viene dedicata una tutela particolare in quanto anche diretti esecutori del diritto di controllo. D'altro canto, è rilevante evidenziare fin d'ora la disciplina specifica riservata alle imprese: solo le piccole-medie imprese possono aderire alla comunità, salvo che l'oggetto non costituisca per esse attività commerciale, invece, sono escluse senza alcuna eccezione le grandi imprese e le imprese private con codice ATECO prevalente 35.11.00 e 35.14.00. La partecipazione, in qualità di socio o membro, di una comunità energetica prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale¹¹ tra cui certamente quello di scegliere il proprio fornitore e di energia elettrica e, nel rispetto della libertà di partecipazione, la possibilità di recedere in ogni momento definendo, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi commisurati alla compartecipazione agli investimenti attuati. Una Comunità, per sua natura, dev'essere libera e rappresentante degli interessi dei membri aderenti ad essa, e nel caso in cui venga meno questo prezioso ed indispensabile legame decade almeno sotto un profilo etico-morale il senso d'essere dell'unione. Una situazione degna di nota avviene nel momento in cui la CER, oltre ad usufruire degli impianti messi a disposizione, intenda sostenere un'occasione d'investimento comune, approfittando degli incentivi statali, esponendo così i membri alla necessità di recuperare i fondi necessari. La normativa, come avverrà anche in altre disposizioni, si pone a tutela degli aderenti “responsabilizzando” anche gli intenzionati a recedere, i quali si fanno carico della loro parte di investimenti al fine di assicurare la solidità della comunità stessa e limitare il rischio che questa divenga un danno, o per meglio dire, un carico per la società.

Una comunità energetica rinnovabile necessita anche della nomina del delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa e di un Referente che può corrispondere

⁹ Gestore dei Servizi Energetici, Comunità energetiche rinnovabili (<https://www.gse.it/servizi-per-te/autoconsumo/gruppi-di-autoconsumatori-e-comunita-di-energia-rinnovabile/comunit%C3%A0-energetiche-rinnovabili>).

¹⁰ Articolo 31 del Decreto legislativo 199/2021.

¹¹ Giovanni De Cristofaro, Legislazione italiana e contratti dei consumatori nel 2022: l'anno della svolta. verso un diritto "pubblico" dei (contratti dei) consumatori?, Le Nuove Leggi Civili Commentate, n. 1/2022, par. 3 – Le nuove disposizioni di tutela dei clienti finali che concludono contratti di fornitura di energia elettrica (d.lgs. 8 novembre 2021, n. 210).

con la persona fisica che, ai sensi dell'atto costitutivo o dello Statuto, mantiene la rappresentanza legale dell'ente. Quest'ultima carica può essere tuttavia ricoperta da un produttore, un cliente finale oppure da un produttore terzo di un impianto: il Referente viene investito dal rappresentante legale tramite relativo mandato senza rappresentanza con una durata pari ad un anno ma sempre revocabile nonché tacitamente rinnovabile alla scadenza dell'esercizio di riferimento.

All'articolo 31 del d.lgs. n. 199/2021, in riferimento al primo comma lettera b), si definisce la comunità energetica rinnovabile come soggetto distinto dai propri membri quindi affermando il requisito di autonomia, distinguendosi così dal sistema di autoconsumo collettivo. Quest'ultimo infatti, ai sensi del secondo comma dell'articolo 30 del D.lgs. n. 199/2021, può condividere l'energia autoprodotta anche nel caso in cui gli stessi autoconsumatori non costituiscano un soggetto terzo. Pertanto è possibile riscontrare tra le forme giuridiche ipotizzabili che una CER non può assumere quella di associazione temporanea di imprese o di raggruppamento temporaneo di imprese in quanto tale operazione mira alla predisposizione di un mandato collettivo, venendo meno così la creazione di un soggetto giuridico indipendente. Per la medesima ragione, è esclusa la possibilità di costituire una CER sotto forma di partenariato pubblico-privato, disciplinato all'articolo 55 del D.lgs. 117/2017¹² (Codice del Terzo Settore) e dagli articoli 174 e seguenti del D.lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici)¹³ vista la sua forma contrattuale tra un soggetto privato e un ente pubblico. Anche in questo caso, non si assiste dunque all'origine di un nuovo ente diversamente da quanto esplicitamente richiesto dalle disposizioni le quali prevedono, senza margini di incertezza, la sottoscrizione di un nuovo soggetto o la trasformazione di uno esistente ai sensi degli artt. 42-bis e 2498 ss. del Codice civile in materia di operazioni straordinarie e continuità dei rapporti giuridici.¹⁴ Il legislatore in materia di comunità energetica, considerata l'insita importanza circa il sostegno alla resilienza energetica del Paese ma anche gli importi dei capitali investiti in un simile progetto, disciplina giustamente la necessità di rapporti di carattere stabile e continuativo in grado di rappresentare un punto di riferimento per un piccolo territorio e gestire i fabbisogni energetici di quella collettività rappresentata. La costituzione di un soggetto limitato, nel tempo ma anche nelle personalità coinvolte, fa venir meno il perno dell'intero sistema comunitario ossia il coinvolgimento, infatti di certo le forme e i contratti sopra esposti, come il partenariato o il raggruppamento temporaneo di imprese, possono in qualche modo sostenere dei benefici di

¹² Articolo 55 del Decreto legislativo 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

¹³ Articolo 174 del Decreto legislativo 36/2023.

¹⁴ Studio Consiglio Nazionale del Notariato 20.3.2024 n. 38-2024/I, "La soggettività giuridica" par. 4.

carattere economico ed ambientale ma non sono in grado di stabilire un legame partecipativo duraturo non permettendo quindi alle comunità di crescere sia in termini di energia prodotta e consumata sia come soggetti coinvolti sensibili e consapevoli dei benefici ottenibili.

Inoltre, la forma giuridica scelta e adottata per la formazione di una CER, oltre ad essere idonea al principio di autonomia e agli intenti di benessere collettivo prima definiti, non deve essere conforme con il perseguimento del solo scopo lucrativo, descritto all'articolo 2247 della normativa civilistica circa il contratto di società, vista l'esclusa possibilità per le CER di perseguire come "*obiettivo principale quello di realizzare profitti finanziari*"¹⁵ nel rispetto dell'articolo 31 del D.lgs. 199/2021. Per tale motivo viene stabilita l'impossibilità di costituire una CER nella forma di società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, società per azioni, società in accomandita per azioni per le quali è previsto civilisticamente il prevalente scopo di lucro.¹⁶ Tuttavia tale intento economico può essere perseguito con carattere secondario¹⁷ vista l'assenza di un esplicito divieto perciò, in ragione del concetto appena richiamato, una CER può essere costituita in forma di cooperativa a mutualità prevalente nel rispetto degli articoli 2514 e 2545-undecies del codice civile, in forma di cooperativa a mutualità non prevalente ma con clausole statutarie conformi con il primo comma dell'articolo 2514 del Codice Civile ovvero in forma di società con la qualifica di impresa sociale in ragione degli articoli 3¹⁸ e 12¹⁹ del Decreto Legislativo 112/2017.

1.1 Membri

Oltre alla definizione di un oggetto sociale conforme alla normativa vigente, una Comunità energetica rinnovabile necessita di membri capaci di costruire una comunità basata sulla produzione, consumo ed eventualmente accumulo della materia energetica. La partecipazione all'ente è tuttavia, anche in questo caso, subordinata all'appartenenza ad una determinata categoria socio-economica²⁰: possono prendere parte gli imprenditori commerciali o agricoli,

¹⁵ Articolo 31, comma 1 del Decreto legislativo 199/2021.

¹⁶ Studio Consiglio Nazionale del Notariato 20.3.2024 n. 38-2024/I, "Il prevalente scopo non lucrativo" par. 5.1.

¹⁷ Chiara Favilli, Transizione ecologica e autoconsumo organizzato di energia rinnovabile. la questione della forma giuridica delle comunità energetiche, Responsabilità civile e previdenza, n. 2/2023, par. 7 "I tipi organizzativi compatibili con il modello dell'autoconsumo organizzato".

¹⁸ Articolo 3, comma 2-bis e 3 del Decreto legislativo 112/2017.

¹⁹ Articolo 12 del Decreto legislativo 112/2017.

²⁰ Luigi Balestra, Proprietà e soggettività delle comunità energetiche: profili privatistici, Giurisprudenza italiana, Dicembre 2023, par. "Le comunità energetiche e il recepimento delle Direttive RED II e IEM".

persone fisiche o tutti gli enti di varia natura giuridica, ammessi solo nel caso in cui non esercitino in via esclusiva o principale attività nel settore energetico dunque individuabili con il codice ATECO prevalente 35.11.00, produzione di energia elettrica, e 35.14.00, commercio di energia elettrica.²¹ Ulteriori criteri di adesione si presentano quando c'è un'impresa a partecipare alla comunità: possono divenire membri dell'organizzazione soltanto i soggetti qualificabili come microimprese, piccole imprese o medie imprese descritte ai sensi dell'articolo 2 della raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003. Quest'ultima infatti disciplina le dimensioni delle stesse mediante precise soglie finanziarie e occupazionali da rispettare: *“La categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.”*²² D'altro canto, sono sempre escluse tutte le imprese assimilabili alle “grandi imprese” in riferimento ai criteri presenti all'articolo 2 del D.lgs. 102/14, attuazione della Direttiva europea 27/2012/EU, che fornisce una definizione di grande impresa quale *“impresa che occupa più di 250 persone, il cui fatturato annuo supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo supera i 43 milioni di euro,”*²³ quindi individuabile anche con metodo di esclusione rispetto alle PMI.

La compagine sociale della comunità in oggetto può essere composta anche da persone fisiche o enti privati non qualificabili come imprenditori ovvero enti privati di ricerca e formazione, enti religiosi, organizzazioni afferenti al Terzo settore e di protezione ambientale. Ulteriore e particolare categoria alla quale è stata concessa la possibilità di accedere all'organizzazione di una CER sono gli enti pubblici di varia natura e grado introducendo dei requisiti più stringenti per gli enti locali in senso stretto. Infatti, quest'ultimi caratterizzati da un aspetto prettamente locale devono sottostare ad un criterio aggiuntivo di territorialità: tali soggetti devono senza alcuna eccezione aderire solo alle realtà costituite e operative in termini di presenza di impianti all'interno dello stesso contesto comunale limitando così il raggio d'azione dei Comuni.²⁴ Anche analizzando la disciplina circa i possibili membri è possibile notare la volontà di definire delle realtà locali le quali divengano uno strumento a favore dei piccoli consumatori e delle collettività in senso stretto, limitando così l'accesso alle grandi imprese le quali non ragionano nell'ottica di un territorio limitato ma puntano ad un raggio d'azione più ampio. Certamente la valorizzazione della piccola comunità energetica è alla base della scelta di escludere le

²¹ Studio Consiglio Nazionale del Notariato 20.3.2024 n. 38-2024/I “I membri” par. 6.

²² Articolo 2 della raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003.

²³ Articolo 2 del Decreto legislativo 102/2014.

²⁴ Studio Consiglio Nazionale del Notariato 20.3.2024 n. 38-2024/I, “I membri” par. 6.

amministrazioni locali dalle iniziative comunitarie esterne al proprio comune di competenza, tuttavia risulta doveroso sottolineare che l'Italia è composta da comuni di dimensioni decisamente ridotte, i quali, già nella loro ordinaria amministrazione, difficilmente riescono a fornire servizi idonei in autonomia. Quindi, come ipotizzato nel paragrafo precedente, nel caso in cui vi siano due Comuni con visioni ambientali simili intenzionati a cooperare in una realtà di CER, gli enti locali non potranno parteciparvi in considerazione e nel rispetto della normativa in materia di Comunità energetiche. Tale affermazione nutrirà certamente delle motivazioni oggettive le quali però non permettono un'evoluzione e una crescita dello strumento, appena in fase di avvio, vista la geografia italiana; d'altro canto, la disciplina introduce notevoli agevolazioni per i piccoli Comuni, come tratterà il paragrafo dedicato agli incentivi, che negli ultimi anni stanno promuovendo delle fusioni dal punto di vista formale e sostanziale ovvero semplici collaborazioni dei servizi essenziali per la collettività.

Oltre ad appartenere ad una delle categorie ammesse, i membri della comunità energetica devono necessariamente essere intestatari di uno o più POD, sia come consumatori o produttori, collocati e attivati presso le stesse zone di attività degli impianti di produzione come disposto dalla lettera c) al secondo comma dell'articolo 31 del d.lgs. n. 199/2021 (poi attuati nel TIAD): *“L'energia può essere condivisa nell'ambito della stessa zona di mercato, ferma restando la sussistenza del requisito di connessione alla medesima cabina primaria per l'accesso agli incentivi”*²⁵. Ne consegue dunque la necessità di avere all'interno della CER dei membri consumatori energetici in quanto, in caso contrario, non si potrebbe in alcun modo realizzare l'attività principale della comunità, la condivisione energetica.²⁶ Tale principio cardine di un'organizzazione comunitaria si ritrova anche al primo comma del più volte citato articolo 31 il quale recita *“i clienti finali, ivi inclusi i clienti domestici, hanno il diritto di organizzarsi in comunità energetiche rinnovabili”*²⁷ ponendo quindi al centro la categoria dei consumatori.

In approfondimento della tematica riguardo i membri partecipanti, è necessario analizzare il carattere aperto tipico delle Comunità energetiche rinnovabili le quali devono assicurare, nel rispetto della normativa, la partecipazione aperta a tutti gli aderenti.²⁸ D'altro canto, la semplice libertà di partecipazione dev'essere garantita anche in caso di recesso come disposto dal primo comma dell'articolo 32 infatti i membri *“possono recedere in ogni momento dalla*

²⁵ Articolo 31, comma 2 del Decreto legislativo 199/2021.

²⁶ Viola Capelli, Profili privatistici delle nuove discipline in materia di promozione dell'energia rinnovabile e regolazione del mercato elettrico, *Le Nuove leggi civili commentate*, 5/2022, par. “la disciplina dell'autoconsumo di energia rinnovabile e delle comunità energetiche rinnovabili”.

²⁷ Articolo 31 del Decreto legislativo 199/2021.

²⁸ Marisa Meli, *Le Comunità di Energia rinnovabile: i diversi modelli organizzativi*, *Giurisprudenza italiana*, Dicembre 2023, par. “Le possibili forme giuridiche”.

*configurazione di autoconsumo, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati*²⁹. Il meccanismo della “doppia porta aperta” assume importanza centrale della struttura organizzativa della CER contraddistinta quindi da una notevole flessibilità precisando che tali operazioni, sia in ingresso che in uscita, sono tipiche e simili a quanto avviene nelle strutture cooperative. Nel rispetto di tale principio fondante, una CER non può dunque negare in alcun modo l’ammissione del nuovo membro anche nel caso in cui l’attuale configurazione si dimostri capace di consumare l’intera o buona parte della produzione di energia elettrica. Tuttavia la CER è legittimata a predisporre delle regole le quali disciplinino il carattere aperto della comunità come ad esempio l’introduzione di requisiti differenti di ingresso per i membri a seconda della categoria di appartenenza. Considerato che una CER per avviare l’intero complesso organizzativo necessita di investimenti iniziali, è doveroso regolamentare il “recesso ad nutum” dei membri definendo fin dall’ingresso del socio delle condizioni di carattere temporale, come dei termini, ovvero economico le quali impongano, in caso di recesso anticipato, il riconoscimento del pagamento di importi “equi e proporzionati” alla sua compartecipazione agli investimenti sostenuti, come normato dall’articolo 32 alla lettera b).³⁰ Anche in fase di ingresso o recesso, il principio di “condivisione partecipata” si pone alla base di ogni progetto di CER dando merito al legislatore di consentire una certa flessibilità in termini di definizione delle regole interne ad ogni singolo statuto. La situazione migliore poteva riscontrarsi nell’individuazione da parte del legislatore di modelli ad hoc, tuttavia tale previsione sarebbe stata restrittiva nel caso di sviluppo di particolari progetti comunitari, ponderati per le varie aspirazioni e disponibilità, sia umane che economiche, dei soggetti afferenti. Rimane dunque in capo ai promotori la definizione di una struttura chiara e adatta alle esigenze e personalità, nonché tutelante la continuità della CER, nel pieno rispetto dei doveri in tema di trasparenza e pubblicità.

1.2 Obiettivi delle Comunità Energetiche Rinnovabili

Il quadro normativo costruito attorno alle Comunità energetiche definisce gli obiettivi e gli intenti perseguibili dai membri i quali, mediante le attività di produzione, consumo ed eventuale accumulo dell’energia prodotta, sono volti a fornire “*benefici ambientali, economici e*

²⁹ Articolo 32 del Decreto legislativo 199/2021.

³⁰ Studio Consiglio Nazionale del Notariato 20.3.2024 n. 38-2024/I, “Il carattere aperto” par. 7.

sociali”³¹. Il richiamo contenuto nell’articolo 31 del D.lgs. 199/2021, meglio conosciuto come Decreto CER, evidenzia una chiara vicinanza agli obiettivi prefissati dal Terzo Settore e dunque dalle organizzazioni ad esso afferenti: in passato quest’ultime erano dirette a realizzare la cosiddetta utilità sociale e successivamente le attività di interesse generale. Il benessere collettivo rappresenta un punto di contatto tra le due normative il quale permette di evidenziare la convivenza tra queste due realtà ovvero, per meglio dire, la possibilità di promuovere una comunità adoperando la forma di ETS.

Per quanto concerne i ritorni ambientali, la diffusione delle CER rappresenterà una sfida importante in tema di gestione e produzione energetica volta ad una transizione verso un sistema delle materie prime più sostenibile ma anche più partecipativo rispetto ad un passato caratterizzato da un intenso e irrazionale consumo di risorse naturali. Queste nuove realtà supportano inoltre la riduzione delle emissioni dei gas serra in atmosfera, in particolare l’anidride carbonica (CO₂), derivanti dalla produzione di energia, infatti le CER si sviluppano attorno al ricorso alle fonti di energia rinnovabile scelte anche in base al contesto territoriale ed urbano in cui operano come il solare fotovoltaico, l’eolico, l’idroelettrico e la biomassa, tutte caratterizzate da un impatto ambientale molto inferiore rispetto ai combustibili fossili. La Direttiva comunitaria 2018/2001 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili stabilisce obiettivi vincolanti per gli Stati europei membri al fine di aumentare la quota di energia rinnovabile e ridurre le emissioni di CO₂ nel continente.³² Perseguendo questa direzione d’azione, le comunità adoperano in modo consapevole ma soprattutto sostenibile le risorse naturali disponibili localmente, così facendo si contribuisce alla conservazione delle risorse non rinnovabili, come il carbone e il petrolio, e in contemporanea si riduce la pressione sugli ecosistemi. In pratica si intendono sviluppare tutte le azioni in conformità con la Strategia dell’Unione Europea per la biodiversità 2030³³ la quale agisce in tema di creazione di zone naturali protette, investimenti considerevoli per la limitazione dei pesticidi in agricoltura e per la tutela della biodiversità con l’obiettivo di realizzare un quadro globale ambizioso per l’ambiente per il quale l’Europa divenga modello a livello mondiale.³⁴

³¹ Articolo 31 del Decreto legislativo 199/2021.

³² Articolo 3 della Direttiva dell’Unione Europea 2018/2001 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.

³³ Laura Ammannati, La transizione dell’Unione Europea verso un nuovo modello energetico eco-sostenibile tra scelte politiche, regolazione e dinamiche di mercato, *Energia, ambiente, innovazione*, 2/2018, par. “Progetti per una transizione verso l’energia pulita”.

³⁴ La Strategia dell’Unione Europea per la biodiversità 2030 (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0380>).

Come accennato in precedenza, in un progetto di comunità energetica non mancano obiettivi di carattere economico infatti i membri possono perseguire una sorta di autonomia energetica in quanto, producendo energia localmente, è possibile ridurre la dipendenza dai fornitori esterni e dai combustibili fossili, migliorando la sicurezza energetica e la resilienza contro le fluttuazioni dei prezzi dell'energia.³⁵ Tale obiettivo viene promosso anche dall'Unione Europea mediante la Direttiva comunitaria 2019/944 la quale mira a supportare l'autoconsumo e la produzione decentralizzata di energia sul mercato interno.³⁶ I membri della CER, inoltre, potranno beneficiare di una sostanziale riduzione dei costi energetici derivanti dalla condivisione, infatti vi è un abbattimento delle bollette energetiche, dei costi di trasmissione e distribuzione della materia.³⁷ Inoltre, grazie agli incentivi e sussidi statali ed europei regolamentati, si concretizza un'ulteriore diminuzione dei costi in fase di avvio degli impianti come nel caso del Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n. 199 che individua delle misure di incentivazione. Non per ultimo, l'avvio di una comunità energetica può anche stimolare l'economia locale attivandosi nei settori legati alla produzione energetica, creando così posti di lavoro afferenti all'installazione, manutenzione e gestione degli impianti di energia rinnovabile oppure professionisti specializzati in materia come tecnici e ingegneri.

Vi sono inoltre diversi benefici anche di carattere sociale che partono anzitutto da una partecipazione attenta e attiva delle comunità al tema del cambiamento del consumo energetico. Tutto ciò è possibile grazie ad un modello di governance partecipativo, dove i membri della comunità sono direttamente coinvolti nelle decisioni riguardanti la produzione e l'uso dell'energia.³⁸ Questo processo decisionale può rafforzare il senso di appartenenza e responsabilità nei confronti delle risorse energetiche locali e della biodiversità territoriale da conservare, inoltre tale coinvolgimento comunitario nel mercato energetico viene promosso anche dall'Unione Europea mediante la Direttiva 2019/944. Le CER possono divenire anche uno strumento di educazione e sensibilizzazione delle generazioni presenti e future sull'importanza di un modo di vivere sostenibile, tuttavia tale operazione socio-ambientale deve essere dunque sostenuta attraverso programmi educativi e iniziative locali dirette ad impartire tali comportamenti consapevoli. Una proposta simile può contribuire a ridurre le disuguaglianze energetiche garantendo a tutti i membri della comunità l'accesso a energia pulita e a prezzi equi:

³⁵ Viola Capelli, Profili privatistici delle nuove discipline in materia di promozione dell'energia rinnovabile e regolazione del mercato elettrico, *Le Nuove leggi civili commentate*, 5/2022, par. "la tutela dei clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica".

³⁶ Articolo 1 della Direttiva dell'Unione Europea 2019/944.

³⁷ Andrea Bernardoni, Carlo Borzaga, Jacopo Sforzi, Comunità energetiche rinnovabili – Una sfida per le imprese sociali e di comunità, *Rivista Impresa Sociale* 2/2022.

³⁸ Andrea Bernardoni, Le comunità energetiche, una sfida per le imprese sociali, *Rivista Impresa Sociale* 1/2023.

le CER divengono quindi anche misura per raggiungere in parte e localmente l'equità energetica, in particolare per le famiglie a basso reddito che potrebbero essere più vulnerabili agli aumenti dei prezzi dell'energia.³⁹ La tematica della povertà energetica viene trattata anche dal Regolamento dell'Unione Europea 2021/241 circa il meccanismo di recupero e resilienza definendo delle misure dirette a combatterla.⁴⁰ Infatti, il Regolamento mira ad applicare le disposizioni nelle aree di intervento descritte come *“transizione verde, trasformazione digitale, crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, che comprenda coesione economica, occupazione, produttività, competitività, ricerca, sviluppo e innovazione, e un mercato interno ben funzionante con PMI forti, coesione sociale e territoriale, salute e resilienza economica, sociale e istituzionale, al fine, fra l'altro, di rafforzare la capacità di risposta alle crisi e la preparazione alle crisi e politiche per la prossima generazione, l'infanzia e i giovani, come l'istruzione e le competenze.”*⁴¹ All'interno di ogni singolo progetto di comunità energetica riveste un ruolo rilevante la natura economica e i fabbisogni finanziari dello stesso, tuttavia l'aspetto più rilevante è quello sociale in quanto questo rappresenta la motivazione iniziale per la quale un soggetto è intenzionato ad aderire. Infatti, sul fronte legato alla sostenibilità, un semplice miglioramento ambientale può essere ottenuto dal membro con un investimento privato, costituito in impianti e sistemi di accumulo, derivando così anche un personale ritorno economico. Tuttavia in ambito sociale le attività di sensibilizzazione ma soprattutto di sostegno, condividendo l'energia in eccesso con le fasce fragili di questa società, rappresentano operazioni realizzabili esclusivamente con la messa in opera di un sistema CER.

Le CER rappresentano un terreno fertile per l'innovazione e la sperimentazione di nuove tecnologie energetiche, infatti possono fungere da laboratorio per lo sviluppo di soluzioni innovative come i sistemi di accumulo energetico, le reti intelligenti (smart grid) e le tecnologie di gestione della domanda. Nelle strategie predisposte anche a livello comunitario è certamente dedicato molto spazio alle energie rinnovabili e al sostegno alla ricerca. Uno degli obiettivi tecnologici delle CER è migliorare l'efficienza energetica, sia nella produzione che nel consumo, implementando strumentazioni avanzate capaci di ottimizzare ma soprattutto ridurre gli sprechi, incrementando così in generale l'efficienza complessiva della Comunità. Gli stessi intenti in tema di efficienza energetica in tutti i settori sono promossi dalla Direttiva

³⁹ Viola Capelli, Profili privatistici delle nuove discipline in materia di promozione dell'energia rinnovabile e regolazione del mercato elettrico, *Le Nuove leggi civili commentate*, 5/2022, par. “la tutela dei clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica”.

⁴⁰ Luigi Balestra, Proprietà e soggettività delle comunità energetiche: profili privatistici, *Giurisprudenza italiana*, Dicembre 2023, par. “Le politiche europee sulle energie rinnovabili: il ruolo attivo dei consumatori e la lotta alla povertà energetica”.

⁴¹ Regolamento dell'Unione Europea 2021/241, punto 10.

2012/27/UE la quale, insieme alle relative modifiche, mira ad adattare la normativa comunitaria sull'energia e ad allinearla con gli obiettivi del 2030 per il clima e l'energia. Tutte le misure previste puntano a contribuire alle strategie dell'Unione in campo energetico per ridurre la dipendenza dell'Europa dalle importazioni di energia, abbattere le emissioni, promuovere l'occupazione e la crescita, rafforzare i diritti dei consumatori e alleviare la povertà energetica.⁴²

Infine, le CER possono divenire campo di prova per l'integrazione di diverse fonti energetiche rinnovabili in un sistema coeso e funzionale: gli impianti possono essere costituiti da una combinazione di energia solare, eolica e altre fonti rinnovabili al fine di garantire una fornitura energetica stabile e continua, anche in condizioni variabili. Le Comunità energetiche rinnovabili possono, come ogni proposta europea e nazionale, portare notevole sviluppo solo nel caso in cui questa riscontri interesse nella collettività: purtroppo l'intero sistema si basa su calcoli di convenienza i quali, se manifestano un esito positivo, permettono di attrarre diversi capitali privati che danno slancio all'iniziativa. Anche in questo caso si presenta una situazione in cui lo Stato deve normare un sistema, che diversamente diverrebbe ingestibile per le svariate variabili, ma allo stesso tempo deve avere la capacità di lasciare libero spazio, ovvero concedere autonomia ai privati ed imprese, in conformità con il principio sussidiario orizzontale.

Tale risultato può essere raggiunto nel caso in cui la comunità disponga di impianti di proprietà o della sola disponibilità degli stessi da parte di terzi o degli stessi membri⁴³ come descritto al secondo comma dell'articolo 3 del d.lgs. n. 191/2021 il quale esclude il necessario acquisto delle infrastrutture ma regola la sola *“disponibilità e sotto il controllo”*⁴⁴ della CER. Vi è dunque la possibilità per le grandi imprese, considerato che queste non possono in alcun modo partecipare come membri alla CER, di porre nella piena disponibilità i propri impianti divenendo così un produttore terzo. La comunità nel caso in cui non produca fisicamente l'energia elettrica non è soggetta al costo per l'accisa sulla produzione dell'energia prodotta limitandosi alla sola registrazione della produzione. Difficilmente una CER sarà qualificabile quale autoproduttore in quanto, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, d.lgs. n. 79/1999 dovrebbe autoconsumare energia *“in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle società (...)”*⁴⁵. Invece, come comunemente avviene, l'autoconsumo in loco costituisce una quota limitata destinando la restante parte all'immissione in rete salvo che prima non venga in parte o per la sua totalità accumulata in impianti della CER. Ancora una volta i meccanismi

⁴² Emanuele Cusa, Comunità energetiche tra gli enti del Terzo Settore, Il Sole 24 Ore, 10/04/2024.

⁴³ Marisa Meli, Le Comunità di Energia Rinnovabile: i diversi modelli organizzativi, in Giurisprudenza italiana, Dicembre 2023, par. “La titolarità degli impianti di produzione: produttori interni e produttori terzi”.

⁴⁴ Articolo 3 del Decreto legislativo 191/2021.

⁴⁵ Articolo 2, comma 2 del Decreto legislativo 79/1999.

della comunità energetica ruotano attorno alla partecipazione, quale situazione di messa in condivisione delle risorse disponibili: le comunità energetiche rinnovabili concedono la possibilità di creare piccole realtà capaci di mettere in comune e in sinergia gli impianti già esistenti. Non vi è dunque l'obbligo a sottoscrivere investimenti onerosi, ammortizzabili solo nel lungo termine ma la sola necessità di disporre e controllare sistemi di produzione rinnovabile. Di rilevante interesse sono certamente le modalità grazie alle quali potrà concretizzarsi la messa a disposizione in quanto non sono né stabilite né richiamate però riconducibili alle forme contrattuali della locazione o del comodato già in uso nel nostro ordinamento. Tuttavia non è esclusa, in seguito allo sviluppo delle CER, la predisposizione di ulteriori forme contrattuali regolamentate capaci di disciplinare le svariate situazioni che possono presentarsi come la famiglia già proprietaria di un impianto, quindi probabilmente vetusto, o la stessa intenzionata a finanziare un investimento al fine di metterlo in condivisione oppure il soggetto con a disposizione un impianto realizzato su un terreno agricolo, oggigiorno sempre meno diffusi visti i vari interventi normativi volti a limitarli.

Occorre precisare però che l'attività principale non si basa esclusivamente sulla produzione propria tramite impianti propri o in comodato ma anche sulla precisa destinazione della materia energia prodotta nel rispetto dell'oggetto sociale della comunità stessa. Diviene necessario dunque che *“l'energia autoprodotta è utilizzata prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero per la condivisione con i membri della comunità”*⁴⁶ precisando però che con l'avverbio "prioritariamente" non si vincola la totalità dell'autoproduzione.

Pertanto le attività sopra descritte possono anche non costituire oggetto esclusivo della CER infatti è possibile che alcuni aderenti ad essa siano disinteressati alla produzione, consumo o accumulo ovvero siano solo disposti a finanziare i processi tipici. Nonostante ciò, una Comunità energetica per essere riconosciuta come tale necessita della presenza di aderenti interessati alla condivisione della maggior parte dell'energia autoprodotta e non autoconsumata, quest'ultimi spinti da un prevalente intento mutualistico basato su operazioni bilaterali. Nulla vieta però alla comunità, nel rispetto della forma giuridica adottata, di promuovere e perseguire altri settori di attività⁴⁷ anche nel caso in cui questi siano complementari o meno all'attività energetica principale.⁴⁸ Alla base di ciò si può ritrovare di nuovo il principio della “doppia porta aperta” in quanto se non vi fossero aderenti interessati alla condivisione energetica, attività

⁴⁶ Articolo 1, comma 2 del Decreto legislativo 191/2021.

⁴⁷ Marisa Meli, Le Comunità di Energia Rinnovabile: i diversi modelli organizzativi, in Giurisprudenza italiana, Dicembre 2023, par. “Le (eventuali) ulteriori attività”.

⁴⁸ Studio Consiglio Nazionale del Notariato 20.3.2024 n. 38-2024/I, “Le parti nell'energia condivisa” par. 5.3.2.

principale della CER, verrebbe meno il principio di aggregazione di soggetti accumulati da interessi omogenei e, di conseguenza, della comunità stessa.

Definite dunque le attività mediante l'atto costitutivo e lo statuto le attività esercitabili, è possibile analizzare gli intenti alla base dei quali gli stessi membri aderiscono alla realtà di comunità. Infatti, i partecipanti possono essere convintamente mossi da interessi di carattere non economico individuando come destinatari dei benefici economici soggetti diversi, concretizzando quindi parte del primo comma dell'articolo 31 circa i benefici *“a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari”*⁴⁹. Si precisa però che all'ente non è in alcun modo vietata la possibilità di perseguire uno scopo lucrativo, sebbene secondario⁵⁰, ovvero mutualistico: tali scopi prevalenti influiscono nella definizione della forma organizzativa adatta all'intento mutualistico oppure non economico che si vuole perseguire.⁵¹

1.3 Forme giuridiche per una CER

Sostanzialmente una comunità energetica rinnovabile può essere costituita in qualsiasi forma giuridica tuttavia il Ministero per l'Ambiente e la Sicurezza Energetica, ARERA e il GSE individuano un elenco delle possibili forme ammissibili e più conformi alla legislazione statale ed europea.⁵² In precedenza sono stati analizzati i requisiti e le condizioni riguardanti l'organizzazione della struttura di una CER e della sua regolamentazione, sostenendo però che non vi sia una forma unica ed ottimale per qualsiasi comunità infatti queste differiscono in base ai membri, sia qualitativamente che quantitativamente, posizione geografica, obiettivi nonché struttura aziendale e finanziaria.

La costituzione di un'associazione, riconosciuta o non riconosciuta, può essere una delle possibili alternative per una comunità energetica in considerazione della disciplina codicistica e della normativa in materia. Oggigiorno risulta una forma ampiamente utilizzabile per numerose motivazioni: la stessa può assumere la veste di impresa commerciale, detenere una

⁴⁹ Articolo 1 del Decreto legislativo 191/2021.

⁵⁰ Viola Cappelli, Appunti per un inquadramento privatistico dell'autoconsumo di energia rinnovabile nel mercato elettrico: il caso delle comunità energetiche, *Le Nuove leggi civili commentate*, 2/2023, par. 3 *“La disciplina di attuazione di cui ai d.lgs. n. 199/21 e n. 210/21: considerazioni preliminari a partire dalla natura di soggetto di diritto autonomo della comunità energetica”*.

⁵¹ Studio Consiglio Nazionale del Notariato 20.3.2024 n. 38-2024/I, *“La destinazione non economica dei benefici”* par. 5.3.3.

⁵² Marisa Meli, *Le Comunità di Energia Rinnovabile: i diversi modelli organizzativi*, in *Giurisprudenza italiana*, Dicembre 2023, par. *“La trasposizione sul piano interno. Le questioni aperte”*.

compagine sociale composta anche da enti pubblici ovvero la possibilità di perseguire uno scopo mutualistico o altruistico.⁵³ Inoltre, una CER operante come associazione può ottenere anche la qualifica di ETS o di impresa sociale a seguito delle modificazioni intervenute in materia di attività di interesse generale descritte agli articoli 5 del d.lgs. n. 117/2017⁵⁴ e 2 del d.lgs. n. 112/2017⁵⁵. Occorre precisare però che nel Terzo Settore non è possibile ricorrere alla forma di organizzazione di volontariato (ODV) e di associazione di promozione sociale (APS) vista la loro regolamentazione: ai sensi degli articoli 32, commi 1 e 2, e 35, commi 1 e 3, del Codice del Terzo Settore non possono aderire a tali organizzazioni alcuni soggetti come gli enti privati con scopo lucrativo o gli enti pubblici qualificabili come amministrazioni locali, tipologie alle quali è invece permesso l'accesso in forza della normativa vigente in materia di CER.⁵⁶ Il ricorso ad una struttura associativa permette inoltre diverse semplificazioni in fase di costituzione sia per quanto concerne la partecipazione dei membri, infatti sono necessari solo due membri, sia economicamente viste le limitate risorse utili alla costituzione e mantenimento, sostanzialmente ridimensionate nel caso di associazione non riconosciuta.⁵⁷ D'altro canto, risulta complessa la gestione nel caso in cui si voglia avviare un'attività imprenditoriale ovvero vi sia l'intenzione di distribuire ai propri associati i contributi ricevuti dal GSE.

Una comunità energetica rinnovabile può ricorrere anche alla forma giuridica di fondazione con la precisa previsione di requisiti tali da definire una struttura aperta e democratica. Per sua natura un ente classificato come "fondazione" persegue uno scopo di pubblica utilità⁵⁸ vanificando così la possibilità di assegnarle uno scopo mutualistico il quale spesso rappresenta l'obiettivo dei membri, intenzionati ad instaurare degli scambi mutualistici con la stessa fondazione. Ulteriori complicazioni potrebbero manifestarsi anche nel caso in cui l'ente volesse distribuire i contributi ricevuti, qualificabili come impiego di utili, dunque violando lo scopo non lucrativo perseguito dalla fondazione stessa. Anche in questo caso, è possibile accedere al mondo del Terzo Settore⁵⁹, con i requisiti e le agevolazioni propri della categoria, mediante la costituzione di una fondazione di partecipazione richiedente la qualifica

⁵³ Emanuele Cusa, Comunità energetiche tra gli enti del Terzo Settore, *Il Sole 24 Ore*, 10/04/2024.

⁵⁴ Articolo 5 lettera e) del Codice del Terzo settore.

⁵⁵ Articolo 2 lettera e) del Decreto legislativo 112/2017.

⁵⁶ Studio Consiglio Nazionale del Notariato 20.3.2024 n. 38-2024/I, "L'associazione" par. 13.1.

⁵⁷ Marisa Meli, *Le Comunità di Energia Rinnovabile: i diversi modelli organizzativi*, in *Giurisprudenza italiana*, Dicembre 2023, par. "Le possibili forme giuridiche".

⁵⁸ Marco Maltoni, *La fondazione di partecipazione: natura giuridica e legittimità*, *Fondazione italiana del Notariato*.

⁵⁹ Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.37/E del 22 luglio 2024 "Trattamento fiscale della ripartizione dei contributi GSE ai membri delle Comunità energetiche (CER) costituite in forma di enti non commerciali - Articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199".

di ETS o di impresa sociale come regolamentato agli articoli sopra richiamati 5, comma 1, lettera e) del d.lgs. n. 117/2017 e 2, comma 1, lettera e) del d.lgs. n. 112/2017.⁶⁰

Un'altra forma giuridica alla quale i fondatori di una comunità possono ricorrere, in quanto non vietato, è certamente quella della società lucrativa salvo il caso in cui questa persegua lo scopo di lucro in via principale. Il rispetto di tale vincolo diviene implicito quando alla società venga assegnata la qualifica di impresa sociale per la quale è previsto il rispetto degli articoli 3 e 12 d.lgs. n. 112/2017, normanti rispettivamente l'assenza di scopo di lucro e le operazioni di trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda e devoluzione del patrimonio.⁶¹ Tuttavia è necessario considerare che il rispetto della disciplina delle imprese sociali non esime l'azienda dagli obblighi previsti dalla disciplina delle CER tra cui la previsione di una struttura aziendale democratica fin dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo. Inoltre, ulteriore aspetto favorevole si ritrova nella possibilità per la società lucrativa costituita come impresa sociale di promuovere e perseguire uno scopo mutualistico poiché non viene vietata l'instaurazione di scambi mutualistici coi soci.⁶²

Per le caratteristiche e i requisiti sopra descritti, come la mutualità, il carattere aperto, l'assetto democratico nonché il possibile fine solidaristico, si può ritenere quale forma giuridica ideale quella cooperativa.⁶³ Infatti, quest'ultima consente il perseguimento di più finalità come quella mutualistica, tipica di queste tipologie di enti, ma anche altruistica oppure, al contrario, lucrativa. La struttura cooperativa si adatta dunque al meglio alle comunità energetiche rinnovabili e tale affermazione trova riscontri positivi nella preminenza di tale struttura in altri ordinamenti giuridici come quello tedesco ma anche nella prassi giurisprudenziale di altri stati europei come i Paesi Bassi e il Belgio.

Inoltre, come per altre forme giuridiche sopra esposte, una CER cooperativa può richiedere l'attribuzione di qualifiche particolari come quella di impresa sociale, società benefit o impresa di comunità⁶⁴ nel rispetto delle normative in vigore in materia oltre a quella civilistica. Ulteriore forma percorribile potrebbe essere la cooperativa consortile fermo restando però l'inapplicabilità in tal caso del primo comma dell'articolo 2602 del Codice civile, il quale obbliga la partecipazione di consorziati imprenditori, nonché la definizione di un oggetto

⁶⁰ Studio Consiglio Nazionale del Notariato 20.3.2024 n. 38-2024/I, "La Fondazione" par. 13.2.

⁶¹ Emanuele Cusa, Comunità energetiche tra gli enti del Terzo Settore, *Il Sole 24 Ore*, 10/04/2024.

⁶² Studio Consiglio Nazionale del Notariato 20.3.2024 n. 38-2024/I, "La società lucrativa" par. 13.3.

⁶³ Andrea Bernardoni, Carlo Borzaga, Jacopo Sforzi, Comunità energetiche rinnovabili – Una sfida per le imprese sociali e di comunità, *Rivista Impresa Sociale* 2/2022.

⁶⁴ Marisa Meli, Le Comunità di Energia rinnovabile: i diversi modelli organizzativi, *Giurisprudenza italiana*, Dicembre 2023, par. "Le possibili forme giuridiche".

sociale non necessariamente composto da attività consortili. In questo caso però la compagine sociale dev'essere composta da almeno nove soci cooperatori, ai sensi del primo comma dell'articolo 2522 del Codice civile, quindi, calando la fattispecie nell'esempio concreto delle CER, sarà certamente infrequente. Tale ostacolo partecipativo sarà di difficile riscontro in quanto la sostenibilità economica del progetto e la necessaria condivisione dell'energia prodotta implica la presenza di diversi soggetti considerando inoltre che, essendo una realtà a carattere aperto, i membri sono destinati a crescere. Lo scopo mutualistico della CER cooperativa può essere ampiamente modellato introducendo diversi scambi mutualistici diretti a caratterizzarla, concretizzando così una cooperativa mista la quale necessita di un calcolo di media ponderata per determinare la condizione di prevalenza in conformità con quanto previsto al secondo comma dell'articolo 2513 del codice civile.⁶⁵

La CER in ipotesi rimarrebbe comunque qualificabile come produttiva, considerata la sua attività principale di condivisione dell'energia, anche nel caso in cui l'organizzazione sia solo composta da consumatori energetici. Infatti, al fine dello svolgimento dell'attività mutualistica predefinita ci si avvale "*degli apporti di beni o servizi da parte dei soci*"⁶⁶, come descritto al primo comma dell'articolo 2512 cc, i quali, anche in presenza di soli consumatori, potrebbero essere rappresentati dai dati informatici relativi ai consumi energetici.

La struttura cooperativa gode inoltre di alcuni vantaggi di carattere finanziario rispetto alla struttura associativa come tutti gli strumenti utili alla raccolta di apporti, infatti ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile "*L'atto costitutivo può prevedere l'emissione di strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni*"⁶⁷.

Lo Stato, anche nel caso della scelta della veste giuridica da ricoprire, rimane flessibile o addirittura imparziale, lasciando però ad organi ed enti "istituzionali" competenti in materia delle raccomandazioni per rispettare al meglio le condizioni e i requisiti cardine disciplinati dalla normativa. L'onere della definizione ottimale ricade dunque sui promotori e sugli intenti che questi vogliono perseguire mediante quello strumento: se l'iniziativa parte "dal basso" ovvero sia da persone fisiche presenti in una comunità locale, certamente la decisione si avvicinerà al modello associativo, invece, l'unione di una serie di piccolissimi imprenditori potrebbe coinvolgere nel progetto una struttura cooperativa, tipica dell'unione di agricoltori quindi di imprenditori che sinergicamente si attivano per la fornitura di un servizio. Interessante può essere la struttura di fondazione, la quale sarà vagliata anche nel caso di studio, spesso

⁶⁵ Studio Consiglio Nazionale del Notariato 20.3.2024 n. 38-2024/I, "La società cooperativa" par. 13.4.

⁶⁶ Articolo 2512 del Codice Civile.

⁶⁷ Articolo 2526 del Codice Civile.

promossa da enti aventi personalità giuridica con la sola finalità di perseguire attività di utilità sociale. Confrontando rapidamente la regolamentazione recepita in altri Stati europei si nota un maggiore intervento degli organi istituzionali nella definizione delle forme giuridiche autorizzate e nella disponibilità degli impianti: in Austria è consentito il ricorso anche alle società di capitali (Kapitalgesellschaft) ovvero all'acquisizione delle fonti produttive mediante leasing; nelle Fiandre gli impianti produttivi devono essere di proprietà della CER; la normativa irlandese dispone l'utilizzo degli impianti con almeno al 51% di proprietà, stabilendo che la stessa percentuale dei profitti vada distribuita a favore della stessa comunità. Un caso particolare è certamente quello tedesco, in quanto in passato ha assistito alla formazione di cooperative energetiche, il quale norma la possibilità di costituire solo come cooperative o società con l'espressa partecipazione di almeno 50 persone fisiche.⁶⁸

1.4 Le CER incentivate

Tra le Comunità Energetiche Rinnovabili si distinguono quelle "incentivate" quindi soggette a requisiti maggiori ma, allo stesso tempo, beneficiarie di aiuti prevalentemente di carattere economico utili allo sviluppo e alla definizione del progetto di condivisione energetica. Infatti, a differenza delle comunità non incentivate le quali devono rispettare solo i requisiti basilari di cui all'articolo 31 del D.lgs. n. 199/2021, con riferimento all'articolo 2 punto 16 della direttiva 2018/2001/UE, invece, quelle incentivate necessitano di criteri aggiuntivi previsti dalla stessa normativa per l'assegnazione della qualifica. Questi si possono individuare agli articoli 5, 8 e 14 del D.lgs. n. 199/2021 ai quali è stata data esecuzione con il Testo Integrato Autoconsumo Diffuso (TIAD), corrispondente all'allegato della delibera ARERA del 27 dicembre 2022 727/2022/R/eel e successiva modifica con la delibera del 30 gennaio 2024 15/2024/R/eel, e con il D.M. n. 414/2023.⁶⁹

Agli articoli 5 e 8 vengono regolamentati rispettivamente le caratteristiche generali dei meccanismi di incentivazione e la Regolamentazione degli incentivi per la condivisione dell'energia. Infatti, le CER godono di una tariffa incentivante, detta anche tariffa premio, sulla base dell'energia condivisa⁷⁰ che "*decorre dalla data di entrata in esercizio commerciale*

⁶⁸ Loris Di Cerbo, Il nomos delle comunità energetiche: tra Stato, mercato e comune, *Giurisprudenza Italiana*, Dicembre 2023, par. "Introduzione: produzione, appropriazione e distribuzione nelle comunità energetiche".

⁶⁹ Studio Consiglio Nazionale del Notariato 20.3.2024 n. 38-2024/I, "Le fonti dei requisiti e gli incentivi economici statali" par. 3.

⁷⁰ Marisa Meli, Le Comunità di Energia rinnovabile: i diversi modelli organizzativi, *Giurisprudenza italiana*, Dicembre 2023, par. "La natura imprenditoriale dell'attività svolta".

dell'impianto ed è pari a 20 anni, considerato al netto di eventuali fermate derivanti da cause di forza maggiore ovvero di fermate effettuate per la realizzazione di interventi di ammodernamento e potenziamento non incentivati.”⁷¹ ai sensi dell'articolo 4 del DM 414/2023 in attuazione dell'articolo 8 del D.lgs. n. 199/2021.

Il contributo ARERA, denominato anche contributo di valorizzazione sulla base dell'energia autoconsumata, viene determinato “per ciascuna configurazione per l'autoconsumo diffuso”⁷² alla base della “quantità di energia elettrica autoconsumata oraria e mensile”⁷³ come disciplinato all'articolo 6 TIAD, attuativo dell'articolo 32, comma 3, lettera a, del D.lgs. n. 199/2021.

Come enunciato dall'articolo 7 del DM 414/2023 “i beneficiari della misura PNRR di cui all'articolo 14, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 199 del 2021 sono le comunità energetiche rinnovabili e i sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ubicati in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti”⁷⁴ le quali possono beneficiare del contributo a fondo perduto a copertura parziale, pari al 40%, dei costi per la realizzazione o il potenziamento di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. La commissione europea in data 22 novembre 2023 si è espressa positivamente in merito a tale iniziativa destinando un importo pari a 2,2 miliardi di euro a favore dei contributi a fondo perduto con l'obiettivo di realizzare una potenza complessiva di almeno 2 Gigawatt fino a metà del 2026.⁷⁵ Tale incentivo è certamente cumulabile con quello tariffario e riguarda tutte le tecnologie rinnovabili come fotovoltaico, eolico, idroelettrico e biomasse. Possono essere beneficiarie dei contributi tutte le comunità energetiche composte da cittadini, enti locali, piccole e medie imprese, enti del Terzo settore, condomini, enti religiosi.⁷⁶ Le agevolazioni previste sono di certo molto interessanti ma soprattutto vincolate nel lungo termine, ossia 20 anni, rappresentando quindi anche una sicurezza di ritorno dell'investimento per coloro che intendono conferire nella CER risorse atte alla creazione di nuovi impianti. Tuttavia la numerosità e le dimensioni che le comunità raggiungeranno nei prossimi anni sono importi aleatori poiché dipese dalla consapevolezza ma anche dell'intraprendenza dei soggetti, certamente non quantificabile in sede di definizione della misura, pertanto un ulteriore capitolo di spesa variabile negli anni a carico del Ministero, il quale dovrà valutare la sostenibilità della

⁷¹ Articolo 4 del Decreto Ministeriale 414/2023.

⁷² Articolo 6 del Testo Integrato Autoconsumo Diffuso (TIAD).

⁷³ Articolo 6 del Testo Integrato Autoconsumo Diffuso (TIAD).

⁷⁴ Articolo 7 del Decreto Ministeriale 414/2023.

⁷⁵ Chiara Meoli, Comunità energetiche rinnovabili, arriva l'ok dall'Europa, Cantiere Terzo Settore, 01/12/2023.

⁷⁶ Lara Esposito, Comunità energetiche rinnovabili, finalmente il decreto, Cantiere Terzo Settore, 31/01/2024.

misura nonché le adeguate coperture. Ulteriore considerazione, sicuramente di lungo termine, riguarda il destino e la continuità di tutte le realtà di comunità energetica attive sul suolo nazionale le quali, terminato il periodo di incentivazione, valuteranno come proseguire il percorso comunitario. Infatti, potranno presentarsi organizzazioni che, cogliendo il vero spirito di condivisione e di generazione di benefici collettivi, sosterranno ulteriori investimenti in campo energetico per nuovi sistemi di produzione, in quanto i precedenti oramai avranno quasi raggiunto il periodo massimo efficiente di utilizzo, oppure prevederanno la dissoluzione della realtà energetica proseguendo quindi con il singolo autoconsumo interno ad ogni soggetto.

In diretta attuazione degli articoli 11 TIAD e 11 del D.M. n. 414/2023, il Direttore del Dipartimento energia, quale settore operativo del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ha diramato le Regole operative per l’accesso al servizio per l’autoconsumo e al contributo PNRR alle quali sono subordinate le operazioni gestite dal GSE quale ente predisposto alla concessione dei contributi. L’accesso ai contributi sopra menzionati sottostà all’iscrizione necessaria al servizio di autoconsumo diffuso fornito dal GSE con domanda presentata e conclusa mediante specifico contratto dal Referente quale soggetto rappresentata ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera hh), TIAD.⁷⁷

Dunque il GSE funge sia un ruolo di dispensatore di finanziamenti ma, allo stesso tempo, anche di controllore delle CER, infatti verifica la presenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia.⁷⁸ L’ente ha inoltre il compito di intervenire in caso di dichiarazioni mendaci o perdita dei requisiti disponendo successivamente *“la decadenza degli incentivi di cui al presente titolo, con l’integrale recupero delle somme eventualmente già versate”*⁷⁹ come previsto dall’articolo 5 comma 4 del DM 414/2023.

In tema di ripartizione degli stessi contributi ricevuti, è necessario approfondire ed analizzare le varie modalità di distribuzione che variano necessariamente a seconda della forma giuridica assunta dalla Comunità energetica rinnovabile. Il Decreto Ministeriale del MISE 414/2023 mira anche a regolare tale ripartizione dei contributi ricevuti dal GSE a titolo di tariffa premio e di contributo ARERA in conformità con il diritto comunitario circa gli aiuti di Stato. Infatti, all’articolo 3, comma 2, lettera g) del presente decreto viene disciplinata la pubblicità prevista per le modalità di distribuzione le quali devono essere descritte *“mediante esplicita previsione statutaria, pattuizione privatistica, o, nel caso di autoconsumo individuale,*

⁷⁷ Studio Consiglio Nazionale del Notariato 20.3.2024 n. 38-2024/I, “Le fonti dei requisiti e gli incentivi economici statali” par. 3.

⁷⁸ Articolo 12 del Testo Integrato Autoconsumo Diffuso (TIAD) - Allegato A alla deliberazione 727/2022/R/eel come integrato e modificato dalla deliberazione 15/2024/R/eel.

⁷⁹ Articolo 5, comma 4 del Decreto Ministeriale 414/2023.

*dichiarazione sostitutiva di atto notorio*⁸⁰ informando quindi, fin da subito, i membri delle intenzioni della realtà comunitaria riguardo l'utilizzo delle somme.⁸¹ In aggiunta, lo stesso dispositivo ne stabilisce l'indirizzo di spesa affinché *“sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e\o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione”* segue poi un'ulteriore precisazione in tema di trasparenza nei confronti degli aderenti stabilendo che *“le CACER assicurano altresì, completa, adeguata e preventiva informativa”*⁸².

La legislazione vigente pone dunque un limite alla ripartizione della tariffa in modo proporzionale al comportamento del membro della CER se questo è imprenditore, invece, incentiva favorevolmente la distribuzione in modo altruistico anzi *“per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione”*. Questa tipologia di distribuzione permette inoltre di perseguire lo scopo principale di una CER quindi di *“fornire benefici ambientali, economici o sociali (...) alle aree locali in cui opera la comunità”*⁸³ come richiamato all'articolo 31 del d.lgs. n. 199/2021. Invece, nel caso in cui l'organizzazione definisca una ripartizione a favore dei membri stessi⁸⁴, questa necessita di un criterio direttamente proporzionale ai consumi o alla produzione oppure diretta a rimuovere eventuali disuguaglianze tra gli aderenti.

La CER gode di soggettività propria e, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del D.M. 414/2023, può essere qualificabile come beneficiaria degli incentivi i quali devono essere contabilizzati dall'ente stesso come ricavi o proventi dell'attività di condivisione energetica. Appare dunque evidente che, nel caso di comunità costituita quale società lucrativa, i contributi pagati entrano a far parte del patrimonio sociale e divengono distribuibili solo sotto forma di dividendi in considerazione però delle disposizioni contenute nell'atto costitutivo, statuto o nel regolamento. A prima vista appare quindi difficile la ripartizione dei finanziamenti concessi alle CER costituite come associazioni o fondazioni in quanto il loro scopo principe è prettamente non lucrativo. Invece, nel rispetto degli articoli 8, comma 3, lettera d), del d.lgs. n. 117/2017 (comunemente conosciuto come Codice del Terzo Settore) e 3, comma 2, lettera e), del d.lgs. n. 112/2017 riguardo le imprese sociali, per una CER strutturata nella veste di

⁸⁰ Articolo 3, comma 2, lettera g) del Decreto Ministeriale 414/2023.

⁸¹ Viola Cappelli, Appunti per un inquadramento privatistico dell'autoconsumo di energia rinnovabile nel mercato elettrico: il caso delle comunità energetiche, *Le Nuove leggi civili commentate*, 2/2023, par. “La disciplina normativa europea in materia di autoconsumo di energia: cenni sull'impianto regolativo delle direttive 2018/2001/UE e 2019/944/UE”.

⁸² Articolo 3, comma 2, lettera g) del Decreto Ministeriale 414/2023.

⁸³ Articolo 31 del Decreto legislativo 199/2021.

⁸⁴ Marisa Meli, *Le Comunità di Energia rinnovabile: i diversi modelli organizzativi*, *Giurisprudenza italiana*, Dicembre 2023, par. “Gli accordi interni”.

associazione dotata della qualifica di ETS o di impresa sociale, vi è la possibilità di riconoscere ai propri soci i contributi ricevuti. Infatti, all'ente basterà regolare le proprie attività di produzione, di accumulo e di condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo tramite contratti parziari i quali garantiscono un prezzo in funzione degli utili formati dall'ente derivanti dall'attività di produzione oggetto di tali accordi.⁸⁵ Inoltre, come verrà approfondito nel prossimo capitolo, per gli Enti del Terzo Settore tutte le funzioni svolte dalla CER sono qualificabili come di interesse generale ai sensi degli articoli 5, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 117/2017 e 2, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 112/2017. Tuttavia la medesima CER non può effettuare un vero e proprio ristorno di utili in quanto si manifesterebbe un'illegittima distribuzione diretta di utili, non consentita nella forma giuridica di associazione ma solo all'impresa sociale in forma di cooperativa come regolato dal d.lgs. n. 112/2017 all'articolo 3, comma 2 bis.

La distribuzione e l'utilizzo degli incentivi derivanti dal meccanismo di autoconsumo condiviso sono degli aspetti fondamentali che variano a seconda della forma giuridica adottata e delle regole di ripartizione disposte dallo statuto tra produttori, consumatori e finalità sociali. Sotto il profilo fiscale, la ripartizione delle somme non è stato prontamente affrontato realizzando così un quadro incompleto per le CER in via di progettazione: tale mancanza rappresenta una delle principali criticità per le comunità energetiche le quali necessitano di un supporto fiscale e burocratico più attento nei confronti delle nuove organizzazioni. Infatti, ancora oggi, l'Agenzia delle Entrate dirama risoluzioni di chiarimento in quanto la materia riguardante la distribuzione è stata trattata in modo parziale necessitando, invece, di una maggiore attenzione viste le numerosissime forme e modalità attuative. Tra questi interventi dell'AdE si ritrova la Risoluzione n. 37/E del 22 luglio 2024, relativa al trattamento fiscale della distribuzione dei contributi GSE ai membri della CER per gli enti non commerciali, rafforzando l'affermazione sopra esposta in merito alla ripartizione per un Ente afferente al Terzo Settore.

1.5 Legislazione regionale in tema di CER

In un contesto giuridico in continua trasformazione ed aggiornamento, anche le legislazioni regionali si sono attivate a sostegno della diffusione di queste realtà sul proprio territorio come la Regione del Veneto con la Legge regionale n. 16/2022 denominata "*Promozione*

⁸⁵ Studio Consiglio Nazionale del Notariato 20.3.2024 n. 38-2024/I, "La ripartizione dei contributi del GSE" par. 5.2.

dell'istituzione delle comunità energetiche rinnovabili e di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente sul territorio regionale”.

Dunque anche il Veneto assume l'impegno a favorire una *“transizione energetica del sistema socioeconomico regionale”* al fine di *“superare l'utilizzo di fonti fossili e di favorire la produzione e lo scambio di energie prodotte da fonti rinnovabili, nonché di sperimentare e promuovere nuove forme di efficientamento e di riduzione dei consumi energetici, contribuendo anche a contrastare la povertà energetica ed a perseguire la riduzione della dipendenza energetica su scala locale”*⁸⁶ come richiamato nell'articolo 2 dello stesso atto.

La legge regola la tematica delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e degli Autoconsumatori di Energia Rinnovabile (AERAC) approvando uno stanziamento di fondi per la diffusione e realizzazione di questi gruppi nonché per la costruzione di infrastrutture materiali e immateriali. Ulteriore strumento a favore di queste realtà comunitarie è la costituzione del *“Tavolo Tecnico Permanente per la riduzione dei consumi energetici e attività di intervento negli ambiti delle comunità energetiche”*, normato dall'articolo 5 della legge regionale n. 16/2022 ed istituito formalmente dalla Giunta Regionale con la DGR n. 1554 del 6 dicembre 2022.⁸⁷ L'organo mira a coinvolgere il territorio e i principali stakeholders, munito quindi di poteri consultivi, al fine di diffondere, monitorare ed individuare nuovi fabbisogni nonché le modalità di gestione delle reti energetiche e di valutare misure di contrasto alla povertà energetica ovvero la formulazione di proposte ai soggetti istituzionali. Il tavolo si compone dei delegati della Regione del Veneto, dei principali soggetti nazionali in tema energetico, delle associazioni rappresentative del territorio e delle Università, e delle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale per i settori: industria, artigianato, agricoltura, commercio nonché settore cooperativo, delle professioni intellettuali in ambito tecnico e dei distributori di energia.⁸⁸ Tuttavia, fin d'ora, non viene esclusa la partecipazione di altri soggetti con particolari competenze circa la tematica in analisi, premesso che tale gruppo di lavoro si presenta quale organo essenzialmente gratuito in quanto ai membri non spetta alcun compenso, gettone di presenza o rimborso spese.

Per quanto concerne la promozione, con la pubblicazione del DGR n. 1442 del 9 dicembre 2022, la Giunta regionale ha avviato un percorso informativo riguardo le CER e opportunità connesse, oltre al tema dei gruppi AERAC, su tutto il territorio regionale. Gli

⁸⁶ Articolo 2 della Legge regionale n. 16/2022 (Regione Veneto).

⁸⁷ Articolo 5 della Legge regionale n. 16/2022.

⁸⁸ Regione del Veneto - Il Tavolo Tecnico Permanente per la riduzione dei consumi energetici (<https://www.regione.veneto.it/web/energia/comunita-energia-rinnovabile-e-autoconsumo-diffuso>).

interventi proposti dalla pianificazione regionale si proponevano di coinvolgere e formare sul tema i professionisti del settore ed i gestori pubblici di edilizia residenziale pubblica quali diretti interlocutori per diffondere ampiamente e rapidamente i modelli di gestione energetica condivisa nel Nord Est del Paese.⁸⁹

L'Italia intera ha evidenziato un avvio e una crescita del fenomeno CER "a macchie": tra le cause vi sono certamente la mancanza di un quadro normativo completo a livello nazionale e l'approvazione di numerose norme regionali. Quest'ultime, similari negli obiettivi ma differenti nelle dotazioni, sono anche state oggetto di ricorso presso la Corte Costituzionale per lo sfioramento delle competenze affidate in Costituzione⁹⁰. Nel rispetto del principio di autonomia regionale e di sussidiarietà, altre regioni si sono rese promotrici di interventi legislativi volti a sostenere le comunità energetiche sul proprio suolo regionale. Come evidenziato dai due grafici sotto riportati, tale comportamento ha incentivato l'accrescimento della condivisione energetica in alcune aree. Paradossalmente, le zone nelle quali sono stati disposti meno fondi sono quelle più predisposte alla produzione solare, come il meridione, limitando così la diffusione di questo importante strumento di resilienza energetica.

LEGGI REGIONALI

REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA	NORMA	DOTAZIONE FINANZIARIA DELLA NORMA	PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO PUBBLICI	PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO PRIVATI
Abruzzo*	LR 8/2022	40.000	-	-
Basilicata**	LR 12/2022	300.000	-	-
Bolzano	-	-	-	-
Calabria**	LR 25/2020	-	-	-
Campania**	LR 38/2020	100.000	1.000.000	-
Emilia-Romagna	LR 5/2022	350.000	2.000.000	-
Friuli Venezia Giulia	-	-	14.200.000	-
Lazio*	LR 1/2020	1.850.000	1.000.000	-
Liguria	LR 13/2020	-	-	-
Lombardia	LR 2/2022	22.300.000	-	689.674
Marche*	LR 10/2021	20.000	3.000.000	-
Molise	-	-	4.000.000	-
Piemonte	LR 12/2018	50.000	-	789.000
Puglia**	LR 45/2019	200.000	-	-
Sardegna**	LR 15/2022	4.000.000	-	-
Sicilia**	-	-	3.835.338	-
Toscana	LR 42/2022	200.000	-	-
Trento	LP 20/2012	-	5.000.000	-
Umbria*	-	-	-	-
Valle d'Aosta	-	-	-	-
Veneto	LR 16/2022	600.000	-	-

* Regioni destinatarie del Bando del Fondo Nazionale Complementare al PNRR per i Comuni ricadenti nei crateri sismici del 2009 e del 2016.

** Regioni destinatarie del "Bando per le comunità energetiche e sociali al Sud", Fondazione con il Sud.

Fonte: Renewable Energy Communities: Urban Research and Land Use Planning, UNINA

Figura 1 - Leggi Regionali

Fonte: K. Eroe, O. D'Agostino, M. Imparato, *Comunità energetiche rinnovabili - Rapporto 2024 – Il punto della situazione in Italia*

⁸⁹ Disposizione della Delibera di Giunta Regionale della Regione del Veneto 1442/2022 su "Individuazione delle modalità di supporto informativo, tecnico e di orientamento finalizzato alla promozione e allo sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili (CER) e di gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente (AERAC) sul territorio regionale. Deliberazione CR n. 112 del 25.10.2022 Art. 3, comma 3 lettera c, l. r. 16/2022."

⁹⁰ Andrea Castelli, CER e disciplina regionale: la Corte costituzionale traccia i limiti, Ambiente & Sviluppo, 11/2023.



Figura 2 – Mappatura CER in Italia

Fonte: K. Eroee, O. D’Agostino, M. Imparato, Comunità energetiche rinnovabili - Rapporto 2024 – Il punto della situazione in Italia

Tuttavia, come evidenziato in precedenza, è necessario considerare anche l’aspetto di sensibilizzazione della società di riferimento. Infatti, lo scarso sviluppo delle CER in un territorio non è dipeso esclusivamente dalla presenza o meno di finanziamenti incentivanti ma anche da altri aspetti come la conoscibilità dello strumento comunitario oppure il grado di interesse per il tema di condivisione energetica da parte della collettività. La prima tabella sottolinea in modo chiaro le differenze tra le varie regioni del paese distinguendo la dotazione finanziaria della norma regionale, i programmi di finanziamenti pubblici e anche gli eventuali finanziamenti privati. Quest’ultimi hanno di certo inciso sull’incremento delle CER, a conferma della centralità della componente privata nella fase di ideazione e progettazione delle realtà territoriali. Manca dunque un coordinamento nazionale, interno alla conferenza delle Regioni o ad altra istituzione, capace di sostenere in modo omogeneo la formazione di CER nei rispettivi territori al fine di incrementare l’effetto prodotto dagli incentivi statali.

2.1 Transizione energetica: piani europei e nazionali

Come descritto ampiamente del capitolo precedente, le comunità energetiche rinnovabili rappresentano un valido strumento per fornire benefici ambientali ed economici ad un determinato territorio. Allo stesso modo, anche i piani di crescita europei e nazionali mirano a raggiungere tali obiettivi, affidando quindi alle stesse comunità un ruolo di crescente rilevanza all'interno della programmazione ambientale ed economica, anzi le stesse costituiscono un elemento chiave nella strategia di transizione ecologica e sostenibilità energetica. Di conseguenza le CER faciliteranno, attraverso il coinvolgimento attivo di cittadini, imprese e istituzioni locali, il raggiungimento degli impegni sottoscritti dai governi europei in tema di lotta al cambiamento climatico.

È necessario sottolineare però la difficoltà, in termini finanziari principalmente, di avviare strutture come una CER, pertanto le realtà sono destinatarie di incentivi fiscali e sovvenzioni, proposti e finanziati dagli organi di governo al fine della loro creazione e sviluppo a livello comunitario. In tal modo si contribuisce alla decarbonizzazione, con la produzione e il consumo locale di energia pulita, nonché si stimola lo sviluppo economico locale, creando opportunità occupazionali nel settore delle energie rinnovabili⁹¹. Quindi le CER divengono uno strumento significativo per la transizione verso un sistema di energie rinnovabili, come gli stessi Stati si sono impegnati, ma anche sicuro infatti mediante la decentralizzazione della produzione energetica, con le conseguenti fasi di autoproduzione e autoconsumo, si riduce drasticamente la dipendenza dall'importazioni di energia. L'avvio e, soprattutto, la conservazione di un programma di cambiamenti così vasto deve necessariamente coinvolgere l'intera società alle tematiche ambientali favorendo comportamenti più sostenibili e responsabili tra cui il perseguimento di una giustizia energetica, capace sempre più di limitare la povertà energetica.

⁹¹ Daniela Bauduin, Gli effetti delle questioni ambientali su occupazione, salute e sicurezza dei lavoratori, *Ambiente & Sviluppo*, 1/2024, par. “Le politiche dell’Unione Europea”.

2.1.1 Next Generation EU

Nel corso del 2020, con il diffondersi della pandemia di COVID-19, l'economia globale ma anche la società sono entrate in una fase di profonda crisi tale per cui i capi di Stato e di Governo europei hanno ritenuto necessaria l'adozione di misure straordinarie ed importanti per far fronte alle difficoltà socio-economiche. L'Unione Europea, per tradizione prudente nella gestione finanziaria comunitaria, ha predisposto un pacchetto di incentivi di 750 miliardi di euro⁹², denominato Next Generation EU (NGEU), a supporto delle somme già rese disponibili anche dal bilancio pluriennale dell'UE per il periodo 2021-2027 pari a 1.074,3 miliardi di euro.⁹³ La decisione operata dalla Commissione Europea traccia inoltre un importante passo di solidarietà europea in quanto gli interventi qui descritti saranno finanziati con l'emissione di debito comune all'intera Unione.

Senza dubbio il NGEU rappresenta una delle più imponenti misure economiche promosse a livello comunitario con l'esclusivo obiettivo di favorire la ripresa economica e promuovere una trasformazione strutturale verso un'Europa più verde, digitale e resiliente. In particolare, gli intenti del programma mirano ad una ripresa economica ed occupazionale, in quanto la fase pandemica ha comportato una recessione globale causata dalla chiusura di diverse attività economiche, quindi destinando i fondi a sostenere la stabilità delle economie dei paesi membri. Il rilancio economico europeo è tuttavia diretto allo sviluppo di un sistema più sostenibile e digitale dunque interessato alle energie rinnovabili, efficienza energetica, trasporti sostenibili ed infrastrutture digitali. Il piano di interventi si pone come obiettivo anche il rafforzamento della resilienza delle economie comunitarie e la coesione sociale impegnando importi considerevoli in tema di sanità, istruzione e formazione, nonché sostenendo la riduzione dei divari sociali e territoriali interni all'Unione Europea.⁹⁴

Il piano Next Generation EU si compone di diversi strumenti finanziari tra cui il Recovery and Resilience Facility (RRF) il quale rappresenta il principale contributo, pari a oltre il 90% del totale finanziamenti, con una dotazione finanziaria pari a 672,5 miliardi di euro di cui 360 miliardi in prestiti e 312,5 miliardi in sovvenzioni.⁹⁵ Ciascuno Stato è tenuto ad

⁹² Antiniska Buonanno, Paola Cosmai, Il PNRR Salute: dalla riforma dell'assistenza territoriale alla telemedicina in attesa dei nuovi l.e.a., *Azienditalia*, 7/2022, par. "La Next Generation EU, il Recovery Fund, il Recovery Plan ed i Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza".

⁹³ Consiglio Europeo, Recovery Plan for Europe. (<https://www.consilium.europa.eu/it/policies/eu-recovery-plan/>)

⁹⁴ Commissione Europea, Next Generation EU. (https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_it)

⁹⁵ Gilberto Cialesi, PNRR 2021-2026 italiano: 191,5 mld. euro dal "Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza" per investimenti e riforme, *Pratica Fiscale e Professionale*, n. 17 del 25 aprile 2022, par. "Complementarietà dei finanziamenti".

elaborare e presentare un piano nazionale di ripresa e resilienza con il compito di delineare l'utilizzo dei fondi concessi al fine del raggiungimento degli obiettivi cardine del programma: in tema di transizione verde la Commissione Europea ha disposto una percentuale minima del 37% rispetto alla totalità dei contributi ricevuti.⁹⁶

Infatti, la svolta verde costituisce uno degli obiettivi centrali del NGEU in linea con l'impegno dell'UE di ridurre le emissioni di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 e con il Green Deal Europeo il quale ambisce alla concretizzazione del primo continente a impatto climatico zero entro il 2050⁹⁷. Gli impegni sottoscritti non sono certamente di facile raggiungimento ma soprattutto necessitano dell'investimento in diversi settori, dalla gestione e produzione energetica alla mobilità elettrica con le relative infrastrutture all'economia circolare diffusa mediante l'implementazione del riciclo e del riuso dei materiali di scarto. I piani europei operano anche a tutela della biodiversità e degli ecosistemi mediante incentivi diretti alla protezione e ripristino degli ambienti naturali, promuovendo inoltre un'agricoltura sostenibile quindi capace di adottare pratiche ecosostenibili e rispettose dell'ambiente. L'intento politico dell'Unione Europea è dare priorità all'accelerazione della transizione energetica del continente permettendo così una riduzione della dipendenza dai combustibili fossili, dei quali l'Europa è sprovvista importando quindi da Stati Esteri, e l'aumento della quota di energia rinnovabile nel mix energetico europeo⁹⁸. L'ambizioso ma necessario risultato necessita investimenti massicci nel settore delle energie rinnovabili con l'intento di raddoppiare la capacità installata di energie verdi entro il 2030: gli interventi si concentrano su tecnologie energetiche alternative a quelle fossili come l'energia solare ed eolica, sia onshore che offshore, e sull'incremento dell'uso di biomasse e biogas, prevedendo quindi incentivi per l'installazione di impianti fotovoltaici e per la realizzazione di parchi eolici.⁹⁹ Quest'ultime aree d'azione sono riscontrabili in vari piani di ripresa e resilienza nazionali i quali promuovono diversi progetti di sviluppo e implementazione di tecnologie come nel caso della Spagna e Germania: la prima in campo di solare fotovoltaico ed eolico, invece, la seconda focalizzata sull'idrogeno verde quale opportunità di decarbonizzazione dell'industria pesante tedesca.¹⁰⁰

⁹⁶ Commissione Europea, Dispositivo per la ripresa e la Resilienza. (https://commission.europa.eu/business-economy-euro/economic-recovery/recovery-and-resilience-facility_it)

⁹⁷ Commissione Europea, Il Green Deal Europeo. (https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_it)

⁹⁸ Laura Ammanati, La transizione dell'Unione Europea verso un nuovo modello energetico eco-sostenibile tra scelte politiche, regolazione e dinamiche di mercato, Energia, ambiente e innovazione, 2/2018, par. "Progetti per una transizione verso l'energia pulita".

⁹⁹ Roberta Bianchi, I finanziamenti europei per il clima e il Piano Green Deal 2021, Ambiente & Sviluppo, 4/2022, par. "Investimenti nella sostenibilità ambientale".

¹⁰⁰ Consiglio Europeo, REPowerEU. (<https://www.consilium.europa.eu/it/policies/eu-recovery-plan/repowerEU/>)

La definizione di uno strumento finanziario ma soprattutto di un piano di interventi così ambizioso rafforza ancor di più l'unione degli Stati europei i quali, in linea con le indicazioni comuni, promuovono politiche volte a migliorare il futuro del rispettivo Paese ma anche dell'intero continente. L'implementazione di una risposta simile al cambiamento climatico permette di rendere sempre più concretizzabili gli obiettivi per il 2050, fissati in sede delle COP globali, i quali però, in assenza dell'assenso di alcuni Stati come l'India e la Cina, divengono più gravosi per gli altri sottoscrittori. L'intera Unione Europea, come anche l'Italia sotto alcuni aspetti, manifesta delle peculiarità proprie, per motivi geografici e culturali, ad ogni singolo paese: la definizione di un piano comune a livello europeo non sarebbe stato abbastanza efficace, invece, la redazione dei rispettivi piani nazionali consente di visionare 27 programmi su misura alle necessità e ai settori attivi. Il programma Next Generation EU è stato certamente una misura definita dagli organi istituzionali europei i quali si assumono anche i relativi oneri derivanti da tale operazione, almeno in parte, tuttavia è necessario ricordare che tale indebitamento dovrà essere risanato, nei tempi e nei modi contrattualizzati, mediante gli apporti degli Stati membri ovvero imposte o tasse applicate negli stessi Paesi. Il debito comune costituisce un traguardo importante per una maggiore integrazione europea ma, nel caso soprattutto di una ripresa economica insoddisfacente o poco robusta, diverrà un ulteriore carico da distribuire tra i futuri governi comunitari. Guardando alla situazione italiana e alla sua posizione debitoria sempre più preoccupante, occorre sottolineare che, in assenza dell'approvazione del piano, molte azioni non si sarebbero concretizzate, o per meglio dire neanche progettate. D'altro canto, ora vi è la necessità di assicurare che tali investimenti creino un ritorno finanziario capace di permettere il rimborso delle somme in carico al nostro Paese.

La promozione e diffusione delle Comunità energetiche rinnovabili, trattate in precedenza, soddisfano totalmente i principi alla base del piano di transizione energetica, infatti queste realtà possono rappresentare, nel loro piccolo, una forma di indipendenza energetica consumando la propria disponibilità, rafforzando così la sicurezza, nonché una strategia per incrementare in modo sostenibile il mix energetico consumato territorialmente. Questo percorso presenta tuttavia anche delle difficoltà concrete come il ricorso a determinate fonti di energia rinnovabile in base alla zona d'azione ovvero gli ingenti investimenti necessari per l'acquisto e l'ampliamento degli impianti di produzione, parzialmente sostenuti proprio grazie agli incentivi promossi dai piani di ripresa e resilienza.

L'efficienza energetica riveste un ruolo centrale nel processo di transizione energetica quindi Next Generation EU destina risorse significative alla riqualificazione energetica degli edifici pubblici e privati. L'obiettivo è promuovere un miglioramento del parco edilizio

europeo, molto obsoleto, con la conseguente riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di CO₂. Tra le misure previste vi sono incentivi per interventi di isolamento termico, sostituzione di impianti di riscaldamento inefficienti con soluzioni più moderne ed ecologiche e l'adozione di sistemi di gestione energetica avanzati. La Commissione Europea ha introdotto il concetto di "ondata di ristrutturazioni" (Renovation Wave) per stimolare il settore delle costruzioni e promuovere la sostenibilità degli edifici: tale iniziativa mira a raddoppiare i tassi di ristrutturazione energetica entro il 2030 così da creare anche numerosi posti di lavoro nel settore delle costruzioni e riducendo la povertà energetica stimata dalla Commissione Europea in 40 milioni di europei.¹⁰¹ Il parco immobiliare è certamente una delle cause più importanti di inquinamento in un Paese, infatti un esempio concreto può essere l'Italia in cui buona parte dei cittadini possiedono almeno un immobile ma a livello nazionale vi è una percentuale molto bassa di case energeticamente sostenibili. L'onerosità delle ristrutturazioni in campo energetico, anche a seguito dell'aumento dei prezzi scatenato dalla misura nazionale del Superbonus 110%, incide drasticamente su questa situazione tuttavia non è ancora diffusa la consapevolezza circa l'effettivo risparmio economico e riduzione di inquinamento ottenibile conclusi i lavori. A supporto di questo ambizioso progetto di rivoluzione energetica, vi sono anche le CER le quali sostengono i privati alla conversione delle proprie abitudini di consumo ovvero sensibilizzano gli investimenti in installazioni di pannelli fotovoltaici nelle abitazioni, intervenendo così anche sul problema della fragilità energetica che oggi affligge le piccole comunità locali.

Al settore dei trasporti sono destinati diversi impegni in quanto rappresenta uno dei principali contributori alle emissioni di gas serra, finanziando attività dirette alla promozione delle mobilità sostenibile come il potenziamento del trasporto pubblico, la diffusione dei veicoli elettrici e lo sviluppo di infrastrutture per la ricarica elettrica. Infatti, l'Italia ha destinato una parte significativa dei fondi del Next Generation EU al miglioramento dell'infrastruttura ferroviaria quale alternativa ecologica al trasporto su strada, con l'intento di rendere il trasporto su rotaia una valida alternativa a quello su strada. Invece, in tema di viabilità stradale, si prevedono investimenti in reti di ricarica per veicoli elettrici oltre alla definizione di sovvenzioni considerevoli per l'acquisto di automezzi e autobus a emissioni zero. Anche nel settore dei trasporti non bastano ingenti finanziamenti a favore di pochi ma vi è la necessità di una campagna attiva di sensibilizzazione, la quale potrebbe coinvolgere il Terzo Settore locale. Questa dev'essere diretta alla conversione delle modalità di spostamento degli europei verso

¹⁰¹ Commissione Europea, Ondata di Rinnovamento. (https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/renovation-wave_en?etransnolive=1&prefLang=it&etrans=it)

una mobilità a impatto zero come la bicicletta che necessita però di investimenti importanti in viabilità locale e sicurezza stradale.

L'innovazione tecnologica e la ricerca sono componenti cruciali per il successo della transizione energetica dunque Next Generation EU investe significativamente in ricerca e sviluppo per promuovere tecnologie avanzate che possano accelerare la decarbonizzazione dell'economia europea. Come richiamato anche in precedenza, l'idrogeno verde è oggetto di profondo studio, considerato una delle chiavi per raggiungere gli obiettivi climatici, con l'obiettivo di sviluppare una robusta filiera e divenire leader mondiale in questa tecnologia: in tal senso, l'Italia ha predisposto un regime da 450 milioni di euro a sostegno della produzione di idrogeno rinnovabile.¹⁰² L'idrogeno verde viene prodotto tramite l'elettrolisi dell'acqua impiegando energia rinnovabile e può essere utilizzato nell'industria pesante e nel trasporto a lunga distanza, da sempre riconosciuti come settori di difficile decarbonizzazione.¹⁰³ Spesso il tema della ricerca e dello studio di soluzioni alternative viene considerato marginale ma un piano europeo di tali dimensioni deve stimolare diversi programmi sostenendo quindi l'assunzione di ricercatori i quali, viste le precarie condizioni retributive nazionali, fuggono presso altri istituti ove viene valorizzato il loro lavoro. Vi è la necessità concreta di evolvere i sistemi attuali come possono essere i veicoli elettrici, attualmente in commercio, i quali rappresentano il futuro della mobilità tuttavia, ancora oggi, non è possibile considerarli completamente sostenibili viste le modalità di produzione energetica e il problema dello smaltimento del litio.

Un programma unitario di transizione energetica deve necessariamente prevedere la modernizzazione delle reti di distribuzione energetica come le reti intelligenti (smart grids), essenziali per gestire efficacemente l'integrazione delle energie rinnovabili nel sistema elettrico. Infatti, queste permettono di concretizzare una gestione più efficiente della domanda e dell'offerta energetica quindi migliorando la resilienza del sistema abbattendo le perdite di energia. Inoltre, il piano sostiene lo sviluppo di sistemi di accumulo, come le batterie di grande capacità e i sistemi di pompaggio, fondamentali per garantire la stabilità della rete e massimizzare l'utilizzo delle energie rinnovabili.¹⁰⁴ La struttura di Comunità energetica

¹⁰² Gilberto Crialesi, Diffusione dell'idrogeno rinnovabile nell'UE: regime italiano da euro 450 milioni, Pratica Fiscale e Professionale, n. 26 del 3 luglio 2023.

¹⁰³ Commissione Europea, Idrogeno – guidare la rivoluzione verde. (https://commission.europa.eu/news/focus-hydrogen-driving-green-revolution-2021-04-14_it)

¹⁰⁴ Agenzia esecutiva europea per il clima, le infrastrutture e l'ambiente, CEF Energia: sostenere le reti intelligenti per conseguire gli obiettivi energetici dell'UE, 18 Gennaio 2022. (https://cinea.ec.europa.eu/news-events/news/smart-grids-pcis-contributing-fulfil-eu-energy-targets-2022-01-18_en?prefLang=it&etrans=it)

rinnovabile permette certamente di aumentare la sicurezza degli approvvigionamenti, rendere più efficiente il consumo energetico e ottimizzare al meglio la distribuzione della materia energetica, infatti la ripartizione dal produttore al consumatore avviene mediante la rete di distribuzione nazionale all'interno della medesima cabina primaria¹⁰⁵, limitando le perdite energetiche. Inoltre, la stessa CER può implementare una gestione efficiente di domanda ed offerta nonché di accumulo dell'eventuale energia in eccesso.

Un sistema socio-economico sostenibile deve necessariamente rispettare “un’economia circolare” ovvero un complesso di strategie di gestione della sostenibilità in campo di riduzione e riciclo dei rifiuti mediante investimenti ingenti diretti allo sviluppo di infrastrutture per il coordinamento del residuo ma, allo stesso tempo, alla progettazione di prodotti sostenibili e la promozione di modelli di business circolari.¹⁰⁶ Ulteriore obiettivo dei piani comunitari è costituito dalla protezione della biodiversità e degli ecosistemi naturali mirato a preservare gli habitat naturali, ripristinare le aree degradate e promuovere la gestione sostenibile delle risorse naturali, tema strettamente collegato alle fonti di energia rinnovabile. La tutela e la conservazione degli ambienti naturali spaziano in tutto il continente dalla fauna selvatica alla tutela dell’aria, dell’acqua e della protezione marina come regolamentato anche nella Strategia europea per la Biodiversità 2030. Di rilevante interesse sono gli interventi nel settore dell’agricoltura infatti questi garantiscono la sicurezza alimentare a lungo termine e la protezione dell’ambiente mediante la promozione di pratiche agricole dirette alla riduzione dell’impatto ambientale, all’uso efficiente delle risorse idriche e alla riduzione dell’uso di pesticidi e fertilizzanti chimici.¹⁰⁷

Per concretizzare un piano comunitario così ampio è necessario il coinvolgimento del settore privato come previsto dal Next Generation EU il quale istituisce misure per incentivare gli investimenti in tecnologie verdi e infrastrutture sostenibili. Fondamentale è dunque la collaborazione tra settore pubblico e privato anche da un punto di vista di reperimento di risorse finanziarie utili al raggiungimento degli obiettivi prefissati, come possono essere i fondi di investimento verdi e i green bonds, promossi per canalizzare le risorse verso progetti sostenibili: un valido esempio si riscontra nelle obbligazioni emesse con l’avvento di NGEU garantite dal

¹⁰⁵ Loris Di Cerbo, Il nomos delle comunità energetiche: tra Stato, mercato e comune, *Giurisprudenza Italiana*, Dicembre 2023, par. “Le cinque dimensioni della politica energetica e le finalità delle comunità energetiche”.

¹⁰⁶ Alessandro Bordin, Economia circolare: ancora molto da fare per promuoverla, *Ambiente & Sviluppo*, 11/2023, par. “Concetto di economia circolare”.

¹⁰⁷ Commissione Europea, Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030. (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A52020DC0380>)

bilancio europeo¹⁰⁸. Le CER possono essere un valido e concreto esempio di unione di intenti a favore di una transizione verde: le realtà comunitarie, costituite come soggetti autonomi nella forma giuridica da loro scelta, sostengono e attuano le azioni previste dai piani coinvolgendo anche la società civile, infatti per analizzare appieno il tema della transizione energetica è necessario osservare anche le implicazioni sociali e non solo quelle tecnologiche ed economiche. Il piano Next Generation EU mira a garantire una transizione giusta e inclusiva prevedendo misure per combattere la povertà energetica affinché tutti i cittadini europei abbiano accesso a energia pulita e a prezzi accessibili. Il tema della sostenibilità coinvolge anche la formazione e riqualificazione professionale, essenziali per preparare la forza lavoro a nuova occupazione “verde”.

Come finora evidenziato, l’attuazione dei programmi implica la presenza di numerosi soggetti i quali dispongono di ingenti fondi comunitari a disposizione, dunque è essenziale implementare un sistema rigoroso di monitoraggio e valutazione, come approvato dalla Commissione Europea, affinché il denaro pubblico venga speso in modo efficace e trasparente garantendo un vero impatto ambientale. Parte del controllo può avvenire mediante i rapporti periodici sui progressi dei piani nazionali di ripresa e resilienza degli Stati membri, riservando alla Commissione una valutazione circa l’avanzamento verso gli obiettivi stabiliti. La concretizzazione del piano NGEU consegue quindi diverse sfide per gli Stati in quanto questi, come richiamato in precedenza, devono proporre dei piani nazionali in linea con i criteri previsti dall’organo di governo comunitario ma, allo stesso tempo, ambiziosi e realistici definendo risultati chiari e quantitativamente misurabili. Sulla base del prospetto trasmesso, l’ente europeo è in grado di seguire e valutare l’operato e l’andamento a tutela dei fondi concessi. Ulteriore impegno da parte degli aderenti riguarda la capacità amministrativa degli stessi quindi la capacità di gestire, senza ritardi e con le dovute competenze tecniche, i contributi ricevuti implementando un’ampia rete di cooperazione nazionale. Inoltre, è necessario validare che le sovvenzioni vengano distribuite in modo equo e raggiungano le regioni e i settori che necessitano di un supporto concreto nonché siano sostenibili a lungo termine ovvero non creino una continua necessità di sussidi per permanere.¹⁰⁹

L’ottenimento dei fondi NGEU è tuttavia vincolato dall’attuazione di riforme strutturali interne ai singoli paesi: come in Italia vi sono regioni a due velocità diverse, anche in Europa

¹⁰⁸ Gilberto Crialesi, La risposta UE alla pandemia attraverso il “NextGenerationEU” ed i “PNRR”, Pratica Fiscale e Professionale, n. 7 del 28 febbraio 2022.

¹⁰⁹ Consiglio Europeo, Recovery Plan for Europe. (<https://www.consilium.europa.eu/it/policies/eu-recovery-plan/>)

ritroviamo paesi che necessitano di programmi diretti ad affrontare problemi socio-economici come la burocrazia inefficiente, il sistema fiscale inadeguato e il mercato del lavoro rigido. La possibile inefficiente capacità amministrativa e gestionale può incidere drasticamente nell'assorbimento interno dei fondi ovvero nella distribuzione iniqua all'interno di un singolo Paese, pertanto gli strumenti di monitoraggio sopra descritti divengono mezzo per prevenire l'eventuale creazione di ulteriori divari economici e sociali nell'unione comunitaria.

Ulteriore considerazione riguarda certamente il contesto socio-economico in cui il piano Next Generation EU è stato scritto e poi applicato. Infatti l'Europa intera, oltre ad essere stata coinvolta nell'ondata pandemica di covid-19, ha vissuto le conseguenze sociali negative, esito della stessa, e una guerra alle porte dell'Europa tra Russia e Ucraina la quale ha condizionato i mercati e gli approvvigionamenti delle materie prime essenziali. Dunque il piano europeo rappresenta un impegno concreto della Commissione nell'interesse degli Stati nazionali i quali, a seguito delle fluttuazioni economiche e di nuove priorità, hanno dovuto ridefinire i propri obiettivi primari nonché la scomposizione delle risorse al fine di accelerare alcuni progetti e di conseguenza rallentarne altri.

Impatto sull'Area Euro

Secondo le simulazioni della Banca Centrale Europea (BCE), il programma Next Generation EU produrrà un significativo effetto positivo sulla produzione complessiva come si evince dal grafico il quale stima l'incremento del PIL dell'area Euro di circa l'1,5% entro il 2026. A livello nazionale, si prevede che per i principali beneficiari di NGEU l'effetto sarà significativamente più forte: per la Spagna appena al di sotto del 3% e per l'Italia del 3,5%.

Analizzando le varie componenti si evidenzia che il Premio per il rischio risulta più forte per Spagna e Italia rispetto all'area dell'euro nel suo complesso, considerato il più significativo impatto al ribasso di NGEU sui rendimenti sovrani dei due Paesi. Il contributo iniziale maggiore è rappresentato dall'effetto fiscale il cui effetto tende a ridursi parzialmente negli anni successivi: le previsioni indicano che tale impulso avrà un effetto positivo duraturo sulla produzione, principalmente grazie alla considerevole quota di investimenti che contribuiscono all'incremento del capitale. Inoltre, lo studio evidenzia che il canale delle riforme strutturali inizierà ad incidere con un certo ritardo, diventando rilevante nel medio periodo, supponendo un'attuazione efficace delle riforme previste nei PNRR.

È fondamentale sottolineare che gli effetti complessivi sulla produzione sono soggetti a un notevole grado di incertezza e devono essere interpretati con cautela. Oltre a tale incognita, l'efficacia dei canali di stimolo fiscale e delle riforme strutturali dipende in maniera cruciale dall'assorbimento dei fondi NGEU e dal loro utilizzo effettivo nonché dall'implementazione delle riforme previste nei singoli Stati membri. La quantificazione del premio di rischio risente della probabilità legata all'effettivo impatto dei fondi NGEU sui premi di rischio sovrani e alla loro propagazione al settore privato. Inoltre, vari fattori aggiuntivi non contemplati dai modelli potrebbero influenzare le stime in entrambe le direzioni: gli investimenti pubblici potrebbero complessivamente attrarre investimenti privati quindi i finanziamenti del RRF agiranno positivamente da catalizzatori per i prestiti destinati agli investimenti nei mercati dei capitali. D'altro canto, le stime risentono al ribasso per la possibilità di concretizzare alcuni progetti di investimento pubblico mal orientati ovvero, di rilevanza maggiore, nel caso in cui si presenti un assorbimento inferiore dei fondi NGEU rispetto a quanto attualmente previsto.¹¹⁰




Figura 3 - Effetto di NGEU sul PIL (2020-26)

In analisi dei possibili scenari in tema di debito pubblico, il programma Next Generation EU comporterebbe una valida opportunità di miglioramento delle prospettive di indebitamento, in particolar modo per paesi con un alto livello di debito, come l'Italia. Le previsioni evidenziano che le prospettive del debito pubblico beneficerebbero degli effetti macroeconomici positivi derivanti dalle tre componenti precedentemente richiamate, principalmente attraverso il premio di rischio, nonché dai risparmi sui tassi di interesse.

L'attuazione del programma permette risparmi di bilancio nel caso in cui le sovvenzioni ricevute vengano utilizzate per finanziare spese le quali sarebbero comunque state sostenute,

¹¹⁰ K. Bańkowski, O. Bouabdallah, J. Domingues Semeano, E. Dorrucchi, M. Freier, P. Jacquinet, W. Modery, M. Rodríguez-Vives, V. Valenta, N. Zorell, The economic impact of Next Generation EU: a euro area perspective, European Central Bank, No 291 / April 2022, par. 5.4 "Expected overall impact".

definite sovvenzioni sostitutive. Diversamente, Next Generation EU implica un aumento del debito pubblico nazionale quando i prestiti vengono impiegati per finanziare nuove spese, dunque definibili prestiti aggiuntivi.

Come si evince dal grafico, l'effetto complessivo stimato di riduzione del debito del piano comunitario è notevolmente maggiore per i paesi con alti livelli di debito rispetto all'aggregato dell'area dell'euro, per semplicità rappresentato da Germania, Spagna, Francia e Italia. L'impatto relativamente limitato di NGEU sul debito complessivo dell'area euro, stimato intorno a 4 punti percentuali, riflette non solo l'impatto ridotto del piano sulla Germania ma anche la significativa quota di emissione di debito congiunto dell'UE nell'area euro.¹¹¹




Figura 4 - Impatto stimato di NGEU sul debito pubblico

L'analisi effettuata attesta dunque la possibilità potenziale per il piano di ridurre il rapporto debito pubblico/PIL fino a 14 punti percentuali in Spagna e 12 punti percentuali in Italia entro il 2031. Per quanto concerne l'effetto favorevole del premio di rischio si stima una riduzione del rapporto debito pubblico/PIL italiano di quasi 7 punti percentuali entro il 2031, invece per la Spagna il decremento stimato è di soli 4 punti percentuali: tale differenza emerge dall'impatto del programma sugli spread dei titoli di Stato spagnoli leggermente inferiori rispetto a quello italiani. Sulle due economie mediterranee si manifesterà un impatto positivo simile circa lo stimolo sulla produzione e sull'inflazione il quale permetterà il decremento del rapporto debito pubblico/PIL di circa 3 punti percentuali. Tale effetto in Italia sarà però ampiamente compensato dall'effetto di aumento del debito dovuto ai prestiti aggiuntivi che l'Italia dovrebbe ottenere, invece, considerato che la Spagna non intende richiedere prestiti UE,

¹¹¹ K. Bańkowski, O. Bouabdallah, J. Domingues Semeano, E. Dorrucchi, M. Freier, P. Jacquinet, W. Modery, M. Rodríguez-Vives, V. Valenta, N. Zorell, The economic impact of Next Generation EU: a euro area perspective, European Central Bank, No 291 / April 2022, par. 5.4 "Expected overall impact".

l'effetto fiscale nello stato iberico sarà positivo in quanto si presume che una parte delle sovvenzioni finanzierà la spesa esistente, contribuendo così alla riduzione del debito. Nel lungo termine, è possibile osservare l'effetto positivo stimato sulla crescita potenziale derivante dall'implementazione di riforme strutturali che potrebbe comportare una riduzione del rapporto debito/PIL fino a 6 punti percentuali aggiuntivi. Questo risultato richiede tempo, visti i periodi necessari per attuarle e rappresenta una stima, infatti l'effetto potenziale sulla produzione dipende in modo cruciale dall'ipotesi che le riforme strutturali saranno implementate in modo completo e tempestivo.¹¹²

2.1.2 REPowerEU

Uno stile di vita e di consumo sostenibile nonché nuove infrastrutture per la produzione di energia rappresentano gli interventi primari per definire una nuova economia europea. In questa direzione, con il comunicato ufficiale del 18 maggio 2022, la Commissione Europea dà avvio al programma denominato REPowerEU con l'obiettivo di ridurre la dipendenza dell'intera Unione Europea dai combustibili fossili russi e rafforzare l'autonomia energetica dell'Unione. Tale piano di interventi si è rivelato una necessità a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina la quale ha comportato significative ripercussioni di carattere economico-sociale nel continente. Fin dall'inizio del 2022, i capi di Stato e di Governo europei erano unanimi nel definire delle politiche atte a ridurre gradualmente la dipendenza dalle importazioni di gas, petrolio e carbone russi, accelerando così la transizione energetica, diversificando gli approvvigionamenti e studiando ulteriori nuovi impianti all'avanguardia per la maremotrice ma anche per la produzione di energia nucleare.¹¹³ Ricercata la materia prima, è necessario dunque avviare un percorso di miglioramento dell'interconnessione delle reti elettriche e del gas nonché il rafforzamento della pianificazione di emergenza per la sicurezza dell'approvvigionamento. In tal modo si incrementa l'efficienza energetica europea oltre a limitare drasticamente la dipendenza energetica dell'UE garantendo così la sicurezza comunitaria.¹¹⁴ Fin da subito è facile osservare che tutti questi risultati ambiziosi possono essere soddisfatti, nel loro piccolo, dai progetti di comunità energetiche rinnovabili i quali, non sono rendono disponibili nuove risorse

¹¹² K. Bańkowski, O. Bouabdallah, J. Domingues Semeano, E. Dorrucchi, M. Freier, P. Jacquinet, W. Modery, M. Rodríguez-Vives, V. Valenta, N. Zorell, The economic impact of Next Generation EU: a euro area perspective, European Central Bank, No 291 / April 2022, par. 5.4 "Expected overall impact".

¹¹³ Roberta Bianchi, L'emergenza energetica europea e il problema irrisolto del nucleare civile in clima di guerra, *Ambiente & Sviluppo*, 2/2023.

¹¹⁴ Consiglio Europeo, REPowerEU: la politica energetica nei piani per la ripresa e la resilienza dei paesi UE (<https://www.consilium.europa.eu/it/policies/eu-recovery-plan/repowerEU/>).

energetiche in alternativa ai classici combustibili, ma limitano la dispersione nelle reti di distribuzione operando nella medesima cabina primaria. Invece, in tema di sicurezza ed indipendenza, tali realtà se preventivamente dotate di sistemi di immagazzinaggio possono rappresentare delle validissime riserve al presentarsi di emergenze di diversa tipologia.

L'intera Unione Europea dipende dalle importazioni per il 95,9% della sua fornitura di petrolio greggio il cui fornitore principale è rappresentato dalla Federazione Russa, paese la cui economia si basa completamente sulle fonti energetiche non rinnovabili. Infatti, a seguito dell'incremento del prezzo del petrolio si è verificato un aumento considerevole delle spese belliche russe: una riduzione generale della dipendenza dalla domanda di petrolio risulta quindi fondamentale operando principalmente nel settore dei trasporti, utilizzatore principale dei combustibili importati.¹¹⁵

Come accennato precedentemente, l'Unione Europea in un breve periodo ha dovuto affrontare diverse situazioni rilevanti per mantenere salda e integra l'intera Unione nonché ha evidenziato le importanti lacune di carattere energetico le quali, fino a quel momento, non erano state affrontate con piani importanti. Naturalmente, nel breve termine non è possibile attuare soluzioni di così grandi dimensioni come l'approvvigionamento di materia energetica per l'intera Europa. Inoltre, tale tema deve essere ragionato e condiviso a livello comunitario poiché la trattazione e la risoluzione in mano ad ogni singolo stato costituirebbero una sconfitta per il sistema comunitario. L'imminente rischio di taglio delle forniture ovvero l'utilizzo del gas come arma di guerra russa hanno evidenziato le carenze europee in termini di ricerca di nuovi combustibili sostenibili e diversificazione degli approvvigionamenti. Pertanto l'intero piano REPowerEU mira al rafforzamento della resilienza energetica comunitaria passando anche per la sistemazione delle infrastrutture energetiche oramai vetuste quindi obsolete, quale operazione da effettuarsi nel lungo periodo.

Il piano REPowerEU è strettamente collegato al pacchetto "Fit for 55" grazie al quale si punta a ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra del 55% entro il 2030 e raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, in linea con il Green Deal europeo. L'applicazione nei vari Stati membri del programma REPowerEU avviene tramite un'integrazione di uno specifico capitolo all'interno dei rispettivi Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza (PNRR), nel quadro di NextGenerationEU, per finanziare investimenti e riforme che contribuiscano agli obiettivi del

¹¹⁵ Anna Krajinska, Europe's chance to say bye to fossil fuels - Top priorities for the REPowerEU strategy, Maggio 2022. (www.transportenvironment.org)

piano tra cui il risparmio energetico, la diversificazione degli approvvigionamenti energetici e la rapida diffusione delle energie rinnovabili.

Le riforme e gli investimenti previsti dal piano REPowerEU si concentrano su vari aspetti fondamentali come il miglioramento delle infrastrutture energetiche il quale include il soddisfacimento del fabbisogno immediato di sicurezza dell'approvvigionamento di gas, in particolare il gas naturale liquefatto (GNL), per consentire una diversificazione nell'interesse dell'UE nel suo complesso.¹¹⁶ Ulteriore tema riguarda certamente l'aumento dell'efficienza energetica negli edifici adottando tecnologie più avanzate e materiali di costruzione più sostenibili con l'obiettivo ultimo di ridurre il consumo energetico. Altro aspetto fondamentale fa riferimento alla decarbonizzazione dell'industria concretizzabile unicamente mediante investimenti destinati a tecnologie a basse emissioni di carbonio e a processi produttivi più sostenibili. In campo di fonti energetiche, rappresenta una priorità l'incremento della produzione di biometano sostenibile e di idrogeno rinnovabile in quanto queste costituiscono fonti energetiche alternative, certamente più pulite e versatili rispetto ai combustibili fossili tradizionali, con la possibilità quindi di far fronte alle sfide e alle difficoltà del cambiamento climatico e alla dipendenza da paesi extraeuropei esportatori.¹¹⁷ Inoltre si definisce il necessario aumento della quota di energie rinnovabili nel mix energetico europeo attuabile con l'installazione di nuovi impianti solari, eolici e di altre tecnologie rinnovabili.

Come accennato precedentemente, il piano mira a sostenere anche aspetti di carattere sociale come la lotta alla povertà energetica: il piano REPowerEU include misure per sostenere le famiglie vulnerabili e ridurre la dipendenza dalle fonti di energia costose e inquinanti. In termini sociali, si agisce anche tramite la promozione di uso energetico consapevole con l'obiettivo di ridurre la domanda di energia attraverso campagne di sensibilizzazione e programmi di incentivazione per l'adozione di comportamenti più sostenibili. Questa particolare attenzione all'uso sostenibile ed equo della materia è possibile riscontrarla come elemento fondante di una comunità energetica rinnovabile infatti, fin dalla sua costituzione e redazione del relativo statuto, è tenuta a pubblicare e rendere noto ai membri le finalità che intende perseguire. Pertanto gli incentivi sopra citati possono essere strumento per combattere od attenuare condizioni di impoverimento energetico nonché l'autoproduzione propria assicura una visione più attenta al valore sociale ed economico affidato all'energia.

¹¹⁶ Gilberto Crialesi, "REPowerEU": investimenti per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e accelerare la transizione verde, *Pratica Fiscale e Professionale*, n. 27 del 4 luglio 2022.

¹¹⁷ Sandra Antoniazzi, La transizione energetica all'idrogeno da fonti rinnovabili, *Giornale di diritto amministrativo*, 4/2024, par. "La disciplina dell'idrogeno: innovazione tecnologica e certezza del diritto".

Il programma europeo mira inoltre all'eliminazione delle strozzature nella trasmissione e distribuzione di energia, sia a livello interno che transfrontaliero, per migliorare l'efficienza e la sicurezza delle reti energetiche europee. Il piano supporta anche i trasporti a zero emissioni e le relative infrastrutture, comprese le ferrovie, promuovendo così una mobilità più sostenibile. Tali obiettivi devono essere accompagnati da varie iniziative dirette ad incrementare la stabilità delle reti elettriche sostenendo, ad esempio, investimenti in sistemi di stoccaggio di energia elettrica al fine di bilanciare la domanda e l'offerta di energia rinnovabile.

Anche in questo caso, si pone in capo ai Governi nazionali degli Stati membri l'onere di coordinare tutte queste misure, scaturite a seguito di eventi differenti, ma accumulate da un medesimo obiettivo. Le istituzioni, come anche le singole comunità, devono raggiungere la consapevolezza che non si potrà manifestare una ripresa e una maggiore resilienza economica senza tener conto degli aspetti ambientali e sociali. Pertanto i Paesi UE detengono il compito di garantire sinergie e complementarità tra le misure finanziate dal dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) e le iniziative sostenute attraverso altri fondi nazionali o comunitari. Infatti, le nuove riforme e gli investimenti previsti nel piano REPowerEU, delineati nel corso del 2022, rafforzano le riforme già incluse nei Piani per la Ripresa e la Resilienza adottati con relativi obiettivi.¹¹⁸

REPowerEU richiede ulteriori investimenti pari a 210 miliardi di euro da parte del settore pubblico e privato per poter eliminare gradualmente le forniture di combustibili fossili russi entro il 2027. I capitoli dedicati al piano sono finanziati principalmente dai prestiti rimanenti del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), pari a 225 miliardi di euro, che ne è la principale fonte di finanziamento. Il sostentamento economico delle sovvenzioni, per un importo massimo di 20 miliardi di euro, è fornito per il 60% dal Fondo per l'innovazione e per il 40% dalla vendita di quote del sistema di scambio di quote di emissione (ETS). L'allocazione dei contributi per ciascuno Stato membro è determinata sulla base di una formula che considera i criteri della politica di coesione, la dipendenza dai combustibili fossili e l'aumento dei prezzi degli investimenti. Inoltre, è concessa agli Stati membri la possibilità di ridefinire i fondi destinati ad altri programmi al fine di rafforzare e promuovere il REPowerEU: i Paesi possono trasferire un massimo di 5,4 miliardi di euro di fondi dalla riserva di adeguamento alla Brexit (BAR) oppure modificare i loro programmi di coesione per un importo massimo pari al 7,5% dei rispettivi fondi della politica di coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. Inoltre, gli Stati possono destinare fino al 10% dei fondi della politica di coesione del periodo

¹¹⁸ Consiglio Europeo, REPowerEU: la politica energetica nei piani per la ripresa e la resilienza dei paesi UE (<https://www.consilium.europa.eu/it/policies/eu-recovery-plan/repowerEU/>).

di programmazione 2014-2020 per sostenere le piccole e medie imprese (PMI) e le famiglie vulnerabili.¹¹⁹

La Banca Europea per gli Investimenti (BEI) ha annunciato un aumento del finanziamento di 45 miliardi di euro entro il 2027 per promuovere il piano, mobilitando così oltre 150 miliardi di euro in nuovi investimenti verdi. In aggiunta, la BEI ha approvato un pacchetto di 5 miliardi di euro per supportare l'industria dell'energia eolica nell'Unione Europea, catalizzando fino a 80 miliardi di euro di investimenti per installare 32 GW di nuova capacità eolica.¹²⁰

L'International Energy Agency (IEA), a sostegno del piano comunitario REpowerEU, ha implementato delle misure descritte in dieci punti dirette alla riduzione della domanda di petrolio nel breve termine. Queste possono essere implementate rapidamente e fornire riduzioni immediate dell'uso di petrolio agendo principalmente sul consumo di combustibile da parte di soggetti commerciali. Infatti, le proposte mirano al decremento dei limiti di velocità dei camion, riduzione dei viaggi aziendali ed introduzione di giornate senza auto. Per garantire una transizione rapida dell'intero sistema dai combustibili fossili nel settore dei trasporti, il programma dovrebbe includere l'elettrificazione accelerata delle flotte aziendali in quanto queste sono responsabili del 30% del consumo di petrolio dell'UE. Su questo tema la strategia dovrebbe proporre una nuova regolamentazione comunitaria circa le grandi flotte (maggiori di 20 auto) imponendo l'elettrificazione del parco raggiungendo il 50% di veicoli elettrici entro il 2025 e il 100% entro il 2030. Inoltre, l'agenzia consiglia, al fine di sostenere l'ambizione della Commissione di aumentare i camion a zero emissioni entro il 2035, di implementare nuovi obiettivi di riduzione del 30% entro il 2027 e del 65% entro il 2030. In tema di biocarburanti, IEA ritiene che questi non debbano essere inclusi nella strategia REpowerEU poiché l'uso di biocarburanti alimentari rischia di aggravare la crisi alimentare e danneggiare i terreni destinati al rewilding, anzi invita la Commissione a raccomandare agli Stati membri di sospendere immediatamente l'uso di questi combustibili verdi. Tuttavia, per garantire un futuro senza combustibili fossili per i trasporti dell'intera Unione Europea, è essenziale garantire un discreto approvvigionamento delle materie prime necessarie per la decarbonizzazione: la strategia può definire misure atte ad assicurare il recupero di litio e nichel da fonti sostenibili. I punti sopra esposti rappresentano certamente delle sfide necessarie al fine di limitare dipendenza dell'UE

¹¹⁹ Commissione Europea, REPowerEU - Energia economica, sicura e sostenibile per l'Europa. (https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal/repower-eu-affordable-secure-and-sustainable-energy-europe_en).

¹²⁰ Banca Europea degli Investimenti (BEI), REPowerEU e la BEI. (<https://www.eib.org/en/projects/topics/energy-natural-resources/energy/repower-eu>).

dai combustibili fossili e dai regimi non democratici ma soprattutto un'opportunità storica per trasformare il panorama energetico europeo verso un futuro più sostenibile e sicuro.¹²¹

Come suggerito anche da diverse agenzie come IEA è necessario, in tempi rapidi, intervenire nel settore dei trasporti, non tanto privato ma quanto delle imprese, considerato che da queste attività provengono la maggior parte delle emissioni. Tutto ciò, indirettamente, alimenta un mercato i cui proventi non sono di certo destinati al perseguimento di benefici collettivi bensì ad iniziative belliche. Consapevoli che il mercato europeo e i suoi collegamenti viari non possono in alcun modo interrompersi o limitarsi, è necessario intervenire sull'intero processo a livello comunitario e non nazionale, diversamente si andrebbero a realizzare soltanto obiettivi parziali nel continente. Gli Stati, anche quelli più restii, devono necessariamente investire nello studio di nuovi sistemi di mobilità variando i combustibili di riferimento ovvero direzionando il mercato verso l'elettrico, in tal caso sarà necessaria una produzione di energia interna considerevole e uno sviluppo dei sistemi di accumulo. Dunque il supporto, spesso coercitivo, verso l'abolizione dei combustibili fossili sarebbe completamente controproducente senza la promozione di investimenti in fonti di energia rinnovabile da parte delle comunità: la valorizzazione delle comunità energetiche sul territorio nazionale potrebbe, all'interno di ogni singola cabina primaria, rendere disponibile una quantità di energia tale da alimentare i mezzi di trasporto interni.

2.1.3 Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Italiano

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in acronimo PNRR, dell'Italia rappresenta una risposta ambiziosa e strutturata alla profonda crisi socio-economica scaturita a seguito delle invasioni pandemiche di COVID-19. In conformità con il piano comunitario Next Generation EU, il PNRR mira a rafforzare il tessuto economico nazionale, migliorare la sostenibilità ambientale e promuovere l'inclusione sociale e territoriale, precisando però che non si concretizza solo un insieme di misure di ripresa economica ma in una vera e propria visione strategica per un paese più resiliente, verde e digitale. L'intero programma ammonta al massimo delle risorse RRF, pari a 191,5 miliardi di euro, divise in 68,9 miliardi di euro in sovvenzioni e 122,6 miliardi di euro in prestiti.¹²² Il Piano proposto alla Commissione Europea dal Governo

¹²¹ International Energy Agency, Un Piano in 10 punti per ridurre il consumo di petrolio, 18 marzo 2022. (<https://www.iea.org/reports/a-10-point-plan-to-cut-oil-use>).

¹²² Gilberto Crialesi, PNRR 2021-2026 italiano: 191,5 mld. euro dal “Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza” per investimenti e riforme, Pratica Fiscale e Professionale, n. 17 del 25 aprile 2022, par. “Missioni e Componenti”.

Italiano agisce in sei missioni, specifiche di determinate tematiche e con interventi mirati: digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo; rivoluzione verde e transizione ecologica, infrastrutture per una mobilità sostenibile, istruzione e ricerca, inclusione e coesione, salute.¹²³



Figura 5 - Missioni PNRR e allocazione risorse.

Fonte: Governo Italiano, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
(<https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR.pdf>)

Alla base dell'intero piano vi è certamente la transizione ecologica, infatti una significativa parte dei fondi viene allocata a progetti i quali mirano alla riduzione delle emissioni di carbonio, al miglioramento dell'efficienza energetica e alla promozione delle fonti di energia rinnovabile in conformità con gli obiettivi climatici dell'Unione Europea. La transizione ecologica, oltre a rappresentare un pilastro etico-sociale per il piano, costituisce anche un investimento ampiamente finanziato con circa 59 miliardi di euro suddivisi in diverse aree chiave tra cui l'efficienza energetica e la riqualificazione degli edifici, la mobilità sostenibile, la tutela del territorio e delle risorse idriche e lo sviluppo di un'economia circolare e sostenibile.

¹²³ Governo Italiano, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
(<https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR.pdf>)



Figura 6 - Missione 2: Rivoluzione verde e transizione energetica.

Fonte: Governo Italiano, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. (<https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR.pdf>)

Per quanto concerne la prima area d'intervento, viene destinato l'importo maggiore di tutta la missione al fine di ridurre il consumo energetico ed incentivare il ricorso alle fonti di energia rinnovabile. Infatti, il settore edilizio rappresenta una delle principali fonti di consumo energetico in Italia perciò tra le varie azioni sono previste una serie di interventi volti a migliorare l'efficienza energetica degli edifici pubblici e privati. Una delle proposte concretizzate dall'Italia è il Superbonus 110%: tale misura costituisce un incentivo fiscale, introdotto nel 2020, il quale consente ai proprietari di immobili di ottenere una detrazione fiscale del 110% per interventi di riqualificazione energetica, come l'isolamento termico, la sostituzione degli impianti di riscaldamento e l'installazione di impianti fotovoltaici. Invece, per l'edilizia pubblica sono previsti investimenti significativi per la riqualificazione energetica degli edifici, come scuole, ospedali e edifici amministrativi, con l'obiettivo di ridurre i consumi energetici e abbatterne i costi di gestione. Il programma sostiene inoltre la rigenerazione urbana, intesa come riqualificazione del territorio al fine di promuoverne un utilizzo più efficiente e sostenibile¹²⁴, attraverso interventi integrati che combinano efficienza energetica, riduzione del rischio idrogeologico e miglioramento della qualità degli spazi pubblici. Il PNRR intende inoltre incrementare la capacità installata di energie rinnovabili notando favorevolmente la base di partenza costituita dall'ampio utilizzo di energia idroelettrica, solare ed eolica. Il piano prevede dunque di accelerare ulteriormente questa crescita attraverso incentivi per nuovi impianti solari ed eolici, sia onshore che offshore, con l'obiettivo di aumentare la capacità installata di circa 30 GW entro il 2026. In tema di rinnovabili si pone quale obiettivo anche la

¹²⁴ Tommaso Calculli, Antonio Uricchio, La rigenerazione urbana entro e oltre il contesto della transizione ecologica: la sfida della fiscalità locale, *Diritto e pratica tributaria*, 5/2023, par. 2 "Una definizione di rigenerazione urbana. Le dimensioni sociale ed economica".

semplificazione delle procedure autorizzative, così facendo si mira ad abbattere una delle barriere principali alla diffusione delle energie rinnovabili in Italia ossia la complessità delle procedimenti burocratici: la procedura autorizzativa semplificata (PAS) viene estesa anche a progetti di nuovi impianti fino a 10 MW.¹²⁵ In tal senso, si dispone una significativa semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la costruzione di nuovi impianti rinnovabili ed incentivi a favore dei neo-nati progetti di comunità energetiche rinnovabili all'interno delle quali gruppi di cittadini, imprese e amministrazioni locali possono perseguire benefici energetici a favore della collettività tutta. Le comunità energetiche rinnovabili (CER) occupano quindi uno spazio interessante nel contenuto e nelle ambizioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dell'Italia, in cui vengono riservate ampie risorse, pari a oltre 2 miliardi di euro, alle CER con l'intenzione di finanziare la loro costruzione e sviluppo, sensibilizzare tramite programmi educativi nonché fornire supporto tecnico e amministrativo fin dalla loro fondazione. L'implementazione delle CER risponde ai diversi obiettivi posti dal piano nazionale in termini di rafforzamento della resilienza energetica e dell'economia territoriale, destinataria di nuovi investimenti in campo energetico. Tuttavia la concretizzazione di una vasta rete di CER implica anche numerose sfide tra cui la necessità per queste organizzazioni di avere un quadro normativo chiaro e stabile, a differenza di quello promosso contraddistinto dall'assenza di un sistema organico di riferimento anzi ricco di successivi chiarimenti ed interpretazioni. Le risorse e le opportunità sono ingenti perciò sarebbe utile sostenere la creazione di un coordinamento efficace tra i diversi livelli di governo e le comunità locali per l'utilizzo efficiente delle somme e l'efficacia degli interventi.

I programmi in campo di transizione energetica hanno assistito a diversi eventi di carattere esterno che hanno in qualche modo ridimensionato alcune attività rispetto ad altre, o per meglio dire posto delle priorità. Il PNRR nasce come un piano di rilancio dell'economia post-covid il quale ha dovuto ridefinirsi a seguito dell'invasione dell'Ucraina operata dalla Federazione russa e delle costanti fluttuazioni economiche del gas e dell'energia le quali hanno messo in seria difficoltà il continente intero. Una situazione simile non può essere risolta tramite una serie di bonus distribuiti "a pioggia" ma vi è l'estrema necessità di intervenire con un piano ad hoc diretto a ridefinire il fabbisogno di energia e le fonti di approvvigionamento. Per quanto concerne il consumo di gas metano, messo a serio rischio dalle restrizioni russe, il PNRR secondo quanto già previsto si pone come obiettivo la diminuzione del fabbisogno operando l'efficientamento del patrimonio edilizio e delle attività produttive, valutando anche la

¹²⁵ Massimo Medugno, Tiziana Ronchetti, Le recenti semplificazioni in materia energetica per le fonti rinnovabili, *Ambiente & Sviluppo*, 6/2022, par. "Procedura autorizzativa semplificata (PAS) estesa alle opere di connessione".

possibilità di ricorrere all'utilizzo dei giacimenti presenti nel Mar Adriatico. Occorre promuovere nuovi accordi commerciali di approvvigionamento, al fine di non dipendere esclusivamente o in buona parte dalla materia russa, investendo nel sistema di rigassificazione acquistando quindi il gas in forma liquefatta. D'altro canto, il programma europeo mira favorevolmente e con interventi decisi all'aumento degli impianti ad energia rinnovabile i quali permetteranno di soddisfare la crescente copertura della domanda complessiva di energia.

In tema di mobilità sostenibile, il PNRR prevede di concretizzare azioni capaci di sviluppare una mobilità sostenibile al fine così di ridurre l'impatto ambientale del trasporto. Il potenziamento delle reti ferroviarie rappresenta un punto centrale di questa strategia concretizzabile nell'ampliamento e nell'ammodernamento della rete ferroviaria nazionale, con particolare attenzione alle linee ad alta velocità e alla rete regionale, abbattendo così significativamente le emissioni del trasporto su gomma. Parallelamente, sono previsti fondi per l'acquisto di autobus elettrici e a idrogeno nonché per l'installazione di impianti di ricarica per veicoli elettrici con l'obiettivo di rendere il trasporto pubblico più ecologico e ridurre l'inquinamento urbano. Il piano nazionale promuove inoltre la mobilità attiva con investimenti in piste ciclabili e infrastrutture per i pedoni al fine di favorire gli spostamenti sostenibili nelle città e migliorare la qualità della vita urbana.

Le azioni sono finalizzate anche alla tutela del territorio e delle risorse idriche destinando 15 miliardi di euro alla gestione delle risorse naturali e alla prevenzione dei rischi ambientali. Concretamente tale punto si sviluppa in interventi per la prevenzione del rischio idrogeologico, la gestione sostenibile delle risorse idriche e la protezione della biodiversità: tali obiettivi si possono concretizzare solo implementando un sistema avanzato di monitoraggio e previsione nonché interventi di manutenzione straordinaria sull'impianto idrico nazionale.¹²⁶ In fase di stesura e presentazione del piano italiano, la nostra penisola è stata coinvolta in diverse emergenze idriche manifestando quindi la necessità di incrementare gli interventi e gli investimenti diretti alla sicurezza del territorio e alla creazione di invasi ossia di disponibilità liquide nei periodi siccitosi. Se, diversamente, vi fosse stato un intervento tempestivo mediante il finanziamento delle numerose casse di espansione, alcune già progettate ma mai eseguite, i danni al territorio e alle popolazioni colpite sarebbero stati notevolmente ridimensionati, inoltre con le contestuali operazioni di riduzione delle perdite si sarebbe preservata la preziosa risorsa idrica. Occorre evidenziare anche il ritorno di carattere economico di tali interventi in quanto la disponibilità di acqua per l'irrigazione, anche durante le stagioni poco piovose, permette il

¹²⁶ Andrea Quaranta, La tutela del territorio e della risorsa idrica nel PNRR: criticità ... e immaginazione, *Ambiente & sviluppo*, 7/2021, par. "La tutela del territorio e della risorsa idrica".

sostentamento degli agricoltori e delle coltivazioni sempre più a rischio. Le azioni sono inoltre dirette a valorizzare anche un sistema basato sull'economia circolare sostenendo progetti di riciclo e riutilizzo dei materiali, oltre alla promozione di pratiche agricole sostenibili. Per accelerare la transizione ecologica è necessario prevedere investimenti significativi in ricerca e sviluppo per promuovere tecnologie verdi, come ad esempio lo sviluppo di una filiera dell'idrogeno verde ovvero la modernizzazione delle reti di distribuzione dell'energia. Ulteriore settore ove sono concentrati diversi studi è quello dei sistemi di accumulo energetico i quali necessitano di un potenziamento affinché garantiscano la stabilità della rete e massimizzino l'utilizzo delle energie rinnovabili.¹²⁷

Un altro pilastro del PNRR è il processo di digitalizzazione reso necessario a seguito delle evidenti carenze di carattere infrastrutturale di cui l'intero Paese soffre e per la promozione di una Pubblica Amministrazione capace di fornire servizi pubblici più efficienti e accessibili ai cittadini. Il piano prevede la diffusione della banda ultralarga e del 5G su tutto il territorio nazionale, in particolare nelle aree rurali e marginalizzate, al fine di garantire l'accesso equo ai servizi digitali e sostenere lo sviluppo di nuove tecnologie. Il capitolo di spesa circa la digitalizzazione, l'innovazione e la competitività del sistema produttivo ammonta a circa 40 miliardi di euro ripartito in diverse aree tra cui la digitalizzazione della pubblica amministrazione, la promozione dell'innovazione e della ricerca e il supporto alle imprese. L'obiettivo del piano nazionale italiano è di trasformare in profondità la PA, considerato che quest'ultima si trova al di sotto della media europea circa l'innovazione tecnologica, definendo quindi un sistema tale per cui gli enti pubblici divengano veri e propri "alleati" dei cittadini e delle imprese¹²⁸. A tal proposito, alla modernizzazione dei servizi pubblici sono affidati 9,75 miliardi di euro con l'obiettivo di digitalizzare i servizi sanitari, con l'introduzione di sistemi di telemedicina e di cartelle cliniche elettroniche, e i servizi giudiziari, con la riduzione dei tempi e l'efficientamento del sistema giudiziario.¹²⁹

Il PNRR prevede inoltre 11,44 miliardi di euro per la promozione dell'innovazione e della ricerca con l'obiettivo di sostenere lo sviluppo di nuove tecnologie e migliorare la competitività del sistema produttivo italiano. Questo punto include il sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica, con l'istituzione di nuovi centri di ricerca e lo sviluppo di partenariati

¹²⁷ Governo Italiano, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. (<https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR.pdf>)

¹²⁸ Indra Macrì, Il PNRR italiano per la digitalizzazione e l'innovazione della Pubblica Amministrazione, *Azienditalia*, 1/2022, par. "Digitalizzazione, innovazione e sicurezza della Pubblica Amministrazione".

¹²⁹ Governo Italiano, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. (<https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR.pdf>)

pubblico-privati, nonché il sostegno alle start-up e alle piccole-medie imprese innovative al fine di assistere l'imprenditorialità e la creazione di nuovi posti di lavoro. La pianificazione mira a sostenere anche le imprese già avviate, con un fondo di 19,44 miliardi di euro, rafforzando la loro competitività e promuovere la crescita economica: tale contributo incentiva l'adozione di tecnologie digitali, la sensibilizzazione circa la formazione digitale ovvero lo sviluppo di una catena di produzione sostenibile.

Il pacchetto di aiuti, fin d'ora esposto, è preceduto da una fase pandemica dell'intero Paese quindi, tra i vari punti d'azione, è previsto certamente il rafforzamento del sistema sanitario il quale ha dimostrato la necessità di un strutture sanitarie più robuste e resilienti. Significativi investimenti, pari a 15,63 miliardi di euro, sono diretti alla modernizzazione delle infrastrutture sanitarie, alla formazione del personale medico e alla promozione della ricerca scientifica ma, in particolar modo, alla medicina di prossimità, capace di introdurre servizi più capillari sul territorio efficaci e tempestivi. Ben 9 miliardi di euro, di cui 7 del PNRR, sono destinati alla modernizzazione delle infrastrutture sanitarie includendo la costruzione di nuovi ospedali e la ristrutturazione degli ospedali esistenti con l'integrazione di nuove tecnologie e attrezzature mediche. Anche il sistema sanitario nazionale viene coinvolto nei vari progetti di ricerca ed innovazione volti ad implementare nuove terapie con l'obiettivo di elevare la qualità del cure fornite alla collettività: si interviene nella formazione del personale medico e sanitario e alla costituzione di nuovi centri di ricerca nonché la promozione di partenariati pubblico-privati. La restante parte dei fondi sono destinati al miglioramento dell'accesso ai servizi sanitari, ampliando così la copertura ed abbattere le disuguaglianze sociali oggi presenti, e a sussidi diretti a finanziare servizi di telemedicina e di assistenza domiciliare¹³⁰, in particolare a favore delle aree rurali e svantaggiate, nonché di programmi di prevenzione e di promozione della salute.¹³¹

Il piano si occupa anche di inclusione sociale e territoriale stanziando 19.86 miliardi di euro diretti ad abbattere le forti disuguaglianze economiche e sociali presenti nel paese ed affermate con la crisi pandemica. La strategia mira a promuovere politiche occupazionali, in particolare quella giovanile e femminile, e agevolative per l'accesso ai servizi essenziali nelle aree più svantaggiate. Un'attenzione particolare è diretta al Sud Italia, in tal senso anche il

¹³⁰ Antiniska Buonanno, Paola Cosmai, Il PNRR Salute: dalla riforma dell'assistenza territoriale alla telemedicina in attesa dei nuovi l.e.a., Azienditalia, 7/2022.

¹³¹ Governo Italiano, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
(<https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR.pdf>)

Decreto Coesione (D.L. n. 60/2024) ha definito degli aiuti all'autoimpiego,¹³² ove sono previsti interventi specifici con l'obiettivo di colmare il divario economico e infrastrutturale tra le diverse regioni del paese. Tale dinamica, espressa anche in precedenza in tema di CER, si manifesta e si espande ancora oggi anche in progetti di resilienza energetica: i responsabili del monitoraggio circa l'attuazione dei progetti PNRR devono porre attenzione sulla presenza di questo gap affinché la transizione energetica non interessi solo una parte del Paese. Inoltre, si destinano risorse importanti in istruzione, basti pensare alle riforme e agli investimenti promossi nell'ambito universitario,¹³³ e formazione professionale al fine di migliorare la qualità della scuola e favorire l'occupabilità dei giovani nonché delle fasce più svantaggiate della popolazione. A favore di quest'ultimi il piano prevede l'introduzione di incentivi per l'assunzione di giovani e donne, concretizzabili con esoneri contributivi,¹³⁴ ovvero per l'avvio di nuove imprese.¹³⁵

Infine, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza rappresenta un'opportunità unica per l'Italia di rilanciare la propria economia e di costruire un futuro più sostenibile e inclusivo operando in svariati settori, dall'ambiente alla disuguaglianza sociale. Nel medio-lungo termine si pongono degli obiettivi molto ambiziosi per i quali è necessario gestire i fondi in modo strategico ma soprattutto trasparente. Come per il progetto delle CER, anche in questo caso alla base di tutto vi è la partecipazione attiva, infatti gli obiettivi sottoscritti non si concretizzano mediante coercizione, pertanto gli enti pubblici, di ogni ordine e grado, detengono l'onere di promuovere un coinvolgimento della società civile.

Il percorso legislativo italiano in tema di energie rinnovabili, a differenza di molti altri Stati mitteleuropei, si è sempre contraddistinto da una normativa poco chiara e dunque meno efficace in tema di sostegno e conversione alle fonti di produzione di energia rinnovabile. Con la promozione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza si sono movimentate importanti somme, sia del bilancio comunitario che nazionale, per raggiungere dunque la tanto ambita transizione verde la quale si perfezionerà appieno solo nel caso in cui l'allocazione delle risorse avvenga in modo efficiente. Occorre dunque intervenire sulla burocrazia italiana, solitamente molto lenta e rigida, al fine di evitare eventuali ritardi nell'esecuzione dei progetti nonché limitare la dispersione in numerose opere le quali potrebbero manifestarsi non prioritarie o,

¹³² Eufanio Massi, Aiuti all'autoimprenditorialità, *Diritto & Pratica del Lavoro*, 23/2024, par. "Resto al Sud 2.0".

¹³³ Giulio Vesperini, Università e PNRR, *Giornale di diritto amministrativo*, 2/2023.

¹³⁴ Federico Gavioli, Esoneri contributivi per giovani e donne, *Pratica Fiscale e Professionale*, n. 30 del 29 luglio 2024.

¹³⁵ Governo Italiano, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. (<https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR.pdf>)

ancor peggio, inefficaci per il raggiungimento degli obiettivi. La corretta ripartizione, come analizzato precedentemente, rappresenta uno dei più grandi fattori di incertezza: la disponibilità di ingenti fonti di finanziamento è certamente utile solo nel caso in cui questa sia accompagnata dalla presentazione di progetti, specificatamente documentati e realizzabili, che a loro volta stimolino anche l'investimento di ulteriori capitali privati, incrementando così l'effetto generale del piano nazionale. La mancata concretizzazione di tale situazione comporterebbe il fallimento del progetto nazionale, infatti, come premesso anche nel primo paragrafo, i finanziamenti ottenuti non sono a titolo gratuito, o almeno in parte, quindi rappresentano un vero e proprio costo per il bilancio dello Stato. I fondi richiesti sono costituiti da mutui agevolati i quali entrano di diritto nel conteggio del debito nazionale, invece, i restanti sono sovvenzioni a fondo perduto che però indirettamente ricadono comunque sull'Italia, in qualità di membro dell'Unione Europea. È necessario quindi che il piano di rilancio economico, accompagnato dalle doverose riforme strutturali, dia miglioramenti nel lungo termine e non solo benefici nel breve, diversamente verrebbe compromessa la stabilità economica del Paese. Il tema delle riforme costituisce un capitolo molto complesso in quanto spesso viene posta resistenza da parte di una parte della società, ostile al cambiamento e preoccupata di perdere le posizioni finora ricoperte: guardando al caso italiano tale situazione è di possibile riscontro nella riforma della giustizia e della pubblica amministrazione. Nonostante ciò, la sfida più decisiva è rappresentata dalle dinamiche sociali in quanto gli interventi previsti non saranno sufficienti per colmare le disuguaglianze oggi presenti nel Paese però il programma deve garantire che le eventuali risorse vengano distribuite equamente, ripartendo così benefici a tutta la popolazione senza creare ulteriori divari.

2.2 Transizione energetica: ruolo del Terzo settore

La transizione energetica rappresenta uno degli obiettivi principali della politica ambientale globale, mirata a ridurre le emissioni di gas serra e a promuovere l'uso di fonti energetiche rinnovabili. Questo processo viene promosso e sostenuto mediante diversi interventi operati dagli enti pubblici, spesso finanziatori degli stessi, ma anche da soggetti privati capaci di cogliere l'opportunità di creare investimenti verdi e sostenibili. Tuttavia è necessario evidenziare anche il ruolo che può rivestire nelle varie aree di azione il mondo del Terzo settore costituito da tutte le associazioni e organizzazioni accomunate da un'assenza di uno scopo di lucro ma anche dalla caratteristica territorialità.

Anzi, il Terzo Settore può divenire un vero e proprio facilitatore del Piano nazionale di ripresa e resilienza non soltanto in tema ambientale ma anche di inclusione e ricerca di soluzioni innovative a beneficio della collettività. Infatti, le organizzazioni possono ricoprire un posto interessante in tema di promozione delle energie rinnovabili mobilitando l'opinione pubblica a favore della transizione energetica. I soggetti associativi svolgono un ruolo essenziale nell'educazione e sensibilizzazione delle comunità locali riguardo ai benefici delle energie rinnovabili come il solare, l'eolico e la biomassa nonché delle nuove forme di condivisione energetica. Infatti, il terzo settore può essere una delle forme giuridiche che una Comunità energetica rinnovabile può ricoprire, dunque questo progetto permetterebbe ai cittadini di diventare produttori e consumatori di energia rinnovabile di queste “città e comunità sostenibili”, riducendo la dipendenza dai combustibili fossili e garantendo l'accesso a prezzi accessibili a servizi energetici affidabili e moderni.¹³⁶

Costituire una Comunità Energetica Rinnovabile o una configurazione di Autoconsumo Collettivo è un processo complesso che coinvolge aspetti sociali, tecnici e burocratici. Tale processo può essere suddiviso in sette fasi principali. Il primo passo consiste nell'elaborare un'idea progettuale precisa, individuando gli obiettivi sociali, economici e ambientali che si intendono raggiungere in collaborazione con un gruppo iniziale di soggetti interessati. Non esiste una regola specifica riguardo alla modalità di promozione della Comunità Energetica che può essere avviata da cittadini, amministrazioni pubbliche, piccole e medie imprese (PMI) o una combinazione di questi soggetti. Il processo si avvia condividendo l'iniziativa, quindi coinvolgendo un gruppo di amici o potenziali interessati, successivamente, dopo aver formato il gruppo iniziale di soggetti, si procede con la definizione di un progetto preliminare. Quest'ultimo deve includere le finalità dell'iniziativa, l'area di sviluppo, il possibile modello economico e le ricadute sociali, solidali, ambientali ed economiche della comunità energetica identificando quindi le possibili superfici per la realizzazione degli impianti. Una pianificazione partecipata e corretta è essenziale per ottenere i benefici desiderati, dunque è fondamentale analizzare il contesto sociodemografico dell'area in cui si intende sviluppare l'iniziativa. Completato il progetto preliminare, si avvia una campagna di comunicazione finalizzata a raccogliere le prime adesioni e identificare i ruoli di ciascun potenziale partecipante: è importante ricordare che una comunità energetica deve essere composta da soggetti i quali possono entrare e uscire liberamente secondo le regole stabilite all'atto della costituzione. In seguito al completamento delle operazioni precedenti, è possibile passare alla stesura dello

¹³⁶ Andrea Gaeta, Maurizio Nadalutti, Le Comunità Energetiche Rinnovabili come “strumento” funzionale allo sviluppo sostenibile, *il fisco*, 22/2024, par. 4 “Come le Comunità Energetiche Rinnovabili possono contribuire a raggiungere gli obiettivi di sostenibilità”.

Studio di Fattibilità: questo documento, redatto da esperti del settore in collaborazione con i partecipanti, verifica la sostenibilità economica e sociale del progetto nonché il perimetro operativo attraverso le mappe pubblicate dai distributori. Lo Studio di Fattibilità è fondamentale per valutare la producibilità dell'impianto scelto e i profili di consumo dei diversi partecipanti al fine di massimizzare il consumo e la condivisione dell'energia prodotta ottenendo così il massimo degli incentivi.¹³⁷ La quinta fase riguarda la costituzione formale della Comunità Energetica la quale, in base alle normative italiane, può assumere diverse forme giuridiche caratterizzate da un iter specifico. Il penultimo passaggio consiste nella realizzazione dell'impianto di energia rinnovabile che deve essere dimensionato in base agli obiettivi iniziali e al numero di utenti coinvolti. A seguito della costituzione dell'infrastruttura si procede alla registrazione della configurazione di autoconsumo collettivo sul portale del Gestore dei Servizi Energetici (GSE): quest'ultimo valuta la richiesta entro 90 giorni, consentendo così l'accesso alla valorizzazione dell'energia prodotta e consumata dalla comunità energetica. Queste sette fasi riassumono il processo articolato e integrato che porta alla costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile o di una configurazione di Autoconsumo Collettivo, un'iniziativa che, se ben pianificata e gestita, può offrire significativi benefici sociali, economici e ambientali favorendo l'autosufficienza energetica a livello locale.¹³⁸

In riferimento alla missione del PNRR denominata "Istruzione e Ricerca", dal Terzo Settore possono nascere anche realtà incubatrici di innovazione, sperimentando nuove tecnologie e modelli di business che possono accelerare la transizione energetica poiché le organizzazioni no profit godono di maggiore flessibilità rispetto alle grandi aziende, testando la fattibilità di soluzioni innovative capaci poi di essere riprodotte a livello più ampio.

Nonostante il contributo significativo, il Terzo Settore affronta diverse sfide nella promozione della transizione energetica tra cui la mancanza di finanziamenti stabili e sufficienti, la necessità di competenze tecniche avanzate e la difficoltà di influenzare politiche pubbliche in maniera efficace. Tuttavia la crescente consapevolezza ambientale, l'aumento delle fonti di finanziamento verde come il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza e il supporto crescente da parte delle istituzioni pubbliche possono amplificare l'impatto del terzo settore nella transizione energetica.

Dunque è facile evidenziare che il mondo del Terzo Settore e lo stesso PNRR godono di molti valori ed obiettivi comuni, infatti uno degli risultati principali del piano europeo è

¹³⁷ Massimo Bianchi, Comunità Energetiche Rinnovabili ed Enti locali, Azienditalia, 3/2023, par. "Il processo di work planning e di costituzione di una CER".

¹³⁸ Katuscia Ero, Le comunità energetiche rinnovabili (e solidali), Rivista Impresa Sociale 1/2023.

ridurre le disuguaglianze sociali ed economiche delle quali il Terzo Settore si è sempre occupato fornendo servizi essenziali alle fasce più vulnerabili della popolazione.¹³⁹ Anche in tema di investimenti significativi nella digitalizzazione del Paese le organizzazioni svolgono un ruolo importante in quanto fungono da facilitatori e attivi promotori di un'alfabetizzazione digitale inclusiva in particolar modo nelle zone più svantaggiate del paese e nei confronti dei soggetti più deboli di questa società, anziani e giovani. Il piano comunitario non dimentica una particolare attenzione allo sviluppo delle aree interne e rurali, dove il terzo settore è spesso l'unico attore in grado di garantire servizi essenziali e promuovere lo sviluppo locale.

Tuttavia il ruolo del Terzo Settore viene espressamente contemplato solo nella quinta missione ossia “inclusione e coesione”, quale programma composto da obiettivi trasversali all'interno del Piano nazionale, tuttavia questo non indica in alcun modo un ridimensionamento dei compiti che possono svolgere le organizzazioni. Pertanto, al fine di valorizzare l'operato del Terzo Settore nei vari ambiti come espresso in precedenza, il programma avrebbe dovuto integrare dei richiami specifici, limitandosi invece ai soli servizi sociali territoriali, all'emarginazione personale, alla rigenerazione e al decoro urbano, allo sport come strumento di coesione sociale. Il Piano non sembra integrare nel suo complesso l'azione degli enti, nel rispetto degli strumenti di co-programmazione, co-progettazione e convenzione previsti dalla Riforma. Infatti, la pubblica amministrazione esecutrice può ricorrere, a sua discrezione, alla sola co-progettazione come inserito nel Piano in relazione alla missione 5: “*L'azione pubblica potrà avvalersi del contributo del TS*”¹⁴⁰.

Pertanto queste risorse straordinarie rappresentano un'opportunità per supportare iniziative sociali le quali permettono di ampliare il proprio impatto e di sperimentare nuove soluzioni per i problemi socio-economici del Paese. Per realizzare un programma che risulti significativo è necessario attuare un maggiore coordinamento con le istituzioni pubbliche per una gestione finanziaria adeguata ad attuare progetti complessi.

¹³⁹ Michele Tamponi, La Riforma del Terzo Settore: obiettivi, soluzioni, problemi aperti, Rivista di diritto civile, 5/2023, par. 6 “il ruolo del TS nel PNRR.”.

¹⁴⁰ Governo Italiano, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. (<https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR.pdf>)

2.2.1 Terzo Settore e la tutela costituzionale dell'Ambiente

Come finora esposto, il Terzo Settore funge un ruolo cruciale soprattutto in relazione agli interventi di coesione ed inclusione ma non è in alcun modo escluso o secondario l'impatto che possono fornire anche a favore della transizione energetica: ne sono esempio concreto le comunità energetiche rinnovabili le quali sempre più spesso ricorrono alla veste di associazione.

A garanzia della propria posizione vi è la modifica dell'articolo della Carta Costituzionale la quale recita *“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.”*¹⁴¹ Dunque la tutela dell'ambiente, come descritto in Costituzione, viene affidata alla Repubblica quale entità descritta all'articolo 114 del Testo fondamentale il quale recita *“La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato”*¹⁴², mentre all'articolo 118 ultimo comma si dispone che *“Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”*¹⁴³. L'elenco dei soggetti pubblici sopra elencati nelle norme 114 e 118 è simile ed equiparabile quindi sostituibile con un unico termine, Repubblica. Valorizzando tale considerazione, sarebbe possibile riscrivere l'ultimo comma dell'articolo 118 come: *“La Repubblica favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”*. In tal modo, è possibile mettere ancora più in evidenza l'importanza che la Costituzione attribuisce all'autonoma iniziativa dei cittadini per lo svolgimento di attività di interesse generale. Pertanto, questo termine non può riferirsi esclusivamente ai poteri pubblici o agli apparati da essi composti (Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato) ma anche all'insieme dei soggetti pubblici e privati che compongono la comunità nazionale. Quindi in senso materiale e non formale, costituiscono la Repubblica le autonomie funzionali (Università, Scuole, Camere di commercio), le cooperative sociali, le fondazioni originate da atti di legge, le organizzazioni di rappresentanza degli interessi economici degli associati, le cooperative di produzione e lavoro, quelle di consumo e

¹⁴¹ Articolo 9 della Costituzione Italiana.

¹⁴² Articolo 114 della Costituzione Italiana.

¹⁴³ Articolo 118 della Costituzione Italiana.

infine, tutti i soggetti che perseguono scopi di natura sociale, culturale e religiosa attraverso attività di interesse generale.

Perseguendo questa interpretazione, si deriva che gli Enti del Terzo Settore sono da considerare “cittadini associati” quindi destinatari del sostegno dei soggetti pubblici in conformità dell’ultimo comma dell’articolo 118 e dell’articolo 55 del Codice del Terzo Settore. D’altro canto, però, costituendo parte della Repubblica, spetta anche ad essi ai sensi del sopraccitato ultimo comma dell’articolo 118 il compito di “favorire” le autonome iniziative dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale. In quest’ottica, assumono dunque una responsabilità pubblica alla pari con i soggetti pubblici per l’attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà.¹⁴⁴

Pertanto, in considerazione dei valori costituzionali, la tutela della natura normata all’articolo 9 non viene affidata in esclusiva allo Stato ma a tutti gli organi pubblici, ai cittadini e alle altre componenti sociali. A valorizzare ancor più la necessità di un intervento più complesso e organizzato è la presenza dell’interesse delle “future generazioni” per il quale è necessaria una coesione tipica dell’operatività del Terzo Settore. Quest’ultimo si posiziona dunque come un attore chiave nella realizzazione dello sviluppo sostenibile, all’interno del contesto dei 17 obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, dimostrando così di poter contribuire sia ai goals di tutela ambientale sia a quelli relativi all’energia.¹⁴⁵ La capacità del Terzo settore di individuare e rispondere ai bisogni emergenti della società rappresenta un valore aggiunto nel processo di sviluppo sostenibile capace di avviare la costruzione di una società più equa e solidale. Le organizzazioni afferenti al Terzo Settore, essendo vicine alle realtà locali, possono rafforzare la transizione sostenibile tramite una partecipazione attiva della collettività nonché detengono gli strumenti per attivare delle campagne efficaci di sensibilizzazione in tema. D’altro canto, l’intero settore soffre la mancanza o la limitata presenza di risorse finanziarie nelle attività ordinarie: questo aspetto condiziona l’influenza degli enti sui processi decisionali, anzi, spesso la sussistenza degli stessi è dipesa proprio dai bandi e finanziamenti degli organi statali. La consapevolezza sociale ed ambientale è in costante evoluzione assumendo varie forme le quali si concretizzano in numerosissime associazioni che operano in modo indipendente. Tale frammentazione può rappresentare una criticità in quanto si disperdono le forze a disposizione, limitando così gli impatti effettivi sul sistema.

¹⁴⁴ Gregorio Arena, Sussidiarietà orizzontale ed enti del Terzo Settore, *Rivista Impresa Sociale*, 3/2020.

¹⁴⁵ Forum Terzo Settore, *Il Terzo Settore e gli obiettivi di sviluppo sostenibile – Rapporto 2017*, Dicembre 2017.

2.2.2 Le attività di interesse generale e la transizione energetica

Il D.lgs 117/2017, comunemente conosciuto come Codice del Terzo Settore, ha posto come requisito costitutivo per gli Enti del Terzo Settore lo svolgimento di almeno un'attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5 dello stesso provvedimento quale distintivo degli ETS. Questa caratteristica, insieme certamente all'assenza di scopo di lucro, concorre alla definizione dell'identità dello stesso soggetto e al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale tipiche di un ETS.¹⁴⁶ Dunque, con la particolare eccezione delle imprese sociali di inserimento lavorativo, un soggetto può essere parte della categoria ETS solo se effettua lo svolgimento in via principale o esclusiva di almeno un'attività di interesse generale nel rispetto della normativa vigente in quel particolare ambito., infatti la mancata attuazione delle stesse comporta la revoca della qualifica di Ente del Terzo Settore. Mediante lo svolgimento di queste, si attua quindi l'articolo 1 del Codice del Terzo Settore dove si dichiara di “*perseguire il bene comune, elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale*”¹⁴⁷.

La normativa pre-riforma richiamava le attività di utilità sociale, ora ridenominate in attività di interesse generale poiché più vicine ai bisogni della società nonché compatibilmente al principio di sussidiarietà divenuto dal 2001 costituzionalmente riconosciuto.

L'articolo 5 del CTS elenca tutte le 26 categorie delle attività di interesse generale circa vari ambiti di applicazione permettendo comunque anche l'esecuzione di attività diverse nel caso in cui queste vengano espresse nello statuto e nei limiti previsti dalla legge.¹⁴⁸ Tali materie devono tuttavia ricoprire un ruolo meramente secondario e strumentale con l'obbligo in capo all'organo amministrativo di documentare il carattere secondario nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa oppure nella nota integrativa al bilancio, pertanto devono risultare a sostegno, supporto e promozione delle finalità istituzionali dell'ETS. In fase di modifica o di prima redazione dello statuto, gli Enti del Terzo Settore sono tenuti dunque ad inserire con precisione, ad esclusione delle imprese sociali, le attività ammesse ed anche le eventuali diverse. L'individuazione corretta connessa alla modalità di svolgimento, sia a titolo gratuito che oneroso, è utile a definire la natura commerciale della stessa materia e, di conseguenza, dell'ente nel suo complesso. Inoltre, la selezione delle attività di interesse

¹⁴⁶ Franco Anelli, Andrea Fusaro, Vincenzo Roppo, Gli Enti del Terzo Settore, Giuffrè, 2022, cap. 4 “Gli Enti del Terzo Settore”.

¹⁴⁷ Articolo 1 del D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

¹⁴⁸ Davide Palazzo, Le attività di interesse generale del terzo settore tra sussidiarietà e valori costituzionali, Diritto amministrativo, 2/2022, par. 6.2 “La soluzione accolta nel Codice del terzo settore: predeterminazione normativa delle attività di interesse generale?”.

generale effettivamente svolte rappresentano una garanzia di continuità della condizione di ETS, infatti non sarebbe conforme alla normativa l'eventuale attività che, seppur elencata all'articolo 5 del CTS, non sia ricompresa nello statuto tra le attività ammesse, comportando quindi la perdita della condizione della natura di ETS. Pertanto risulta necessario redigere uno Statuto con una descrizione completa e rigida dell'oggetto sociale oppure delle attività di interesse generale che si intendono svolgere e dunque qualificanti lo stesso ETS. È inoltre importante evidenziare che alcune delle attività di interesse generale sono normate da una specifica disciplina, non necessariamente sempre statale, perciò al momento della sua applicazione sarà onere degli amministratori verificare le disposizioni in vigore nel rispetto della competenza legislativa, nazionale o regionale.

Per quanto concerne le attività diverse, non basta che queste siano concesse all'interno dello statuto ma, ai sensi del decreto 19 maggio 2021 n. 107 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, queste sono soggette a criteri e limiti applicativi in termini quantitativi e qualitativi. I primi riguardano la secondarietà delle attività la quale è verificabile, in ogni esercizio, tramite alcune condizioni: i ricavi delle attività diverse non superano il 30% delle entrate totali e non raggiungono il 66% dei costi complessivi sopportati dall'ETS. Occorre precisare però che nel calcolo di quest'ultima percentuale è necessario comprendere i costi figurativi relativi all'impiego dei volontari, il valore normale delle erogazioni gratuite di denaro e delle cessioni o erogazioni gratuite di beni o servizi nonché la differenza tra il valore normale dei beni o servizi acquistati per lo svolgimento dell'attività statutaria ed il costo effettivo di acquisto. Per individuare il valore degli oneri figurativi è necessario fare riferimento al numero degli iscritti al registro volontari, normato all'articolo 17 comma 1 del CTS, e al numero di ore di volontariato effettivamente prestato remunerate nel rispetto della retribuzione oraria lorda prevista per la corrispondente qualifica dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del D.lgs. 81/2015.¹⁴⁹ L'aspetto qualitativo si definisce nella strumentalità delle stesse attività diverse quindi nell'esercizio in via esclusiva per la realizzazione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'organizzazione. Anche in questo caso, si pone in capo all'organo amministrativo di porre in evidenza nella documentazione di bilancio, disciplinata all'art. 13 del Codice del Terzo Settore, il criterio scelto per la verifica della secondarietà delle attività diverse.

Tra le tipologie di attività di interesse generale introdotte vi sono: *“interventi sociali a favore delle persone disabili, prestazioni socio-sanitarie, attività con finalità educativa tra cui*

¹⁴⁹ Decreto 19 maggio 2021 n. 107 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

educazione, istruzione e formazione professionale, servizi finalizzati alla salvaguardia ambientale e delle risorse naturali, tutela del paesaggio e del patrimonio culturale, formazione universitaria e post-universitaria, ricerca scientifica, gestione di attività culturali e ricreative con fini di promozione del volontariato, organizzazione di attività turistiche di interesse sociale, prevenzione del bullismo e contrasto della povertà educativa, cooperazione allo sviluppo, attività a favore delle filiere del commercio equo e solidale o in particolare a rapporti commerciali con zone svantaggiate, inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro, alloggio sociale di carattere residenziale temporaneo, accoglienza umanitaria, agricoltura sociale, attività sportive dilettantistiche, cessione gratuita di beni o erogazione di denaro, promozione della cultura della legalità, tutela dei diritti della persona umana, cura di procedure di adozione internazionale, protezione civile e riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata”¹⁵⁰. L’elenco delle attività di interesse generale può essere soggetto a modifiche con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.¹⁵¹

Infatti, un’integrazione è avvenuta mediante l’articolo 3-septies del Decreto Legge n. 57 del 29 maggio 2023, inserito durante il processo di conversione della legge n. 95 del 26/07/2023, circa la definizione di misure urgenti per il settore energetico il quale integra all’articolo 1 comma 1 lettera e) del Codice del Terzo Settore si sostituisce la precedente dicitura con “*alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all’accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199*” definendo così un nuovo ambito di applicazione per gli ETS. L’eguale integrazione è avvenuta anche per le imprese sociali dunque al comma primo dell’articolo 2 del D.lgs. 112/2017, lettera e) aggiungendo “*, nonché alla produzione, all’accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199*”. In tal modo, il legislatore stabilisce esplicitamente che l’ente del Terzo Settore, incluse anche le imprese sociali, può svolgere, come attività di interesse generale principale o esclusiva, quella relativa alla produzione, accumulo e condivisione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo. Questa innovazione è particolarmente rilevante poiché permette alle comunità energetiche rinnovabili di assumere la qualifica di ente del Terzo Settore in

¹⁵⁰ Articolo 5 del D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)

¹⁵¹ Redazione “Cantiere Terzo Settore”, Attività di interesse generale e diverse, 22 Marzo 2019.

(<https://www.cantiereterzosettore.it/riforma/ets-ente-del-terzo-settore/attivita-di-interesse-generale-e-secondarie/>)

considerazione delle modifiche apportate all'articolo 5, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo 117/2017 e l'articolo 2, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo 112/2017.

Precedentemente la mancanza di una previsione specifica rendeva difficoltosa l'inclusione di tali attività nelle diverse categorie di attività di interesse generale: spesso si consideravano parte della lettera w) normante “*promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici (...) e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*” ma tale classificazione risultava inadeguata. Con la pubblicazione del nuovo intervento normativo, le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) che desiderano essere classificate come Terzo Settore devono adottare le forme giuridiche ordinariamente previste per gli Enti del Terzo Settore (ETS). Generalmente, queste forme giuridiche comprendono associazioni e fondazioni, tuttavia vi è la possibilità di valutare ulteriori forme concesse dalla disciplina delle imprese sociali. Infatti, in conformità con i requisiti stabiliti dal Decreto Legislativo 112/2017, le comunità possono essere costituite formalmente non solo come società cooperative ma anche come società di capitali. Quest'ultima veste tende però ad essere esclusa per le CER, considerato il caratteristico scopo lucrativo il quale contrasta con gli obiettivi fondanti delle comunità energetiche rinnovabili nel contesto del Terzo Settore.¹⁵²

Le attività di interesse generale costituiscono la base operativa delle organizzazioni del Terzo Settore le quali devono, ai sensi della normativa vigente, promuoverle a tutela della collettività. In questi anni, grazie alle previsioni legislative in tema di amministrazione condivisa e alla perseveranza di diversi volontari, si assiste all'ingresso delle associazioni in nuovi settori e ambiti diversi dal passato ma riscontrati utili oggi, a supporto anche di attività prima promosse dalle pubbliche amministrazioni locali. Dunque non sarà una sorpresa se nel prossimo futuro il Terzo Settore si occuperà di ulteriori materie nel pieno rispetto e a favore della concretizzazione della sussidiarietà orizzontale richiamata in Costituzione. Pertanto la dicitura contenuta nel Codice del Terzo Settore circa l'integrazione o modifica di alcune materie rende il quadro normativo flessibile ma soprattutto aggiornato alle nuove esigenze della collettività soddisfatte dalle realtà locali, bisognose di tutela e di forme di collaborazione con lo Stato e le sue diramazioni territoriali.

¹⁵² Paola Rivetti, Nel Terzo settore produzione, accumulo e condivisione di energia a fini di autoconsumo, Eutekne.info, 7 Agosto 2023.

Nei precedenti capitoli sono state trattate con precisione le norme e i criteri mediante i quali una comunità energetica può operare, valutando successivamente anche il ruolo importante assegnato a queste nuove realtà sociali dai vari piani nazionali ed europei. Infatti, in conformità con il principio di sussidiarietà orizzontale costituzionalmente integrato nell'ordinamento, si riconosce l'importanza di queste nuove figure a livello territoriale alle quali la Repubblica, nel senso più ampio e nobile del termine, deve concedere sostegno e supporto alle iniziative nonché autonomia nel proprio operare nell'interesse generale della collettività. Come affermato in precedenza, un modello di CER può essere certamente avviato come un Ente del Terzo Settore, con le relative opportunità e limiti, infatti analizzando la distribuzione, lo sviluppo e le modalità organizzative adottate dalle varie CER italiane si evidenzia una stretta connessione con le realtà del Terzo Settore. I vari punti di analisi a seguire esposti mirano dunque a esplorare in dettaglio l'integrazione tra le comunità energetiche rinnovabili e il Terzo Settore, con particolare riguardo alla struttura, all'operatività e al rapporto con le istituzioni pubbliche.

3.1 Modello di Governance

La concretizzazione di un progetto di Comunità energetica rinnovabile implica, oltre alle fasi preliminari e agli elementi fondamentali precedentemente esposti, la definizione di un sistema di governance capace di incentivare la partecipazione attiva come previsto dalla normativa vigente in materia. Come descritto al primo capitolo, la CER può rivestire numerose forme giuridiche, definite e scelte in conformità con le intenzioni e le linee d'indirizzo promosse dai membri fondatori: un gruppo che propende ad un uso esclusivamente sociale della struttura si avvicinerà al mondo del no profit, diversamente potrebbe optare per un sistema a carattere cooperativo contraddistinto dal fine mutualistico. Tuttavia è necessario evidenziare che le indicazioni fornite alle CER dal legislatore presentano rilevanti e preziose similarità con le configurazioni di gestione applicate nei soggetti senza scopo di lucro afferenti al Terzo Settore, come quelli costituiti in forma giuridica di associazione, fondazione di partecipazione, cooperative sociali e imprese sociali. Tale aspetto assume un'importanza considerevole in quanto la governance degli ETS è stato uno dei temi oggetto della Riforma del Terzo Settore la quale ha ridefinito un nuovo inquadramento normativo per i soci, volontari e amministratori, assimilandoli sempre più ai soggetti normati nel Libro V del Codice Civile.

Le comunità energetiche nascono come un segnale di sostenibilità ambientale ed energetica che parte “dal basso”, forte dell’elevazione costituzionale della sussidiarietà orizzontale, volte a divenire in alcuni casi una vera e propria realtà di quartiere. Quindi, considerati i soggetti promotori ovvero appartenenti, lo Stato, nel senso più ampio del termine, deve fungere da facilitatore dell’intero sistema predisponendo un doveroso sostegno di carattere economico ma soprattutto burocratico e legislativo che semplifichi drasticamente l’avvio e la successiva gestione della CER, senza ricorrere dunque in elevati costi di gestione della stessa. L’obiettivo centrale è incrementare la resilienza delle piccole comunità locali come avvenuto in tutta Europa con ampissimi successi di carattere certamente economico, in termini di risparmi per le famiglie, ma in particolar modo ritorni di tipo ambientale. Vi è dunque la necessità di predisporre delle formule e delle costruzioni che tengano conto del perimetro, ossia della popolazione partecipante, e la definizione di sistemi di fonti di energia rinnovabile compatibili morfologicamente con il territorio sul quale si sviluppa il progetto.

Una prima considerazione può riguardare gli stessi membri dell’organizzazione: in passato comunemente chiamati associati, ora individuabili come e veri propri soci in quanto all’articolo 4 del D.lgs. 117/2017, elenco degli Enti del Terzo Settore, vengono disciplinate anche le imprese sociali, le cooperative sociali, le società di mutuo soccorso ovvero ulteriori categorie di enti le quali sono caratterizzate, da sempre e per loro natura, dalla presenza di soci. Questo può certamente rappresentare uno degli aspetti che mette in evidenza l’introduzione di una riforma normativa mirata dunque anche ad una commercializzazione o, per meglio dire, societarizzazione degli ETS, limitando così le diversità tra i soggetti no-profit e quelli collettivi contraddistinti da uno scopo lucrativo descritti nel Libro V del Codice Civile.¹⁵³ Una chiara vicinanza di carattere normativo con gli enti del Titolo V del Codice civile si evince anche dalle ulteriori disposizioni inserite nel Codice del Terzo Settore e già presenti per i soggetti afferenti alla veste societaria: all’articolo 12 viene richiamata la “denominazione sociale”, all’articolo 14 il “bilancio sociale” e all’articolo 15 i “libri obbligatori”. Inoltre, è possibile individuare in molti commi richiami a regole codicistiche di carattere societario come all’articolo 24 in tema di assemblea ove viene proposto, in quanto compatibile, l’articolo 2373 c.c. circa il conflitto di interessi in assemblea oppure l’articolo 2540 in tema di assemblee separate, ulteriore collegamento si riscontra all’articolo 26 normante l’organo amministrativo in cui al comma secondo si fa esplicito riferimento alle cause di ineleggibilità e di decadenza contenute nell’articolo 2382 c.c. Segue poi l’articolo 27 il cui dispositivo è formato da un solo comma

¹⁵³ Carlo Ibba, Codice del terzo settore e diritto societario, Rivista delle Società, Fascicolo 1 – Anno 2019, par. “L’applicazione del diritto societario nella legge-delega e nel decreto delegato”.

che si collega all'articolo 2475-ter c.c. regolando il conflitto di interessi, la medesima operazione la si può riscontrare anche all'articolo 28 circa la responsabilità dell'organo amministrativo ove, sempre al primo comma, si fa riferimento alle norme contenute nell'articolo 2392 c.c. e seguenti nonché all'articolo 2407 c.c.¹⁵⁴

Tuttavia il processo di “societarizzazione” degli enti del Terzo Settore non coinvolge tutti i soggetti presenti nel Libro I del Codice Civile, come ad esempio i partiti politici e i sindacati¹⁵⁵, nonostante la legge delega L. 206/2016 all'articolo 3 lettera b) disponesse di *“disciplinare, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi e di tutela dei creditori, il regime di responsabilità limitata degli enti riconosciuti come persone giuridiche e la responsabilità degli amministratori, tenendo anche conto del rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento degli enti medesimi”*¹⁵⁶. Al medesimo articolo alla lettera d) si prevedeva che le associazioni e le fondazioni esercenti stabilmente e prevalentemente attività d'impresa dovessero estendersi le disposizioni presenti ai titoli V e VI del Libro V del Codice civile, in quanto compatibili. Le regole commerciali divengono quindi applicabili anche agli ETS nonostante questi siano, per definizione, lontani dalla mera attività lucrativa, invece, i soggetti del libro primo sono coinvolti nelle introduzioni riguardanti le operazioni di trasformazione, fusione e scissione quindi le operazioni contenute all'articolo 98 del D.lgs. n. 117/2017.¹⁵⁷

È chiara ed evidente la volontà giustificata del legislatore ad uniformare i criteri normativi alla base del funzionamento dei soggetti lucrativi e no-profit, tuttavia buona parte del Terzo Settore è costituito dalle piccolissime organizzazioni “di paese” sprovviste di un'adeguata struttura e capacità amministrativa. Infatti, quest'ultime realtà fungono meramente da facilitatori per lo svolgimento di attività di utilità sociale nel territorio locale, diversamente vi sono anche le grandi associazioni, costituite e amministrate da personalità dotate di ampie competenze professionali, spesso destinatarie di ingenti fondi statali e sovranazionali. La necessità di rendere più istituzionali anche le piccole realtà era da molti anni sperata però, d'altro canto, senza un doveroso cambio generazionale interno, molti enti non sono in grado di sopportare il carico di lavoro legato alla parte amministrativa. Le medesime osservazioni possono avvenire anche per le comunità energetiche rinnovabili le quali necessitano di una

¹⁵⁴ Michele Tamponi, La governance degli enti del Terzo settore dopo la riforma: i soci e l'assemblea, *Luiss law review*, 2021, par. 2 “Ingresso di nuovi soci o associati”.

¹⁵⁵ Alessandro Mazzullo, Verso una funzione “imprenditoriale” del Terzo settore, in *Cooperative e enti non profit*, n. 7/2014, par. “La commercialità del Terzo Settore”.

¹⁵⁶ Articolo 3, lettera b) della legge delega 206/2016.

¹⁵⁷ Michele Tamponi, La governance degli enti del Terzo settore dopo la riforma: i soci e l'assemblea, *Luiss law review*, 2021, par. 2 “Ingresso di nuovi soci o associati”.

ferrea struttura da seguire, considerati gli incentivi pubblici ottenibili, ma, allo stesso tempo, sono contraddistinte da un carattere strettamente territoriale o, addirittura, di vicinato.

Al centro di un sistema di governance di una comunità energetica rinnovabile strutturata come Ente del Terzo settore vi è certamente l'assemblea. Tale organo come in ogni organizzazione aperta e comunitaria, avente scopi collettivi, assume un ruolo importante in quanto rappresentante di tutti gli associati quindi capace di assumere decisioni rilevanti per la vita associativa nonché la nomina degli organi preposti all'amministrazione e al controllo. Nel caso di una CER, la quale presenta nella sua sfera diversi soggetti con competenze e obiettivi distinti, è necessario identificare quali tra essi entrino a far parte dell'assemblea: lo saranno certamente i produttori e i consumatori che stanno alla base di un progetto di comunità energetica ovvero senza i quali non si sarebbe avviato alcun iter. Quest'ultimi possono rivestire ed appartenere a varie componenti e fasce sociali, infatti come espresso inizialmente la CER può essere composta da *“persone fisiche, PMI, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale”*¹⁵⁸. Ulteriori soggetti che tuttavia non sono qualificabili come membri di una CER sono i produttori esterni o “terzi”, i soggetti esterni che mettono a disposizione impianti o superfici a beneficio della CER, le persone incaricate all'installazione e alla manutenzione degli impianti a fonti di energia rinnovabile della CER oppure alla gestione e al monitoraggio della CER.¹⁵⁹ Pertanto, come ben precisato dalla normativa vigente in materia (D.lgs. 199/2021), gli impianti non devono essere obbligatoriamente di proprietà della CER ma possono anche solo rientrare nelle disponibilità della stessa.¹⁶⁰ A differenza di altre legislazioni introdotte in altri stati europei in tema, come accennato al capitolo secondo, la normativa vigente in Italia mira in qualche modo a inglobare tutti i soggetti i quali credono e ritengono un'esperienza positiva la realtà comunitaria di condivisione energetica. Infatti, la CER non viene limitata ad un soggetto che pianifica investimenti e ricava benefici economici o meno ma introduce la possibilità di gestire ulteriori impianti, con contratti e modalità da definire, siano essi anche di proprietà di terze parti interessate a partecipare indirettamente al progetto.

L'assunzione dello status di socio di una realtà produttiva simile diviene dunque una scelta che necessita di un'attenta valutazione, un'informata consapevolezza e il rispetto della legge civile, nel caso di studio trattato successivamente anche del diritto canonico. Infatti, la

¹⁵⁸ Articolo 31 del D.lgs. 199/2021.

¹⁵⁹ S. P. Corgnati, O. Corino, F. Dealessi, S. Ferrero, S. Galluccio, A. Lanciani, A. Lanzini, S. Leporati, A. Sciullo, C. Traina, Guida alle Comunità energetiche rinnovabili a impatto sociale, marzo 2024.

¹⁶⁰ Articolo 31, comma 2 del D.lgs. 199/2021.

partecipazione ad un ente, giuridicamente e sostanzialmente autonomo, implica per chi vi aderisce precisi diritti, doveri e responsabilità, sul piano giuridico, economico e sociale. Perciò durante il procedimento di adesione, che verrà trattato di seguito, risulta necessario verificare le regole organizzative della stessa comunità nonché l'identità dei soggetti promotori: occorre quindi vagliare la configurazione giuridica, lo scopo e l'eventuale attività diversa, i soggetti che esercitano poteri di controllo poi le regole circa la distribuzione degli incentivi nonché le norme di accesso e recesso. Fondamentale è la configurazione assunta dalla CER verificando la sussistenza della personalità giuridica come fondazioni, associazioni riconosciute, società cooperative, in conformità con le proprie ambizioni, ma anche dell'autonomia patrimoniale perfetta capace quindi di tutelare il patrimonio dei soci dalle obbligazioni sottoscritte dalla CER.

Come ampiamente espresso lungo l'intero elaborato, le CER sono e saranno uno strumento utilizzato a livello locale, certamente interno alla cabina primaria di riferimento, e partecipato da una serie di soggetti descritti con precisione nel decreto CER, D.lgs. 199/2021. Pertanto è compito della politica promuovere idonei sistemi di governance e ai promotori spetta l'onere di applicarli al fine di soddisfare gli interessi differenti che può avere una compagine sociale così ampia e variegata. Un aspetto da considerare e di notevole importanza per i membri è sicuramente il rischio d'impresa, soprattutto nel caso in cui la CER si attivi nella commissione di impianti di produzione energetica e non utilizzi soltanto quelli messi a disposizione dell'organizzazione. Infatti, i soggetti aderenti, diversi per categoria e natura, possono sopportare tale rischio in modo differente in riferimento anche alle risorse finanziarie da investire nel progetto.

Ai sensi dell'articolo 24 del Codice del Terzo Settore, l'assemblea costituisce l'organo principe di ogni ente ai cui membri è concesso il diritto di voto quale massima espressione del diritto degli associati in sede assembleare. Tale diritto è tuttavia riservato a chiunque sia iscritto nel relativo libro da almeno tre mesi, limitando così il principio di rigorosa partecipazione democratica, infatti segna un limite all'espressione del voto da parte di soggetti che pure già hanno acquisito lo status sociale. La norma quindi traccia una distinzione tra membri con diritto di voto (iscritti da più di tre mesi) e partecipanti privi di esso in ragione del breve tempo trascorso dal loro accesso all'ente associativo: in tema di societizzazione degli enti del Terzo Settore, è possibile notare una leggera somiglianza, solo apparente, con la distinzione tra il regime delle azioni ordinarie e di quelle senza diritto di voto. Un'ulteriore differenziazione circa l'accesso al voto si ritrova anche all'articolo 24 del CTS, precisamente al comma 5, il quale permette per le associazioni con *“un numero di associati non inferiore a cinquecento”* la configurabilità di assemblee separate, individuate per materia, per territorio ovvero per

particolari categorie di associati.¹⁶¹ Tali assemblee separate possono inoltre vedere la partecipazione di delegati dei singoli enti associati: si istituiscono così delle forme di democrazia rappresentativa a sostegno di quelle caratterizzate da democrazia diretta. Ogni associato ha diritto a un solo voto salvo il caso particolare dell'ETS associato il quale, con previsione dell'atto costitutivo e dello statuto, può ricevere fino a 5 voti ai sensi del secondo comma dell'articolo 24 del CTS nonché i limiti segnati in tema di voto per delega disciplinato al comma successivo.¹⁶²

In riferimento sempre alle norme contenute nel Codice del Terzo Settore, precisamente all'articolo 25 dello stesso, vi è un elenco di “competenze inderogabili dell'assemblea”, infatti, come verrà trattato in seguito anche in tema di adesione al medesimo ente, si riconosce un'autonomia, intesa come spazio di libertà regolamentare, ma in alcun modo uno statuto od atto costitutivo della comunità energetica rinnovabile può limitare i poteri previsti coercitivamente. Tra questi vi sono “*nomina e revoca i componenti degli organi sociali; nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; approva il bilancio; delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima; delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione*”¹⁶³.

Il primo compito affidato all'organo assembleare è dunque la nomina degli organi sociali, indispensabili in un solido sistema di governance: gli stessi produttori e consumatori della CER nominano gli amministratori di questa comunità nonché il Presidente il quale, salvo diversa disposizione, funge anche da legale rappresentante dell'ETS. In conformità con la normativa, a seguito della nomina e composizione dell'organo di amministrazione, gli stessi amministratori eletti devono richiedere l'iscrizione della loro carica nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) entro 30 giorni. Tale adempimento mira a garantire la trasparenza e la pubblicità della governance degli enti del Terzo settore a favore dei terzi che entrano in contatto con l'organizzazione. Una gestione trasparente e responsabile si riscontra anche agli articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo 117/2017 i quali regolano rispettivamente i

¹⁶¹ Edoardo Morino, L'amministrazione delle associazioni e fondazioni del Terzo Settore, La Riforma del Terzo Settore - Capitolo V, Biblioteca Eutekne.

¹⁶² Michele Tamponi, La governance degli enti del Terzo settore dopo la riforma: i soci e l'assemblea, *Luiss law review*, 2021, par. 2 “Ingresso di nuovi soci o associati”.

¹⁶³ Articolo 25 del D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore).

poteri di rappresentanza degli amministratori e il loro conflitto di interessi, in tema di requisiti lo stesso statuto può definirli riferendosi anche a “*codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore.*” Nel caso in cui una Comunità energetica rinnovabile voglia costituirsi come Fondazione afferente al Terzo Settore, come lo sarà la realtà presentata nel caso di studio, si fa riferimento al comma 8 dello stesso articolo 26 del Decreto Legislativo 117/2017 il quale dispone la nomina di un organo di amministrazione specificando che, anche per le fondazioni del Terzo settore, devono essere rispettati requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza degli amministratori. Inoltre, in tema sempre di compiti dell’organo amministrativo e di trasparenza nei confronti dei terzi, il potere di rappresentanza affidato agli amministratori degli ETS è generale e le limitazioni a tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS.¹⁶⁴ Il Registro Unico Nazionale diviene dunque il “registro delle imprese” del Terzo Settore mediante il quale è possibile recuperare preziose informazioni relative alle varie organizzazioni afferenti nonché programmare interventi e stanziamenti a beneficio di quest’ultime. Inoltre, il RUNTS funge anche da strumento di tutela per i numerosi volontari attivi, elemento cruciale per il Terzo Settore, ai quali viene garantita l’iscrizione nell’apposito registro dei volontari e una polizza assicurativa idonea all’attività svolta.

Il Codice del Terzo Settore non disciplina dettagliatamente le regole di funzionamento dell’organo di amministrazione, concedendo così facoltà agli statuti stessi di determinarle. Tuttavia, il decreto prevede che l’organo amministrativo delle associazioni e fondazioni del Terzo settore debba agire collegialmente sebbene sia ammessa, nelle fondazioni, la possibilità di nominare un amministratore unico. L’articolo seguente, il numero 27, regola il conflitto di interessi degli amministratori stabilendo che questi debbano astenersi dal partecipare alle deliberazioni in cui abbiano un interesse personale in conflitto con quello dell’ente. Successivamente, l’articolo 28 disciplina la responsabilità degli amministratori che sono tenuti a rispondere non solo nei confronti dell’ente ma anche verso i creditori, i soci e i terzi, in caso di danni derivanti da atti di gestione negligente o in violazione di legge. Infine, l’articolo 29 del Decreto Legislativo 117/2017 introduce la possibilità di denunciare al tribunale comportamenti illeciti da parte degli amministratori, fornendo uno strumento di controllo ulteriore a tutela dell’ente e dei suoi stakeholders. Questo meccanismo di denuncia rappresenta una misura

¹⁶⁴Michele Tamponi, La governance degli enti del Terzo settore dopo la riforma: i soci e l'assemblea, *Luiss law review*, 2021, par. 2 “Ingresso di nuovi soci o associati”.

preventiva importante per contrastare eventuali abusi e garantire il buon funzionamento degli enti del Terzo settore.¹⁶⁵

L'intero quadro normativo circa il consiglio di amministrazione delle associazioni e fondazioni del Terzo settore si basa sulla trasparenza, sulla responsabilità e sulla tutela degli interessi degli enti e dei loro stakeholders. In tal modo è possibile perseguire una gestione etica e responsabile degli Enti del Terzo settore, promuovendo al contempo la fiducia del pubblico e dei donatori in queste organizzazioni. Uno strumento di garanzia è certamente l'iscrizione al RUNTS oppure la redazione e la pubblicazione dei bilanci, dei rendiconti e degli altri documenti contabili, infatti gli ETS devono, in conformità con la normativa, adottare una contabilità chiara e dettagliata la quale consenta di tracciare tutte le operazioni economiche e finanziarie. La pubblicazione dei bilanci e dei rendiconti è fondamentale per mantenere la fiducia dei donatori, dei beneficiari e del pubblico in generale, assicurando che le risorse siano gestite in modo efficiente e finalizzate al perseguimento degli scopi statutari.¹⁶⁶

Tornando al tema iniziale circa la "societarizzazione" degli enti del Terzo Settore è necessario evidenziare che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza le imprese sono tenute a stabilire degli adeguati assetti ai sensi dell'articolo 2086 c.c. Parallelamente, una simile previsione è possibile riscontrarla anche nel Codice del Terzo settore il quale impone l'obbligo per gli ETS di adottare modelli organizzativi e gestionali adeguati alle loro dimensioni e attività. Questi devono includere, tra l'altro, procedure per la gestione dei rischi, il controllo interno e la verifica della conformità alle norme: l'adozione di modelli organizzativi adeguati è essenziale per prevenire irregolarità e garantire una gestione efficace e responsabile dell'organizzazione.¹⁶⁷ Questo rappresenta certamente un onere in capo agli amministratori dello stesso ente, tuttavia la sussistenza di tale adempimento consente la certezza di una continuità, non solo in termini di operatività ma anche di stabilità finanziaria. Inoltre, l'introduzione di ulteriori compiti, come la predisposizione del bilancio consuntivo e previsionale su modello ministeriale, la tenuta del registro soci e volontari aggiornato e la tempestiva comunicazione dei fatti dell'organo amministrativo, consente una verifica immediata dei requisiti di solidità.

¹⁶⁵ Edoardo Morino, L'amministrazione delle associazioni e fondazioni del Terzo Settore, La Riforma del Terzo Settore - Capitolo V, Biblioteca Eutekne.

¹⁶⁶ Edoardo Morino, L'amministrazione delle associazioni e fondazioni del Terzo Settore, La Riforma del Terzo Settore - Capitolo V, Biblioteca Eutekne.

¹⁶⁷ Domenico Francesco Donato, Gli Enti del Terzo Settore ed il principio degli adeguati assetti organizzativi, Rivista Impresa Sociale, Numero 4/2020.

3.2 Partecipazione dei Membri

Per quanto concerne la costituzione dei soggetti ETS, il D.lgs. n. 117/2017 non prevede precise disposizioni ma fa riferimento alle norme contenute nel Codice Civile come evidenziato al secondo comma dell'articolo 3 nel quale è presente un rinvio per quanto non espressamente previsto e ovviamente nei soli limiti di compatibilità.¹⁶⁸ D'altro canto, il Codice del Terzo Settore pone particolare attenzione, nonché definisce molti articoli, al fine di fornire chiare e rigide regole circa l'accesso di nuovi componenti venendo meno il riferimento agli articoli del codice fino a quel momento utilizzabili per gli enti non lucrativi. Un aspetto da considerare in un confronto tra le CER e gli enti del Terzo Settore è certamente il procedimento di adesione all'organizzazione, sia essa nuova o già costituita ed operante: nel secondo caso è possibile richiamare la regola di carattere generale inserita nell'articolo 1332 del Codice Civile secondo la quale *“se ad un contratto possono aderire altre parti e non sono determinate le modalità di adesione, questa deve essere diretta all'organo che sia stato costituito per l'attuazione del contratto o, in mancanza di esso, a tutti i contraenti originali”*¹⁶⁹. Dunque è possibile affermare che le modalità di adesione al contratto pluriennale, in mancanza di queste regole negoziali, la normativa prevede che la richiesta di adesione debba essere indirizzata all'organo preposto all'attuazione del contratto e, in assenza di questo, a ciascun contraente originario. In tale passaggio avviene una vera e propria imposizione dello stesso regolamento in quanto, in fase di ingresso del nuovo contraente, quest'ultimo deve accettarlo con le medesime condizioni, precedentemente sottoscritte, visto il contratto preesistente.¹⁷⁰ Tralasciando la regola generale codicistica, l'ordinamento prevede regole speciali per quanto riguarda il mondo delle associazioni, delle società cooperative e dei consorzi, infatti per le prime è stabilito all'articolo 16 del Codice civile che l'atto costitutivo e lo statuto contengano le condizioni di ammissione degli associati, invece, per le società cooperative si ritrova la disciplina agli articoli 2521 comma 3 n. 6, 2527 e 2528 del Codice civile. Nel primo viene disciplinato l'obbligo di inserimento nell'atto costitutivo dei requisiti, delle condizioni di ammissione e delle modalità di conferimento; il secondo articolo regola i requisiti e la procedura di ammissione di nuovi soci in conformità con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta, infine il terzo introduce la delibera degli amministratori inviata al nuovo socio. A queste regole speciali è necessario aggiungere quelle introdotte con la Riforma del Terzo settore con l'omonimo Codice

¹⁶⁸ Carlo Ibba, Codice del terzo settore e diritto societario, Rivista delle Società, Fascicolo 1 – Anno 2019, par. “L'applicazione del diritto societario nella legge-delega e nel decreto delegato”.

¹⁶⁹ Articolo 1332 del Codice Civile normante “Adesione di altre parti al contratto”.

¹⁷⁰ Marcello Maggiolo, Clausole di apertura e “porta aperta” nei procedimenti di adesione e contratti pluriennali, Rivista di Diritto Civile, 6/2010, par. “L'adesione di altre parti al contratto aperto (art. 1332 c.c.)”.

come il primo comma dell'articolo 21 per il quale l'atto costitutivo degli Enti del Terzo Settore deve definire *“i requisiti per l'ammissione di nuovi associati, ove presenti, e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta”*¹⁷¹. Segue poi l'articolo 23 dello stesso CTS, denominato *“Procedura di ammissione e carattere aperto”*, il quale esplicita i limiti, necessariamente inseriti nello statuto dell'ente, per l'ammissione di nuovi associati. L'analisi degli articoli 21 e 23 del D.lgs. 117/2017 permette di confermare che, come anche previsto per le CER, gli ETS rispondono anch'essi al principio della *“porta aperta”*, a supporto di ciò vi è certamente il dispositivo dell'articolo 23 che recita: *”1. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, in un'associazione, riconosciuta o non riconosciuta, del Terzo settore l'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. 2. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, l'organo competente ai sensi del comma 1 deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. 3. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione. (...)”*¹⁷². È quindi evidente che l'intenzione del legislatore sia stabilire un vincolo aperto tra associati e ETS: tutti coloro che siano titolari dei medesimi requisiti ovvero portatori di interessi omogenei possono fare il loro ingresso nella compagine sociale, escludendo pertanto eventuali clausole negli statuti le quali limitino l'accesso di nuovi membri oppure affidino l'ammissione degli stessi alla discrezione esclusiva degli amministratori, sostituendosi all'organo dall'assemblea preposto.¹⁷³ Inoltre, tale requisito di *“trasparenza”* circa il contratto associativo è certamente condizione vincolante per l'iscrizione al Registro Nazionale del Terzo Settore, in breve RUNTS, pertanto ogni singolo ente deve dotarsi di un sistema necessariamente *“aperto”* e completo di tutte le informazioni relative alle condizioni e alle modalità delle procedure di ammissione.¹⁷⁴ Alla base di tutto il processo vi è comunque la visione comune e i medesimi valori da perseguire, infatti l'ente può definire un modello estremamente democratico e partecipativo ma, in assenza di

¹⁷¹ Articolo 21 del D.lgs. 117/2017.

¹⁷² Articolo 23 del D.lgs. 117/2017.

¹⁷³ Renato Dabormida, *“Porta aperta” e status di socio negli enti del Terzo Settore.* (<https://terzjus.it/articoli/note-e-commenti/porta-aperta-e-status-di-socio-negli-enti-del-terzo-settore/>)

¹⁷⁴ Nicola Riccardelli, *L'adesione agli Enti del Terzo Settore e il c.d. “Principio della porta aperta”*, La Riforma del Terzo Settore - Capitolo III, Biblioteca Eutekne.

medesimi intenti, il progetto rimane incompiuto. Inoltre, vi è la necessità che l'adesione all'organizzazione non resti una mera formalità, volta ad incrementare il libro soci, ma debba conseguire un vero e proprio coinvolgimento nei processi. Infatti, in mancanza di un reale apporto nelle decisioni operative e strategiche, verrebbe meno anche il senso di appartenenza e la fiducia degli associati.

Tuttavia è necessario analizzare con attenzione il meccanismo della “doppia porta aperta” previsto per gli ETS in quanto, come presentato precedentemente all'articolo dedicato al procedimento di adesione di nuovi soggetti cioè all'articolo 23, si manifesta all'esordio dei primi tre commi del dispositivo la medesima espressione, richiamante la riforma del diritto societario: “*Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente*”. Perciò, pur riservando il carattere aperto, la normativa intende anche affermare uno spazio di autonomia organizzativa all'ente stesso nella regolamentazione della vita associativa: tale forma di “autonomia” ha la possibilità di concretizzarsi in varie modalità operando nei requisiti di ammissione all'ente del Terzo settore, nella definizione dell'organo statutariamente delegato per l'ammissione degli associati ovvero nella tutela affidata dalla recente normativa riformata all'aspirante membro, il quale detiene il diritto ad una motivazione entro 60 giorni in caso di rigetto della propria richiesta di adesione nonché ulteriori azioni.

Dunque un ente necessariamente deve definire, in riferimento all'adesione all'ente del Terzo Settore, i requisiti imposti e lo stesso procedimento per accedervi: i primi sono costituiti da requisiti di carattere soggettivo come età, competenze e diritti civili, pur sempre nel rispetto di criteri di non discriminazione, ragionevolezza e coerenza, ai sensi dell'articolo 21 del CTS. Invece, per quanto riguarda la procedura di accesso, le clausole previste dallo Statuto possono mirare all'alleggerimento dei compiti in capo all'organo amministrativo, con la possibilità perciò di delegare ad altro collegio la valutazione dell'ammissione, premesso però che tale gruppo deve essere preposto mediante elezione dell'organo centrale di un ETS ovvero l'Assemblea dei Soci.¹⁷⁵

D'altro canto, risulta inammissibile l'inserimento di una clausola statutaria “di apertura” la quale permetterebbe l'ingresso illimitato a qualsiasi soggetto¹⁷⁶, ciò non può ritenersi conforme alla normativa sopra trattata che al primo comma dell'articolo 21 richiede all'atto costitutivo la presenza dei criteri e del procedimento di ammissione. A supporto di ciò, vi è una

¹⁷⁵ Nicola Riccardelli, L'adesione agli Enti del Terzo Settore e il c.d. “Principio della porta aperta”, La Riforma del Terzo Settore - Capitolo III, Biblioteca Eutekne.

¹⁷⁶ Veronica Montani, Associazioni e fondazioni del Terzo Settore: le regole di governance, Jus-online, 2/2022, par. 3 “L'organizzazione interna: assemblea e organo amministrativo”.

nota ministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 6/2/2019 n.1309 la quale afferma i soprarichiamati principi di non discriminazione e coerenza con le attività di interesse generale ma afferma che i requisiti in oggetto devono *“rendere possibile una effettiva partecipazione”, da intendersi non solo come concreta possibilità di contribuire all'elaborazione degli indirizzi e alla realizzazione delle attività sociali una volta entrati nella compagine associativa, ma anche, prima dell'ingresso in quest'ultima, come effettiva possibilità di esservi ammessi, coerentemente con il "favor" che la legge attribuisce al cd. “carattere aperto delle associazioni”*”¹⁷⁷.

Occorre evidenziare che la richiamata autonomia statutaria circa i criteri di adesione può rappresentare un carattere di incertezza per l'effettiva democraticità, infatti questa potrebbe essere condizionata da alcuni membri o gruppi riducendo così la ricercata partecipazione effettiva. Tale “minoranza” potrebbe influire sulle decisioni e sull'andamento dell'ente sfruttando spesso posizioni socio-economiche differenti tra i vari associati concretizzando, paradossalmente, una situazione di totale iniquità interna a danno della realtà associativa e della maggioranza non considerata.

Pertanto è possibile affermare che il Codice del Terzo Settore, come anche l'intera Riforma del Terzo Settore, mira a valorizzare l'iter di ammissione di nuovi membri affinché questo divenga occasione di apertura e coinvolgimento della cittadinanza in temi di carattere sociale ma anche ambientale. Un esempio concreto di integrazione nel mondo del Terzo Settore può essere certamente quello delle Comunità Energetiche Rinnovabili le quali grazie all'attuazione con significatività del carattere aperto attira nuovi produttori e consumatori con l'unico fine di promuovere *“benefici ambientali, sociali ed economici”*¹⁷⁸. Quindi è un valore centrale la tutela dell'interesse del terzo soggetto a favore della domanda di ammissione, rinforzando quindi la normativa contenuta nel Codice Civile, infatti l'inserimento dei nuovi membri avviene, con norma derogabile, a seguito di una delibera dell'organo amministrativo che può inoltre rigettare la richiesta motivandola entro 60 giorni. Ulteriormente, in caso di comunicazione della deliberazione di rigetto, il soggetto può contestare l'abusività del diniego di accettazione coinvolgendo l'Assemblea in conformità dell'articolo 23 del Codice del Terzo Settore che recita *“Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea o un altro organo eletto dalla*

¹⁷⁷ Nota ministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 6/2/2019 n.1309.

¹⁷⁸ Articolo 1, comma 1 del D.lgs. 199/2021.

*medesima, che deliberano sulle domande non accolte*¹⁷⁹. Tuttavia permane l'ambiguità circa la dicitura “*se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente*” la quale, oltre ad evidenziare nuovamente una libertà operativa a favore dell'ente, sostiene la posizione secondo cui la caratteristica “porta aperta” non fa in alcun modo riferimento ad un indiscriminato diritto di ingresso in un'associazione in quanto permane il connotato della contrattualità quindi per l'ingresso del nuovo membro occorre l'assenso di chi vi ha in precedenza aderito. In aggiunta, i sopra richiamati requisiti contemplati nell'atto costitutivo non rappresentano le sole caratteristiche di accesso considerato che la proposta e l'accettazione rimangono atti di autonomia privata, incoercibili e insindacabili. Dunque l'ente non ha in alcun modo l'obbligo a contrarre e il socio ha il solo diritto di permanervi a seguito dell'assunzione del diritto soggettivo di immissione nel soggetto afferente al Terzo Settore. In ragione di ciò, consegue anche l'intrasferibilità della qualità di associato poiché tale ingresso è vincolato alla decisione dei membri attuali come disposto, quale regola generale del diritto contrattuale, all'articolo 1406 del Codice Civile come avviene per le società di persone basate anch'esse sul preciso rilievo dell'intuitus personae.¹⁸⁰

Si assiste dunque ad una disciplina normativa corposa la quale può ostacolare la partecipazione viste la complessità, la burocraticità delle possibili procedure interne e di quelle previste nel Codice del Terzo Settore. L'introduzione a livello statutario o di atto costitutivo di ulteriori regolamenti complessi, relativi al processo di adesione, conseguirebbe una disincentivazione alla partecipazione attiva per le elevate risorse da spendere, tra cui certamente il tempo. Inoltre, tale passaggio può richiedere, come spiegato in precedenza, il coinvolgimento di molte parti, come l'assemblea, il consiglio di amministrazione oppure ulteriori gruppi preposti, il quale può costituire un concreto ostacolo al raggiungimento delle decisioni. Rallentare il processo decisionale o, ancor peggio, posticiparlo rappresenta un serio problema per l'efficiente operatività dell'ente il quale viene spesso coinvolto per la sua intrinseca capacità di elaborare risposte immediate a bisogni improvvisi. Quest'ultima situazione è possibile riscontrarla negli strumenti di amministrazione condivisa, trattati nell'ultimo paragrafo, mediante i quali le pubbliche amministrazioni si avvalgono, in varie fasi, del supporto del Terzo settore per lo svolgimento di determinati servizi alla collettività.

Rimane quindi un conflitto tra interessi opposti, quelli dell'ente carico della sua autonomia organizzativa e i diritti del singolo ritenuti inviolabili e tutelati a livello

¹⁷⁹ Articolo 23 del D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore).

¹⁸⁰ Michele Tamponi, La governance degli enti del Terzo settore dopo la riforma: i soci e l'assemblea, *Luiss law review*, 2021, par. 2 “Ingresso di nuovi soci o associati”. p. 89.

costituzionale. Rispetto al passato in cui ci si riferiva alla materia codicistica, precisamente all'articolo 36 c.c. circa i rapporti con le associazioni non riconosciute tramite accordi interni, ora il Codice del Terzo Settore pone al centro l'associato il quale dispone di numerosi diritti e oneri come la visione dei libri sociali, il voto in assemblea, la nomina degli amministratori ovvero eventuali azioni di responsabilità contro di questi. Nell'intento della Riforma vi era certamente una svolta più incisiva capace di revisionare la disciplina codicistica e non solo il contenuto degli statuti garantendo quindi le prerogative “*con particolare riguardo ai diritti di informazione, partecipazione e impugnazione degli atti deliberativi*”¹⁸¹, secondo quanto previsto dal Codice del Terzo Settore. Tuttavia non è stata apportata alcuna modifica ma solo il richiamo all'articolo 42-bis c.c. circa la trasformazione, fusione e scissione di associazioni e fondazioni, manifestando una chiara integrazione tra il codice del Terzo Settore e il Codice Civile in tema di recesso: l'articolo 24 c.c. normante anche il diritto di recesso dall'ente associativo applica l'articolo 1373 c.c. in deroga al principio della forza di legge tra le parti ordinariamente ascrivibile al contratto (articolo 1372 del Codice Civile). Sono dunque nulle le clausole volte ad escludere o a rendere oneroso il diritto di recesso, parallelamente in termini di esclusione del socio, disciplinata all'articolo 24 c.c., si applica la disposizione contenuta nell'articolo 1455 del Codice Civile il quale consente la risoluzione di un contratto in presenza di un inadempimento cioè una situazione definibile come “gravi motivi”. Perciò il recesso è garantito in ogni momento purché venga trasmessa puntuale ed adeguata comunicazione scritta all'organo amministrativo in carica. Allo stesso tempo, le norme generali concedono, anche in questo caso, uno spazio di libertà gestoria permettendo agli statuti degli enti la determinazione delle modalità di presentazione della comunicazione ovvero dei tempi di decorrenza: solitamente tale operazione ha effetto immediato oppure entro un breve periodo dalla ricezione della comunicazione. Tuttavia l'intero procedimento deve essere rappresentativo della caratteristica flessibilità organizzativa anzi, in aggiunta, le clausole statutarie non possono in alcun modo ledere i principi di equità e trasparenza.¹⁸² Nel caso di una CER costituitasi come Ente del Terzo Settore, tale avvenimento si può riscontrare nel caso in cui un consumatore o un produttore non voglia più prelevare o immettere nel sistema comunitario la propria materia energetica per svariate motivazioni di carattere economico, sociale o strettamente personale. Anche in questa fattispecie è doveroso affermare la similarità della normativa ETS con quella CER, infatti come previsto anche dal D.lgs. 199/2021 il recesso del membro deve essere libero ma soprattutto regolamentato, in particolar modo nel momento in cui la stessa comunità abbia

¹⁸¹ Articolo 3 della Legge n. 106 del 06 giugno 2016.

¹⁸² Michele Tamponi, La governance degli enti del Terzo settore dopo la riforma: i soci e l'assemblea, *Luiss law review*, 2021, par. 2 “Ingresso di nuovi soci o associati”.

già sostenuto delle spese o investimenti per le quali tale soggetto è comunque tenuto a comparteciparvi.

Nel caso concreto di una CER le possibili cause di recesso dall'ente sono molteplici e variano anche a seconda del sistema organizzativo adottato: si possono distinguere motivazioni personali (situazione lavorativa, familiare o di residenza), divergenze di carattere ideologico o strategico oppure per problemi legati alla gestione dell'ente quindi per disaccordi con il consiglio direttivo. Tra i motivi possono anche esserci modifiche di carattere legislativo circa la partecipazione all'ETS ovvero ragioni strettamente economiche come la scarsità di risorse finanziarie senza le quali non si rende possibile concretizzare l'impegno all'interno dell'organizzazione. È dunque compito di un buon sistema di governance adottare una gestione del recesso tale da minimizzare eventuali ripercussioni, spesso negative, sull'ente e sui membri superstiti. A seguito di tale scelta, si presentano delle conseguenze di carattere giuridico-formale, sia per il recedente che per la CER: il primo infatti perde qualsiasi diritto e beneficio connesso all'appartenenza all'ente di condivisione energetica come il diritto di voto in sede assembleare, l'accesso ai servizi forniti e la possibilità di partecipare a scelte strategiche. D'altro canto, per l'ETS si può presentare una riduzione, significativa o meno, delle disponibilità volontarie e finanziarie nonché si tange la solidità e la stabilità del gruppo. In riferimento alla comunità energetica la quale vive per la produzione e consumo di materia energetica, tale avvenimento comporta la ridefinizione dei piani operativi e delle attività in corso d'opera adattati alla nuova composizione, soprattutto nel caso in cui il consumatore o il produttore recedente abbia rivestito un "ruolo" importante in termini quantitativi. In aggiunta, gli amministratori si assumono l'onere di gestire le varie implicazioni legali/giuridiche in termini di aggiornamento dei registri soci e anche volontari oltre alle ulteriori comunicazioni agli enti preposti.

In considerazione di quanto affermato fin d'ora, una CER con progetti di medio-lungo termine deve necessariamente approntare una gestione efficace del recesso al fine di garantire la stabilità e la continuità dell'ente. Si rende necessario dunque attivare politiche chiare e procedure standardizzate, dalla comunicazione interna tempestiva alla ridefinizione del fabbisogno energetico passando per la transizione ordinata delle responsabilità e dei compiti del membro recedente. In tale meccanismo non manca certamente una fase di monitoraggio dell'impatto sociale ed economico, volendo anche ambientale circa la CO₂ non risparmiata, per adottare le necessarie misure correttive dirette a rafforzare la resilienza dell'ente.

La tutela a favore dell'aspirante membro e del socio effettivo si manifesta anche in sede assembleare pertanto con la legge delega n. 106 del 6 giugno 2016 il legislatore è intervenuto

in tema di partecipazione degli associati in Assemblea, infatti si sancisce che il legislatore debba garantire *“il rispetto dei diritti degli associati, con particolare riguardo ai diritti di informazione, partecipazione e impugnazione degli atti deliberativi, e il rispetto delle prerogative dell’assemblea, prevedendo limiti alla raccolta delle deleghe”*¹⁸³, in riferimento all’articolo 3 lettera c) denominato “Revisione del titolo II del libro primo del codice civile”. Una parziale attuazione si verifica negli articoli 24 e 25 del Codice del Terzo Settore normanti il funzionamento e le competenze dell’assemblea anche per le associazioni non riconosciute, diversamente, gli articoli 20-23 del Codice Civile non si riferiscono a quest’ultime ma solo alle associazioni dotate di riconoscimento, nonostante ciò, la prassi giurisprudenziale¹⁸⁴ ha esteso l’applicabilità.¹⁸⁵ Dunque la legge delega mediante l’entrata in vigore del CTS ha accomunato le associazioni riconosciute e quelle prive di personalità giuridica come richiesto nell’articolo 2, comma 1, lettera a) della legge delega la quale imponeva di *“riconoscere, favorire e garantire il più ampio esercizio del diritto di associazione e il valore delle formazioni sociali liberamente costituite, ove si svolge la personalità dei singoli, quale strumento di promozione e di attuazione dei principi di partecipazione democratica, solidarietà, sussidiarietà e pluralismo, ai sensi degli artt. 2, 3, 18 e 118 Cost.”*¹⁸⁶ Il legislatore stabilisce quindi gli adempimenti importanti a favore della costruzione di enti sempre più partecipati e trasparenti. Tuttavia le assemblee, siano esse ordinarie o straordinarie, rappresentano da sempre per le organizzazioni più o meno numerose un punto debole sul quale sono spesi molti sforzi, molte volte vanamente, in termini di sensibilizzazione. Infatti, una tra le principali problematiche è certamente la partecipazione limitata al consesso dalla quale consegue una scarsa rappresentatività circa le decisioni assunte, così facendo queste potrebbero essere esito di valutazioni di una minoranza degli aderenti. Diversamente, in presenza di un’alta partecipazione in sede assembleare, si possono verificare difficoltà nel raggiungimento di una decisione unanime vista la molteplicità di vedute, il limitato tempo a disposizione e il manifestarsi di possibili conflitti interni. In aggiunta, gli incontri sono da sempre disincentivati a causa delle tempistiche e delle formalità da adempiere, seguite poi da interventi formali e, molte volte, tecnici. Inoltre, le assemblee numerose presentano dei limiti di carattere logistico in quanto difficilmente tutti gli aderenti saranno disponibili il giorno prescelto oppure questi non avranno a disposizione gli strumenti tecnologici idonei per partecipare anche da remoto.

¹⁸³ Articolo 3 della Legge n. 106 del 06 giugno 2016.

¹⁸⁴ Cassazione civile, Sezione I, Sentenza, (data udienza 26/02/2013) 10/04/2014, n. 8456; Cassazione civile, Sezione I, Sentenza, (data udienza 20/03/2013) 08/11/2013, n. 25210.

¹⁸⁵ Michele Tamponi, La governance degli enti del Terzo settore dopo la riforma: i soci e l’assemblea, *Luiss law review*, 2021, par. 2 “Ingresso di nuovi soci o associati”.

¹⁸⁶ Articolo 2 della legge n. 106 del 06 giugno 2016 denominato “Principi e criteri direttivi generali”.

L'intera normativa circa la partecipazione, la trasparenza e la gestione degli enti del Terzo Settore è estendibile anche alle fondazioni le quali anch'esse possono afferire al Terzo Settore prevedendo statutariamente la costituzione di un organo assembleare o di indirizzo, introducendo tale disposizione anche per le fondazioni prive di personalità giuridica. Tale adempimento investe le fondazioni caratterizzate dal concorso di più fondatori, sia originari che sopravvenuti, nonché quelle di origine bancaria come quelle riconducibili a strutture creditizie derivanti da enti associativi, ad esempio le locali Casse di Risparmio. Per quest'ultima fattispecie è doveroso far riferimento al D.lgs. 17 maggio 1999 n. 153 il quale ha riconosciuto all'articolo 4 la possibilità per le fondazioni bancarie di genesi associativa di prevedere, nel pieno rispetto della propria autonomia, il mantenimento dell'assemblea dei soci, quale organo a cui sia statutariamente attribuito il potere di nomina di una parte, non superiore al 50%, dei membri dell'organo di indirizzo.

Con tale premessa è possibile evidenziare che le fondazioni “di partecipazione” ricadono, per gli aspetti sopra richiamati, sotto la disciplina tradizionalmente riservata ai soli enti a base associativa, ridimensionando così la tradizionale rigorosa dicotomia tra enti a base personale ed enti a struttura strettamente patrimoniale. La configurabilità pensata a fine anni Novanta per particolari forme di fondazioni diviene con la Riforma del Terzo Settore e precisamente con il D.lgs. n. 117/2017 alla base delle stesse, caratterizzate quindi dalla presenza di un organo assembleare o di indirizzo. Tale azione mira dunque ad allargare significativamente il ruolo associativo con la conseguente valorizzazione dell'elemento personale introducendo a supporto dell'organo amministrativo anche organi collegiali, variamente configurati quanto a composizione. Le fondazioni afferenti al Terzo Settore, riconosciute all'articolo 4 del CTS, sono anche richiamate all'articolo 20 quale dispositivo di premessa per il Titolo successivo vincolando gli enti costituiti “*in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione*”, permane quindi il principio dell'inconfigurabilità di fondazioni non riconosciute.¹⁸⁷ Le fondazioni di partecipazione possono quindi, in seguito all'adeguamento dei propri statuti, integrare un ulteriore organo assembleare il quale potrebbe essere verosimilmente anche costituito dai destinatari delle azioni dell'ente. In tal caso non si rappresenterebbero solo i contributori della fondazione ma anche gli stessi beneficiari allargando così la base partecipativa: la definizione di uno schema così definito deve però comunque rimanere nell'ambito delle fondazioni, per non rischiare di ricadere nella categoria associativa, normato appunto agli articoli 23 comma 4, 24 comma 6 e

¹⁸⁷ Enrico Quadri, Il terzo settore tra diritto speciale e diritto generale, in Nuova giurisprudenza civile commentata, 2018, Parte II, par. 6 “Riflessi della nuova disciplina sulla sistematica degli enti del libro primo del codice civile.”.

25 comma 3 del CTS, coerenti nell'ammettere la configurabilità dell'organo assembleare e l'attribuzione ad esso di specifiche competenze nei soli limiti in cui ciò risulti compatibile con la natura della fondazione.¹⁸⁸

3.3 Pianificazione e gestione degli incentivi

La fase che precede la vera e propria operatività della comunità energetica rinnovabile (CER) si contraddistingue da un processo di pianificazione aziendale, capace di valutare la possibile concretizzazione della realtà comunitaria e delle prospettive nel breve-medio termine nonché definire la veste giuridica più opportuna a seconda degli scopi prefissati. Tutto ha origine certamente da una pianificazione di carattere non solo economico, infatti questa deve predisporre un'analisi costi/benefici individuando quindi i benefici ambientali, economici e sociali ricavabili, sia per i membri stessi che per il territorio sul quale si svilupperà il progetto. In tale passaggio non manca la definizione della forma giuridica da adottare (associazione, fondazione, società lucrativa etc) dipesa in parte dagli attori che si intende coinvolgere e dei ruoli che si intendono affidare all'interno dell'organizzazione. Segue poi la fase di programmazione la quale si manifesta più concreta in quanto mira all'individuazione delle risorse economiche e alla definizione della governance intesa come complesso di regole che presidieranno la gestione della comunità. La questione finanziaria assume rilevante importanza poiché, nel caso in cui questa risulti positiva ovvero sostenibile, è possibile concretizzare il progetto. L'impiego delle disponibilità varia coerentemente con le ambizioni e obiettivi della CER infatti, se questa ricorresse all'utilizzo di impianti già esistenti o in sola disponibilità, limiterebbe l'investimento iniziale, inoltre il ricorso all'autofinanziamento da parte dei membri escluderebbe l'organizzazione dall'onerosità del mercato bancario generando così un maggiore avanzo di gestione. Non sono in alcun modo da sottovalutare le diverse ed eventuali barriere amministrative e le possibili soluzioni dirette ad abatterle, nonché l'identificazione della platea di possibili membri (consumatori e produttori) da integrare rispettosi del criterio di afferenza alla medesima cabina primaria. In quest'ultimo punto è necessario verificare mediante le piattaforme dedicate, come quella del GSE, l'appartenenza degli aspiranti membri alla medesima cabina primaria. Nel passaggio successivo, ovvero nella progettazione, si ricorre ad un approfondimento preciso dei consumi energetici previsti dei potenziali membri, in considerazione anche delle ore giornaliere e del periodo dell'anno, e delle relative infrastrutture

¹⁸⁸ Michele Tamponi, La governance degli enti del Terzo settore dopo la riforma: i soci e l'assemblea, *Luiss law review*, 2021, par. 2 "Ingresso di nuovi soci o associati".

necessarie per soddisfarli, valutandone l'acquisto, la disponibilità da parte di un membro o di un terzo ovvero la possibilità di avvalersi di un produttore esterno. Tutto questo complesso procedimento mira al raggiungimento della realizzazione vera e propria della CER: si procede alla costituzione del soggetto giuridico, nel nostro caso in analisi come Ente del Terzo settore, nonché alla richiesta delle eventuali autorizzazioni per la posa degli impianti e l'installazione degli stessi o di eventuali loro ausiliari. Essenziale per la realtà comunitaria è l'approvazione dello statuto e delle regole di riparto, conoscibili ai membri, nei quali vengono definiti gli obiettivi ambientali, economici e sociali, le regole di gestione e i criteri di ripartizione degli incentivi tra i membri. Nella fase precedente all'inizio effettivo è necessario istruire la pratica sul portale GSE per richiedere la registrazione della CER e l'accesso al servizio: tale adempimento consiste nelle dichiarazioni circa le regole operative, il mandato da parte di tutti i membri alla CER per l'accesso agli incentivi, lo Statuto, l'indicazione dei soggetti aderenti alla configurazione clienti finali/produttori nonché la documentazione relativa agli impianti di proprietà o disponibili.

Infine, si avvia la vera e propria gestione della CER la quale include diversi compiti rientranti in categorie differenti, tutte necessarie al fine di affrontare in modo efficiente ed efficace la materia energia ma anche le relative implicazioni economiche derivanti. Infatti, la Comunità deve organizzare una gestione amministrativa capace di interagire con i soci in caso di ulteriori adesioni ovvero recessi da parte dei membri ma anche di una gestione finanziaria che necessariamente si deve occupare della distribuzione dei proventi in conformità con lo statuto e i regolamenti interni. Fondamentale è una programmazione di carattere tecnico per la conduzione e manutenzione degli impianti di proprietà o in uso, nonché una gestione energetica con il compito di monitoraggio dei flussi energetici, l'ottimizzazione di quest'ultimi mediante l'adeguamento della domanda/offerta ovvero l'incentivazione di sistemi di accumulo al fine di implementare la resilienza energetica. Dunque quest'ultima fase si avvia con la messa in funzione degli impianti i quali attivano il meccanismo dell'autoconsumo diffuso: i produttori riceveranno la remunerazione circa la materia energetica conferita e successivamente avverrà la ripartizione dei benefici tra i membri ovvero a favore dei soggetti o del territorio come disposto dallo statuto sociale. Delle dinamiche di difficile monitoraggio sono sicuramente gli impatti secondari, non interni alla CER stessa, ma sul territorio e sul tessuto sociale in termini di occupazione e sensibilizzazione alla tematica ambientale. Una tematica di rilevante importanza che, giustamente, non trova spazio nella progettazione iniziale è la continuità di lungo periodo dell'organizzazione comunitaria. Il business plan commissionato dalla futura comunità energetica terrà conto degli incentivi nei primi 20 anni, istituiti dal Ministero

dell'Ambiente, i quali serviranno per ripartire i benefici ma soprattutto sostenere i costi fissi che una realtà simile deve sopportare per la gestione amministrativa e tecnologica. Come affermato in precedenza, si tratta di un arco temporale decisamente ampio contraddistinto anche da ulteriori fattori come l'inefficienza degli impianti, installati o messi a disposizione, pertanto occorre nel rispetto anche dei principi di trasparenza, più volte menzionati sopra, definire il futuro della CER. Dunque, è necessario valutare se la sussistenza degli incentivi economici sia condizione indispensabile per il proseguimento della realtà comunitaria oppure se la comunità possa continuare a fornire benefici ambientali, sociali ed economici, con il ricorso a risorse proprie.

Così facendo, il singolo utente domestico può essere coinvolto nella nuova realtà CER sia nella veste di consumatore che di consumatore-produttore, pertanto nel primo caso il membro titolare di un punto di connessione in prelievo (POD), interno alla cabina primaria di riferimento, usufruisce della materia energia prodotta ed espone pertanto i suoi consumi alla comunità.¹⁸⁹ In tal modo, il membro della CER contribuisce alla formazione dei proventi in capo alla comunità dei quali potrà successivamente beneficiare nel rispetto del piano di riparto: quest'ultimo viene definito, con distinzioni tra consumatori e consumatori-produttori, come accordo di diritto privato che tuttavia deve sottostare alle limitazioni introdotte dal decreto del Ministero dell'ambiente e delle risorse energetiche 2024 in tal tema. Infatti, nel caso in cui la percentuale di energia condivisa rispetto a quella prodotta supera il 55%, l'incentivo ricevuto in eccedenza rispetto a tale soglia diviene distribuibile solo ai consumatori, diversi dalle imprese, ovvero adoperato per i benefici collettivi concretizzabili in iniziative a favore del sociale ove gli impianti sono ubicati. Il limite percentuale viene ridotto addirittura al 45% nel caso in cui la CER avesse cumulato incentivi e contributo in conto capitale.¹⁹⁰

Nonostante le previsioni di sviluppo delle CER sull'intero territorio nazionale, l'infrastruttura elettrica rimane invariata ma soprattutto non prevede ad oggi future modificazioni in considerazione della posizione che potrebbero ricoprire le comunità energetiche locali. L'intera normativa italiana manca della definizione del ruolo delle comunità energetiche all'interno del sistema del mercato energetico, infatti tutti i membri rimangono ugualmente clienti dei fornitori di energia elettrica e la regolazione dell'energia condivisa avverrà in un momento differente. Pertanto, a differenza di altri stati nazionali, alla CER non è concessa una piena forma di autonomia ma permane tuttavia un indiretto controllo dei soggetti

¹⁸⁹ S. P. Corgnati, O. Corino, F. Dealessi, S. Ferrero, S. Galluccio, A. Lanciani, A. Lanzini, S. Leporati, A. Sciullo, C. Traina, Guida alle Comunità energetiche rinnovabili a impatto sociale, marzo 2024.

¹⁹⁰ Allegato 1 (Tariffa premio spettante da applicare all'energia condivisa incentivabile) del decreto del Ministero dell'ambiente e delle risorse energetiche 2024 (Decreto CER).

“a monte”, ovvero dei fornitori di energia elettrica, a danno perciò dell’autonomia piena che potrebbe essere concessa ai soggetti “a valle” composta dalla collettività capace di aggregarsi per promuovere benefici economici, sociali e ambientali condividendo energia istantanea.

Considerati i molti aspetti critici, si rischia la creazione di comunità energetiche “menomate” dunque limitate nel loro potenziale a favore del rilancio e della diffusione dei sistemi di energia rinnovabile nel nostro Paese.

3.3.1 Monitoraggio e controllo della distribuzione energetica e degli incentivi

Una Comunità energetica rinnovabile si può misurare in termini di dimensione in base alla domanda di energia aggregata, pari alla somma dei prelievi di energia di tutti gli utenti aggregati, alla diffusione e alla potenza installata presso gli impianti in uso e alla numerosità dei clienti finali aggregati. La rappresentazione che unisce tutti questi aspetti è certamente un grafico che incorpora il profilo aggregato di carico degli utenti di una CER e la produzione energetica degli impianti: il primo evidenzia il prelievo di energia elettrica dalla rete da parte dei membri, invece, il secondo valorizza la quantità di energia rinnovabile prodotta dagli impianti della CER. Mediante la sovrapposizione di queste due curve è possibile individuare l’energia condivisa dalla comunità. È necessario premettere che questo rappresenta un contesto essenzialmente dinamico, infatti i flussi energetici orari, sia di consumo che di produzione, sono variabili anche in base alla modifica della lista dei POD connessi alla CER: durante la gestione operativa possono avvenire casi di nuove adesioni oppure di recesso i quali modificano, leggermente o drasticamente, i profili orari di prelievo così come la quantità di energia condivisa realizzata. Si rende dunque necessaria la valorizzazione di indicatori di prestazione come la quota percentuale di energia condivisa rispetto all’energia totale prodotta, la quota di energia complessivamente immessa in rete ma anche quella prelevata dalla stessa.




Figura 7 - Esempi di profili di carico (consumi degli utenti) e produzione fotovoltaica di una CER.

Fonte: S. P. Corgnati, O. Corino, F. Dealessi, S. Ferrero, S. Galluccio, A. Lanciani, A. Lanzini, S. Leporati, A. Sciullo, C. Traina, Guida alle Comunità energetiche rinnovabili a impatto sociale, marzo 2024.

Tali calcoli circa l'energia condivisa sono diretti alla valorizzazione dell'incentivo di carattere economico destinato alle CER espresso in €/MWh, a tale corrispettivo è fondamentale aggiungere gli oneri scontati legati ai benefici tecnici conseguiti grazie all'autoconsumo. Complessivamente si manifesta un ritorno di circa 120 €/MWh composti dall'incentivo esplicito pari a 110€/MWh al quale si somma gli oneri restituiti di 8/9 €/MWh. Con l'entrata in vigore della normativa definitiva circa gli incentivi, la tariffa incentivante diviene differenziata per taglia dell'impianto e variabile in funzione del prezzo zonale orario Pz, in senso inversamente proporzionale, considerando inoltre dei fattori in base ai diversi livelli di insolazione relativi alle diverse zone geografiche. Nel caso in cui la comunità energetica rinnovabile benefici anche dei contributi in conto capitale relativi al PNRR (con l'esclusione dei punti di prelievo nella titolarità di enti territoriali ed autorità locali, enti religiosi, enti del terzo settore e di protezione ambientale), il precedente incentivo viene diminuito con un fattore di riduzione, tale valore va da 0 a 0,50 in base alla percentuale di incentivo ricevuti fino ad un massimo del 40% dell'investimento sostenuto.

Taglia impianto P [kW]	Incentivo [€/MWh]	Valore minimo incentivo [€/MWh]	Valore massimo incentivo [€/MWh]
$P \leq 200$ kW	$80 + \max(0; 180 - Pz)$	80	120
200 kW < $P \leq 600$ kW	$70 + \max(0; 180 - Pz)$	70	110
$P > 600$ kW	$60 + \max(0; 180 - Pz)$	60	100

Figura 8 - Valore dell'incentivo per l'energia condivisa all'interno di una CER.

Fonte: S. P. Corgnati, O. Corino, F. Dealessi, S. Ferrero, S. Galluccio, A. Lanciani, A. Lanzini, S. Leporati, A. Sciullo, C. Traina, Guida alle Comunità energetiche rinnovabili a impatto sociale, marzo 2024.

L'incentivazione prevista dalla normativa per le CER andrà a sostituire il meccanismo di scambio sul posto, abrogato a fine 2024, privilegiando una sensibilità diretta a favorire l'autoconsumo istantaneo in loco al posto di differire nel tempo sfruttando la rete come sistema di accumulo. Occorre precisare che un membro consumatore-produttore, prima di immettere l'energia in condivisione alla comunità, consumerà una quota o la totalità dell'energia prodotta dal proprio impianto beneficiando così di un'ulteriore valorizzazione indiretta concretizzabile nel conseguente risparmio in bolletta per l'energia non prelevata dalla rete energetica nazionale.¹⁹¹

In tema di bolletta energetica, è necessario evidenziare, in ottica di miglioramento, la possibilità ad oggi non ancora attuata di usufruire dello scorporo relativo all'energia immessa in rete. Al momento è in vigore il meccanismo della virtualizzazione dunque il pagamento in bolletta avverrà come un utente non aderente ad una CER e solo successivamente avverranno i conteggi degli incentivi legati alla condivisione energetica. Ulteriori criticità sono individuabili nell'energia prodotta in eccesso, superiore anche a quella condivisa, la quale verrà dunque venduta al GSE con un prezzo minore quindi non equo nei confronti del sistema. Sarebbe quindi necessario lo sviluppo della possibilità di vendere a terze parti, sempre mediante la rete elettrica, creando così una vera e propria realtà autonoma capace di gestire i propri fabbisogni e farsi carico anche delle eccedenze. Un obiettivo delle comunità è certamente l'educazione della società all'utilizzo dell'energia sincrona, ossia che si consuma quando si produce, perciò l'incentivo economico si calcola solo su questa, limitando quindi il tempo di conteggio.

¹⁹¹ S. P. Corgnati, O. Corino, F. Dealessi, S. Ferrero, S. Galluccio, A. Lanciani, A. Lanzini, S. Leporati, A. Sciullo, C. Traina, Guida alle Comunità energetiche rinnovabili a impatto sociale, marzo 2024.

3.4 Struttura finanziaria

Definire la struttura finanziaria di una CER ha certamente delle caratteristiche estremamente variabili dipese in particolar modo dai membri coinvolti in tale progetto. Dunque un primo livello di analisi esamina il rapporto tra tali attori, siano essi interni o esterni alla CER, e i flussi di cassa per ciascuno di essi, nonché le possibili forme di finanziamento sempre in conformità con la tipologia di aderenti all'iniziativa comunitaria. Alla base dell'intero piano finanziario vi sono certamente le componenti positive come l'incentivo esplicito, il corrispettivo da vendita dell'energia immessa e il risparmio in bolletta.

Risulta doveroso definire le modalità secondo le quali tali proventi vadano distribuiti tra i vari membri aderenti alla CER: non vi sono regole predefinite ma ogni singola entità deve necessariamente approvare un proprio regolamento interno per elaborare un piano di riparto nonché individuare un fornitore di servizi per l'eventuale gestione degli impianti di produzione e per la gestione energetica dell'intera comunità.

La politica, come anche numerosi settori, promuovono e incentivano lo sviluppo delle energie rinnovabili tramite la forma delle CER, pertanto l'ENEA e anche il GSE hanno messo a disposizione due strumenti per la valutazione economica della comunità energetica rinnovabile inserendo come dati di input la varia distribuzione di componenti positivi, impliciti ed espliciti, come l'energia immessa in rete, la quota condivisa ovvero l'autoconsumo fisico ossia l'assorbimento diretto di energia autoprodotta.

Il piano di riparto sopra citato si comporta come un accordo di diritto privato, esito di un contratto tra i vari membri e risultante da un algoritmo più o meno semplice il quale può promuovere una distribuzione pro-capite ovvero in base alla quantità di energia consumata oppure osservando la temporalità dei consumi. Tuttavia, considerato l'obiettivo centrale delle CER circa la manifestazione di benefici economici, sociali e ambientali. è necessario tener conto anche di altri aspetti premiando quindi coloro che adottano stili di vita più sostenibili consumando energia elettrica nelle ore di maggiore producibilità oppure prendendo in considerazione gli indicatori di benessere economico e sociale come ISEE.

Un'attenzione particolare si rivolge verso le varie categorie infatti possono esserci, consumatori, consumatori-produttori ovvero produttori i quali hanno l'esigenza di rientrare nel loro investimento, remunerandoli ad esempio tramite un canone fisso per la messa a disposizione dell'impianto ovvero con un criterio in proporzione all'energia immessa nella rete condivisa. La regolamentazione della suddivisione può creare anche delle difficoltà in termini

di ripartizione: tale situazione non avviene certamente quando l'energia autoprodotta sia uguale o maggiore ai consumi dei membri infatti in questo caso i contributi vengono suddivisi in base dell'autoconsumo del singolo membro, diversamente avviene quando l'energia prodotta è in quantità inferiore. A risoluzione di tale problema ci sono due metodologie, la prima denominata "attribuzione strettamente proporzionale" calcola, in riferimento all'autoconsumo per fascia oraria superata, la percentuale di tale complessivo autoconsumo attribuibile a ciascun membro. Invece, con l'altro metodo chiamato "attribuzione progressiva non proporzionale" si effettua un confronto con il consumatore che ha prelevato di meno, detto anche "consumatore minimo", attribuendo a ciascun membro tale valore e nel caso in cui si superi la soglia prodotta l'incentivo verrà distribuito in modo uguale tra tutti coloro che hanno concorso nell'ora medesima. Successivamente, in presenza di un delta contributi in avanzo, si procede nuovamente al calcolo dell'autoconsumo minimo al netto di quello già considerato e si reitera l'intero processo fino all'estinzione completa del delta contributi. Il confronto tra i due metodi di ripartizione evidenzia che quello proporzionale favorisce i consumatori più energivori, sincroni con la produzione degli impianti della CER, invece, quella progressiva va a vantaggio dei piccoli consumatori rispetto ai grandi riconoscendo una maggiore percentuale di contributi in quanto la ripartizione dell'energia condivisa avviene in modo paritario. Dunque si giunge alla conclusione che non vi è un metodo corretto e uno meno ma ogni organizzazione comunitaria, nel rispetto dei propri principi e scopi per i quali si è costituita, decide di promuovere un certo criterio di ripartizione in base alle esigenze interne.¹⁹²

Non esiste dunque una struttura finanziaria ottimale per tutte le CER ma varia a seconda degli obiettivi che essa si prefigge, infatti questa è una delle prime variabili che i promotori dell'organizzazione considerano soprattutto nel caso in cui l'ente in oggetto costituisca una piccola realtà locale. Quest'ultima non rappresenta solo un'ipotesi ma l'obiettivo prefissato dal legislatore concretizzabile nella creazione di comunità di quartiere capaci di soddisfare i propri fabbisogni energetici destinando poi i benefici economici alla comunità stessa. In termini di sostenibilità economica, la CER deve verificare la capacità di sostenere gli onerosi costi di mantenimento della struttura come il sistema di gestione dei flussi energetici nonché ulteriori oneri di carattere amministrativo.

¹⁹² S. P. Corgnati, O. Corino, F. Dealessi, S. Ferrero, S. Galluccio, A. Lanciani, A. Lanzini, S. Leporati, A. Sciullo, C. Traina, Guida alle Comunità energetiche rinnovabili a impatto sociale, marzo 2024.

3.4.1 Bilancio

All'articolo 13 del Codice del Terzo Settore viene disciplinato il contenuto dei bilanci degli enti afferenti al Terzo settore, in breve ETS, salvo che questi non esercitino in via esclusiva o principale attività in forma commerciale, per la quale si adotta altra regolamentazione. Fin dai primi due commi del dispositivo vi è una sostanziale differenza tra le varie organizzazioni, infatti quelle con un fatturato inferiore a 220.000 possono beneficiare di forme più agevolate e meno onerose di rendicontazione. A seguire, il comma terzo definisce che *“Il bilancio di cui ai commi 1 e 2 deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del Terzo settore.”*¹⁹³ in riferimento agli schemi pubblicati con il DM 5.3.2020, pubblicato sulla G.U. 18.4.2020 n. 102.

Come in altri aspetti della vita di una realtà organizzata del Terzo settore, sono richiesti ampi requisiti in termini di informativa e pubblicità anche in sede di redazione del bilancio: come affermato al capitolo precedente in tema di attività di interesse generale, l'organo di amministrazione deve annotare e documentare il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, rispettivamente, a seconda delle dimensioni, nella Relazione di missione, con annotazione in calce al bilancio ovvero nella Nota integrativa. Ulteriore trasparenza si identifica nell'obbligo in capo agli amministratori di deposito del bilancio, se questi sono enti non commerciali, nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, in aggiunta sarà necessaria adeguata documentazione da inserire nel bilancio circa le raccolte pubbliche di fondi, esposto in modo chiaro e trasparente, e depositata entro il 30 giugno ai sensi del terzo comma dell'articolo 48. Ulteriore chiarimento riguarda le attività di raccolta fondi occasionali le quali ai sensi della lettera a) comma 4 dell'articolo 79 non rientrano nel calcolo del reddito dell'ETS.

Salvo per gli ETS definiti commerciali i quali sono tenuti alle scritture contabili di cui all'articolo 2214 c.c. e deposito presso il Registro delle imprese, gli altri sono soggetti alla modulistica predisposta nel DM del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 5.3.2020 definibili come Stato patrimoniale (modello A), Rendiconto gestionale (modello B), Relazione di missione (modello C) e Rendiconto per cassa (modello D), ove quest'ultimo viene utilizzato per gli enti minori e gli altri tre schemi per i restanti.¹⁹⁴ Questi si presentano come modelli prettamente fissi e rigidi tuttavia, al fine di garantire maggiore chiarezza in sede di lettura e

¹⁹³ Articolo 13, comma 3 del D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

¹⁹⁴ Stefano De Rosa, Per gli ETS schemi di bilancio differenti a seconda della dimensione, Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info, 20/11/2020.

analisi del bilancio, viene concessa la possibilità di aggiungere qualche modifica in termini di suddivisione, raggruppamento e aggiunta di voci rilevanti.

Il nuovo sistema di rendicontazione, ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Ministeriale, si applica *“a partire dalla redazione del bilancio relativo al primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di pubblicazione”*¹⁹⁵ dunque a partire dal bilancio dell'esercizio 2021, tenuti in considerazione i chiarimenti della nota Min. Lavoro 5.4.2022 n. 5941 circa questioni applicative in ordine all'articolo 13 del CTS.

Pertanto una Comunità energetica rinnovabile costituita in forma di ETS deve necessariamente, a seconda delle proprie condizioni in ogni esercizio, valutare se ricorrere allo schema di bilancio per enti piccoli o meno. Lo Stato patrimoniale di quest'ultima è simile a quello proposto all'articolo 2424 c.c., tenuto conto però della natura di ente no profit introducendo quindi alcune differenziazioni. Il rendiconto gestionale si suddivide in due sezioni contrapposte denominate *“oneri e costi”* e *“proventi e ricavi”*, entrambi distinti in cinque voci in base alla loro natura, con evidenza anche dei dati comparati necessari per un confronto temporale. Ai sensi dell'articolo 13 comma 1 del Codice del Terzo settore, la Relazione di missione deve illustrare *“le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie”* quindi rappresentare l'aspetto qualitativo e di dettaglio del bilancio in riferimento ai dati quantitativi.

Un ente contraddistinto da entrate più limitate può ricadere nel comma secondo dell'articolo 13 del D.lgs. 117/2017 il quale stabilisce che *“il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del Rendiconto per cassa”*¹⁹⁶. Tuttavia tale semplificazione non esonera in alcun modo dall'annotazione in calce al rendiconto del carattere secondario e strumentale delle attività previste all'articolo 6 CTS, inoltre non viene meno neanche l'illustrazione circa le raccolte pubbliche dei fondi. La differenza rilevante si nota certamente nel ricorso al metodo della competenza economica e della partita doppia per gli enti maggiori, invece, per i restanti si segue un semplice metodo per cassa che tiene in considerazione solo le movimentazioni finanziarie. Il rendiconto per cassa acquista l'impostazione schematica e di contenuti del rendiconto gestionale quindi rappresentando entrate e uscite ma suddiviso in tre parti: la prima relativa alle entrate e uscite di carattere generale, a loro volta suddivise in cinque

¹⁹⁵ Articolo 3 del Decreto Ministeriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 5.3.2020.

¹⁹⁶ Articolo 13 del D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

categorie, la seconda circa le entrate e uscite da investimento e la terza raffigurante le disponibilità finanziarie.¹⁹⁷

Gli schemi introdotti a seguito del DM 5.3.2020 devono tuttavia essere conformi alle clausole generali, ai principi generali di bilancio e ai criteri di valutazione di cui, rispettivamente, agli artt. 2423, 2423-bis e 2426 c.c. e ai principi contabili nazionali, in quanto quest'ultimi sono compatibili con l'assenza dello scopo di lucro e con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale degli enti del Terzo settore. All'inizio del 2022 lo stesso Organismo italiano di Contabilità ha diffuso la versione definitiva del principio contabile di riferimento per gli enti del Terzo Settore denominato "Principio contabile ETS - OIC 35" con scopo di regolamentare i criteri circa la presentazione dei vari schemi di bilancio nonché rilevare delle specificità degli ETS *"per le quali le regole contabili ordinarie avrebbero fornito una rappresentazione contabile non appropriata con la finalità non lucrativa degli ETS e la normativa di riferimento prevista per i loro bilanci"*.¹⁹⁸

La predisposizione di modelli comuni di bilancio permette il deposito presso il RUNTS di documenti facilmente leggibili e comparabili almeno per gli enti del Terzo settore operanti nel medesimo ambito. Conseguisce quindi un onere a carico degli amministratori relativo alla redazione dello stesso prospetto nel rispetto dei requisiti ministeriali nonché al calcolo degli oneri figurativi legati al personale volontario il quale, benché facoltativo, risulta un valido strumento di misurazione di una realtà associativa.

3.5 Strumenti di amministrazione condivisa

La sussistenza di una CER costituita come Ente del Terzo Settore consente l'accesso a diverse forme di coinvolgimento da parte degli Enti pubblici, conosciuti anche come strumenti di Amministrazione condivisa, alla cui base è possibile riscontrare il principio costituzionale di sussidiarietà.

Infatti, mediante lo strumento della co-programmazione gli ETS assumono la responsabilità assieme agli organismi pubblici di individuare i bisogni della collettività e, di conseguenza, promuovere delle politiche pubbliche. La Riforma diviene dunque un'occasione storica per l'intero settore il quale eleva i propri compiti sul territorio in quanto, in passato,

¹⁹⁷ Stefano De Rosa, Il bilancio degli Enti del Terzo Settore, La Riforma del Terzo Settore - Capitolo X, Biblioteca Eutekne.

¹⁹⁸ Principio contabile OIC 35, OIC – Organismo italiano di contabilità, febbraio 2022.

erano destinatari di mere consultazioni fino ad assumere l'incarico di veri realizzatori delle attività di interesse generale di loro competenza. Tuttavia l'impegno del Terzo Settore non si ferma alla sola pianificazione poiché a tale passaggio può seguire la co-progettazione perciò gli ETS *“sono chiamati a definire, in un primo momento, i bisogni e le necessità da perseguire e, in un secondo momento, le materiali condizioni per una loro più efficace realizzazione”*¹⁹⁹. La co-progettazione rappresenta dunque uno strumento che concretizza una collaborazione fra pubblico ed ETS sul piano gestionale cioè nella vera e propria messa in opera degli interventi assieme agli enti locali a favore del benessere della collettività. Fondamentale è la diversità di carattere formale e sostanziale con lo strumento dell'appalto in quanto, a differenza di quest'ultimo in cui il soggetto vincitore assume il compito di mero esecutore, gli enti si coordinano attivamente con la sfera statale. Tutti questi strumenti di collaborazione sono regolamentati all'interno del Codice del Terzo Settore, precisamente all'articolo 55, poi all'articolo successivo viene illustrata un'ulteriore modalità di coinvolgimento ossia quella delle convezioni, destinate a specifiche categorie come APS e ODV, le quali come la co-progettazione realizzano forme di collaborazione finalizzate alla concretizzazione di attività di interesse generale.²⁰⁰

Il quadro normativo si espone a favore della maggiore partecipazione degli ETS alla vita collettiva riservandosi anche delle responsabilità di temini di programmazione, realizzazione e promozione di attività di interesse generale.²⁰¹ Anche la Consulta con la sentenza n. 131/2020 ufficializza il ruolo degli ETS, rappresentanti della “società solidale”, quindi idonei ad affrontare in tempo reale i problemi del tessuto sociale locale grazie alla loro capacità organizzativa nonché in grado di rendere disponibili alle pubbliche amministrazioni dati informativi di carattere socio-economico.²⁰² Tuttavia, occorre porre rilevante attenzione alle forme di sostegno finanziario, in ragione della rilevanza costituzionale delle attività promosse, costituite dall'accesso al credito agevolato ai fondi europei, quest'ultimi già ampiamente trattati negli scorsi capitoli.²⁰³

¹⁹⁹ Filippo Donati, Francesco Sanchini, Il codice del Terzo Settore, Giuffrè, 2019, par. 12 “La nuova disciplina dei rapporti fra pubblica amministrazione e terzo settore”.

²⁰⁰ Alceste Santuari, Il principio di sussidiarietà orizzontale quale paradigma per la definizione dei rapporti tra ETS e pubblica amministrazione nella riforma del Terzo Settore, Terzo Settore, non profit e cooperative, Eutekne, 2/2019, par. “3. Le forme di coinvolgimento degli ETS come “canale preferenziale” di relazione con gli enti pubblici”.

²⁰¹ In tema si vedano le “Linee guida sul rapporto fra Pubbliche amministrazioni ed Enti del Terzo Settore”, approvate con DM del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 31/03/2021, n. 72.

²⁰² Sentenza della Corte Costituzionale n. 131 del 20/05/2020.

²⁰³ Edoardo Morino, I rapporti con gli enti pubblici, La Riforma del Terzo Settore - Capitolo XVI, Biblioteca Eutekne.

Un ulteriore aspetto interessante di collaborazione con la Pubblica Amministrazione riguarda la valorizzazione dei beni pubblici, tra cui anche impianti energetici dismessi, mediante le forme del comodato o della concessione²⁰⁴: l'articolo 71 del Codice del Terzo Settore denominato "Locali utilizzati" mira a riconoscere il valore sociale dell'utilizzo degli spazi pubblici da parte degli ETS. Al secondo comma dello stesso dispositivo, il legislatore regola il rapporto giuridico di possibile instaurazione tra PA e Terzo Settore al fine di sostenere quest'ultimo nell'attuazione delle attività di interesse generale: *"Lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali. La cessione in comodato ha una durata massima di trent'anni, nel corso dei quali l'ente concessionario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile"*²⁰⁵. La Riforma del Titolo V della Costituzione non ha avviato solamente un trasferimento di competenze legislative ma ha messo in atto una forma di "federalismo demaniale" garantendo la massima valorizzazione funzionale del patrimonio immobiliare statale composto da beni demaniali, beni patrimoniali indisponibili e beni patrimoniali disponibili. A seconda della categoria l'ordinamento giuridico disciplina varie procedure mediante il ricorso allo strumento del comodato, della locazione ovvero alla concessione amministrativa. La normativa richiama il concetto di "utilità" percepita e garantita dall'ente pubblico assegnante il quale non può e non deve avere come unico obiettivo e criterio discriminante quello dell'interesse economico, invece, detiene l'onere di verificare che le azioni operate dall'ente affidatario siano a favore dello sviluppo della comunità di riferimento. Pertanto, nel caso di instaurazione di un contratto di comodato d'uso gratuito a beneficio di un ente, vi deve essere la certezza del perseguimento dell'effettivo interesse pubblico, o meglio sociale, quindi contraddistinto dalla presenza della non lucratività dello scopo per l'ente affidatario.²⁰⁶

Perciò il quadro normativo vincola il sostegno dello Stato agli Enti del Terzo Settore anche mediante forme di affidamento di beni immobili, tuttavia, il primo deve verificare che gli oggetti concessi divengano strumento per la promozione di attività sociali ma soprattutto deve vagliare i beni propri "non utilizzati per fini istituzionali" ai sensi del primo comma

²⁰⁴ Andrea Bernardoni, Carlo Borzaga e Jacopo Sforzi, Comunità energetiche rinnovabili – Una sfida per le imprese sociali e di comunità, *Rivista Impresa Sociale*, n. 2/2022.

²⁰⁵ Articolo 71 comma 2 del D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

²⁰⁶ Alessandro Licci Marini, Co-progettazione e co-programmazione nel Terzo settore tra norme e di legge e autonomia delle pubbliche amministrazioni, *Terzo Settore, non profit e cooperative*, Eutekne, 2/2022, par. 1 "Le norme del Codice del Terzo settore in tema di rapporti fra Pubblica Amministrazione e ETS".

dell'articolo 71 del CTS, individuando così le proprietà da destinare al Terzo Settore. È necessario evidenziare però che il ricorso all'uso del contratto di comodato di beni mobili ed immobili pone in capo agli enti del Terzo Settore gli oneri derivanti dall'effettuazione di interventi di manutenzione definiti necessari alla funzionalità del bene in oggetto per le attività promosse. Occorre quindi una valutazione da parte delle organizzazioni le quali devono farsi carico dell'impegno finanziario considerando però che il contratto, ai sensi del secondo comma del precedente, può durare fino a 30 anni permettendo quindi la possibilità di ammortizzare nel lungo periodo le spese sostenute.²⁰⁷

Ulteriore sostegno alla realizzazione del recupero del patrimonio edilizio da parte degli ETS è certamente il social bonus che, in concreto, consiste in un credito d'imposta a beneficio di coloro i quali sostengono tali progetti con erogazioni liberali in denaro, mediante modalità tracciabili. Requisito essenziale è la presentazione da parte dell'Ente del Terzo Settore beneficiario di un piano di recupero presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali circa il risanamento di immobili pubblici inutilizzati nonché dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata ove verranno svolte le attività di interesse generale non commerciali. Il credito d'imposta in oggetto risulta pari al 65% delle erogazioni effettuate per le persone fisiche e al 50% per gli enti e le società: per tali donazioni non è possibile beneficiare di ulteriori agevolazioni, inoltre il social bonus viene ripartito in tre annualità e nel limite del 15% del reddito imponibile per le persone fisiche ed enti oppure nel 5% dei ricavi dell'anno per i titolari di reddito d'impresa. Tutto questo rappresenta un'opportunità ma, allo stesso tempo, in capo agli ETS ricadono degli adempimenti in termini di trasparenza, infatti le organizzazioni sono tenute alla comunicazione trimestrale delle erogazioni liberali ricevute nonché la pubblicazione in apposite pagine dell'utilizzo delle medesime.²⁰⁸ In tema di CER, il social bonus, come anche tutti i fondi messi a disposizione, rappresenta dunque una misura certamente interessante in quanto una Comunità in forma di ETS può riqualificare, anche energicamente, un immobile con contributi finanziari importanti per poi effettuare all'interno dello stesso anche ulteriori attività in quanto, come espresso anche nei precedenti capitoli, le singole organizzazioni possono attivarsi anche in iniziative differenti dalla sola distribuzione energetica.

²⁰⁷ Alceste Saltuari, Collaborazione tra enti pubblici ed enti del Terzo settore: l'utilizzo e la valorizzazione dei beni pubblici. Il comodato e le procedure di assegnazione, Cantiere Terzo Settore, 01 Aprile 2022. (<https://www.cantiereterzosettore.it/collaborazione-tra-enti-pubblici-ed-enti-del-terzo-settore-lutilizzo-e-la-valorizzazione-dei-beni-pubblici-il-comodato-e-le-procedure-di-assegnazione/>)

²⁰⁸ Alessandro Tonino, Manuale del Terzo Settore, SEAC, Novembre 2019, Regime fiscale pag. 128.

Nella presente analisi assume importanza anche quanto previsto nel codice dei contratti pubblici, D.lgs. 31/3/2023 n. 36, il quale all'articolo 6 ha stabilito il principio di "solidarietà e di sussidiarietà orizzontale". Infatti, la disposizione definisce che *"In attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato. Non rientrano nel campo di applicazione del presente codice gli istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017"*²⁰⁹. Nella sostanza le forme di collaborazione tra PA ed ETS non hanno più valenza derogatoria ma assumono una vera e propria equiparazione con i contratti pubblici, diviene quindi una scelta di carattere "politico" il ricorso agli strumenti di esternalizzazione del servizio ad operatori economici ovvero l'attivazione di misure di collaborazione con gli enti del Terzo Settore.²¹⁰

Si giunge dunque alla conclusione che il codice del Terzo Settore funge da vero concretizzatore del principio, prima solo formale, di sussidiarietà orizzontale: l'accesso al mondo del Terzo Settore è condizione essenziale per beneficiare di tali forme di collaborazione contraddistinte anche da una certa convenienza. In tal senso anche le legislazioni regionali si sono adoperate per rafforzare il regime "preferenziale" previsto per gli ETS soprattutto nei seguenti ambiti: uso e valorizzazione dei beni pubblici inclusi quelli culturali, anche per usi temporanei, accesso al Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei, misure premiali per gli enti locali che attivino la collaborazione con ETS e istituzione di un Fondo regionale per l'innovazione sociale, finalizzato a sostenere l'attivazione di partenariati fra enti locali ed ETS, sostegno alla diffusione di buone prassi applicative, sia attraverso la disciplina in materia di trasparenza che mediante apposito Osservatorio regionale del Terzo settore e sull'amministrazione condivisa, infine, disposizioni in materia di urbanistica e di edilizia.²¹¹

Le opportunità sono molteplici per enti costituiti come ETS o migrati nel Terzo Settore tuttavia, d'altra parte, vi deve essere un'amministrazione pubblica capace di cogliere la sfida ed avviare l'iter procedurale di affidamento di un servizio o anche di un immobile. Tale azione

²⁰⁹ Articolo 6 del D.lgs. 36 del 31/3/2023 (Codice dei contratti pubblici).

²¹⁰ Luciano Gallo, Verso il consolidamento del diritto vivente del Terzo settore, www.terzjus.it, 03/06/2022.

²¹¹ Luciano Gallo, Le possibili ragioni, relative al rapporto con gli enti pubblici, alla base della scelta di entrare nel RUNTS, Terzo settore, non profit e cooperative, Numero 02 - Aprile / Giugno 2023

non può essere, in alcun modo, una possibilità per lo Stato di “non occuparsi” di determinate materie, per le quali rimane “responsabile” di un controllo attento, ma solo di concederle ad altre realtà presenti sul territorio delle quali nutre fiducia. Alla base di ogni strumento, sia esso di co-programmazione che di co-progettazione, vi devono essere le competenze per occuparsi di una materia la quale non deve essere “improvvisata” ma svolta con professionalità come sicuramente previsto dall’accordo tra le parti. Permane, a qualsiasi livello e stato dei lavori, la necessità di un tavolo di coordinamento il quale permette la definizione dei vari obiettivi, delle priorità e degli strumenti per raggiungerli. La concretizzazione dell’amministrazione condivisa non ha il principale obiettivo di risparmio economico per le casse statali, nonostante numerose esperienze abbiano dimostrato la possibilità di ridurre anche alcune spese che diversamente sarebbero state in carico alla collettività. Naturalmente, in assenza delle disponibilità finanziarie, gli Enti del Terzo settore affidatari non possono concretizzare l’oggetto del contratto quindi è compito della PA competente fornire le adeguate risorse per svolgere la funzione. Successivamente, tali fondi concessi saranno poi analizzati mediante la verifica del bilancio dell’organizzazione e dei prospetti richiesti alla stessa circa le spese documentate effettuate.

Lo sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili pensate dal D.lgs. n. 199/2021 rappresenta certamente un’opportunità di crescita sociale e sostenibile per gli ETS, capaci non solo dunque di far fronte ai bisogni dei soli soggetti membri ma per l’intera comunità la quale, nel rispetto dell’autonomia di ogni singolo regolamento, può divenire beneficiaria degli interventi. Diverse linee d’indirizzo come anche svariati progetti già avviati manifestano un’attenzione particolare alle fasce della popolazione più fragili, dai disoccupati agli anziani, infatti lo stesso decreto CER apre alla partecipazione alla comunità delle famiglie a basso reddito o vulnerabili, possibili destinatarie di parte degli incentivi al fine di ridurre il carico economico delle utenze.

Inoltre, l’intera normativa legata agli enti del Terzo Settore motiva molto la costituzione della CER secondo tale forma giuridica per le innumerevoli strade di finanziamento percorribili: gli ETS godono di agevolazioni fiscali introdotte dallo stesso Codice del Terzo Settore dirette a tutti coloro che sostengono economicamente le organizzazioni. Tali “incentivi” si concretizzano sotto forma di deduzioni e detrazioni destinate ai soggetti che effettuano erogazioni liberali ai sensi dell’articolo 83 del Codice del terzo settore. Per quanto riguarda quelle in denaro e in natura, la persona fisica o giuridica beneficia della deduzione dell’importo erogato, nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, con la possibilità di riportare l’eccedenza in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo fino al quarto periodo

d'imposta successivo ovvero prima nel caso di concorrenza dell'ammontare. Unicamente per le persone fisiche vi è la possibilità di optare per la deduzione o per la detrazione fiscale IRPEF la quale conferisce la riduzione dell'imposta da versare del 30% degli oneri sostenuti per le erogazioni liberali, siano esse in denaro o in natura, con un limite massimo di euro 30.000 ogni anno.²¹²

La Riforma del Terzo Settore introduce anche una serie eterogenea di agevolazioni in tema di imposte indirette, ai sensi dell'articolo 82 del Codice del Terzo Settore, infatti i trasferimenti a titolo gratuito a favore degli ETS utilizzati ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale non sono soggetti all'imposta sulle successioni e sulle donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale. Gli ETS godono inoltre delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa agli atti costitutivi, modifiche statutarie (salvo non abbiano lo scopo di adeguare alla normativa vigente) nonché operazioni straordinarie di fusione, scissione o trasformazione. Il terzo comma dell'articolo 82 definisce un'agevolazione ancora più ampia per le Organizzazioni di Volontariato definendo che *“Gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall'imposta di registro”*²¹³. Di notevole rilievo è il contenuto del quarto comma circa le imposte di registro, ipotecaria e catastale circa gli atti traslativi di beni immobili direttamente utilizzati per scopi istituzionali disponendo che *“si applicano in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore di tutti gli enti del Terzo settore di cui al comma 1, incluse le imprese sociali, a condizione che i beni siano direttamente utilizzati, entro cinque anni dal trasferimento, in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale e che l'ente renda, contestualmente alla stipula dell'atto, apposita dichiarazione in tal senso.”*²¹⁴ Infine, una delle esenzioni più estese, o sfruttabili quotidianamente, riguarda l'imposta di bollo la quale, in assenza di tale disposizione, doveva essere assolta per ogni atto, documento, istanza, contratto, dichiarazione, attestazione.²¹⁵

La Riforma del Terzo Settore ha quindi comportato l'assolvimento di diversi oneri in capo alle organizzazioni che sono migrate in esso ma, d'altro canto, ha permesso il mantenimento di ulteriori agevolazioni di carattere fiscale, certamente utili nella quotidiana operatività delle associazioni. Inoltre, con la nuova disciplina si dà attuazione, almeno formale,

²¹² Alessandro Tonino, Manuale del Terzo Settore, SEAC, Novembre 2019, Regime fiscale pag. 128.

²¹³ Articolo 82, comma 3 del D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

²¹⁴ Articolo 82, comma 4 del D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

²¹⁵ Alessandro Tonino, Manuale del Terzo Settore, SEAC, Novembre 2019, Regime fiscale pag. 128.

alla sussidiarietà orizzontale, responsabilizzando così le realtà afferenti al Terzo Settore e concedendo l'occasione di dar vita a numerosi progetti di dimensioni notevoli con il supporto delle amministrazioni locali.

Le varie forme giuridiche e gestionali degli Enti del Terzo Settore sono dunque conformi alla realizzazione di comunità energetiche rinnovabili, anzi quest'ultime costituite in tale forma, oltre a garantire tutti gli adempimenti normativi in termini di partecipazione attiva e democraticità, possono accedere a numerosi benefici di carattere finanziario, fiscale ed operativo. Le numerose opportunità di finanziamento, statale ed europeo, nonché l'evidente e prossimo segnale di rafforzamento delle misure dirette ai soli enti iscritti al RUNTS incentivano anche le CER più dubbiose ad adottare tale veste giuridica, in particolare di associazione o di fondazione a seconda degli scopi e dei membri promotori dell'iniziativa.

Caso di studio: Fondazione Diocesi Energy ETS

Come affermato nei precedenti capitoli, nelle CER assume un ruolo centrale l'azione decisionale originata "dal basso" la quale, forte del sostegno di carattere costituzionale del principio di sussidiarietà orizzontale, mira a coinvolgere ed attivare la società civile: tali valori si possono riscontrare nel processo di avvio della Comunità energetica rinnovabile promossa dalla Diocesi di Treviso. Ai sensi del Decreto legislativo 199/2021, una CER può essere composta e sostenuta anche da enti ecclesiastici come il caso della Fondazione Diocesi di Treviso Energy. Tale realtà ha adottato come obiettivo principale il perseguimento del valore e del significato prevalentemente etico-sociale della Comunità energetica rinnovabile diretta alla condivisione efficiente dell'energia, quale bene primario, alla decarbonizzazione dei processi umani e all'abbattimento della povertà energetica operando nella ristretta territorialità. Infatti, nella definizione dell'organizzazione stessa, un ente ecclesiastico non mira certamente al raggiungimento di un vantaggio di carattere economico ma viene sollecitato a concretizzare un mezzo di comunicazione ed educazione sostenibile nel rispetto delle risorse della Terra. In più occasioni il Pontefice, Papa Francesco, ha fatto riferimento ad una conversione verso "un'ecologia integrale", come anche nell'enciclica "Laudato si'", invitando tutte le Chiese a mobilitarsi a favore del Creato.

L'origine, almeno ideale, della CER in analisi si può rinvenire durante la Settimana Sociale dei cattolici italiani di Taranto, tenutasi nell'ottobre 2021, nella quale gli stessi Vescovi italiani siglarono un documento conclusivo con l'obiettivo di far conoscere ed sollecitare tutte le parrocchie a costituire una Comunità energetica rinnovabile. Ancora oggi, la comunità della Diocesi di Treviso risulta in fase di pianificazione, in quanto deve ancora attivare il meccanismo di autoconsumo diffuso, dedicando ingenti risorse ed energie sul fronte della promozione.

È seguita poi una fase di studio ed analisi circa la fattibilità economico-sociale del progetto comunitario, inizialmente destinato alla creazione di numerosi soggetti autonomi quante sono le cabine primarie interne alla stessa Diocesi, ossia 33 rispetto alle 2000 italiane. Tuttavia numerosi business plan hanno evidenziato l'insostenibilità economico-finanziaria di un progetto così ambizioso: la costituzione di numerose CER implica costi elevati di gestione, come i costi amministrativi e di gestione tecnologica, sia nel caso in cui l'organizzazione produca 10 kW ovvero 1000 kW. Si è optato quindi per la definizione di una grande comunità, quale unica impostazione necessaria per la sostenibilità del progetto, dove all'interno vi sono tante piccole comunità quante sono le Cabine primarie elettriche, tralasciando perciò l'utopico obiettivo di costituire delle CER interne alle singole parrocchie.

Alla base del progetto della Diocesi di Treviso vi è certamente la promozione della cultura di impegno per il bene comune attraverso una CER che copre tutto il territorio della Diocesi di Treviso, coinvolgendo quindi tutte le 265 parrocchie. La definizione di un progetto di tale portata favorisce quattro aspetti fondamentali di carattere ambientale, economico, sociale ma soprattutto partecipativo al fine di garantire in molti un processo di sostenibilità condivisa.

Tale ambizione è sostenuta da messaggi positivi diretti ad una transizione ecologica giusta e socialmente sostenibile: all'installazione di nuovi impianti fotovoltaici consegue la produzione di energia da fonti rinnovabili e il consumo istantaneo, nonché condiviso, dell'energia all'interno della Cabina primaria. Inoltre, l'iniziativa assume un ruolo fondamentale in campo sociale in quanto una parte significativa degli incentivi incassati dalla Comunità energetica diocesana saranno destinati al sostegno della fragilità energetica. Quest'ultimo si può definire il vero obiettivo finale di questa realtà comunitaria la quale vuole farsi carico di limitare l'esborso economico di utenze per i più fragili della società. L'intento della fondazione potrebbe apparire un progetto ambizioso ma tale intervento di carattere sociale è oggi svolto dalle numerose caritas parrocchiali le quali, confrontandosi con tali problematiche, evidenziano che, negli ultimi anni, sono aumentate del 12% le famiglie con un ISEE sotto i 20 mila euro. Pertanto, considerato che la povertà energetica viene oggi limitata grazie al sostegno finanziario degli enti e delle associazioni locali, la Comunità energetica consentirà di decrementare anche numerose voci di spesa nei bilanci della Curia, nel senso più ampio del termine, e una gestione più efficiente delle risorse con la possibilità di destinarle ad ulteriori iniziative.

4.1 Forma giuridica di fondazione



Figura 9 - Diocesi di Treviso

Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Parrocchie_della_diocesi_di_Treviso



Figura 10 - Distribuzione cabine primarie nella Diocesi di Treviso

Fonte: <https://www.gse.it/servizi-per-te/autoconsumo/mappa-interattiva-delle-cabine-primarie>

Come evidenziato nei precedenti capitoli, la normativa in materia di comunità energetiche rinnovabili rimane imparziale circa la scelta della forma giuridica, rappresentando quindi una criticità, infatti è posto in capo ai promotori la definizione di una struttura organizzativa conforme alla legge e agli obiettivi che la stessa realtà si prefigge di perseguire.

La Diocesi di Treviso si è dunque dotata, in fase di programmazione, di una commissione di studio preposta per la definizione della comunità energetica diocesana quindi con il compito di individuare la forma giuridica idonea, in conformità con il contesto normativo e gli scopi individuati dai promotori.

Certamente la realtà trevigiana non poteva in alcun modo assumere la veste di una società di lucro in quanto l'obiettivo principe dell'intero processo è il conseguimento e la successiva ripartizione degli incentivi. Questi saranno in buona parte destinati ai piccoli e ai fragili della società escludendo perciò qualsiasi intento strettamente lucrativo di distribuzione delle somme tra i membri produttori e consumatori. Per tale motivazione, lo studio effettuato dalla commissione si è diretto verso le forme di organizzazioni no-profit individuabili, considerata la recente riforma in tema, nel mondo del Terzo Settore.

La struttura associativa è stata, fin da subito, scartata per motivi legati alla numerosità degli iscritti per il mantenimento del controllo della stessa, infatti, in base alle ambizioni della diocesi, si vorrebbero coinvolgere dalle 20 alle 30 mila persone incluse le singole parrocchie, che nella Marca sono 265, costituendo così un numero ingestibile e incontrollabile in sede assembleare. La fondazione di partecipazione rappresenta dunque il vestito migliore per la costituzione e l'implementazione della comunità energetica, come sollecitato anche dal Vescovo stesso, al fine di dare una risposta diocesana la quale ha dovuto affrontare la sfida

circa l'individuazione del soggetto giuridico più vicino alla struttura "diocesi". In aggiunta, la Chiesa, intesa come struttura clericale, non è per sua natura "democratica" ma compatibile con una struttura piramidale; per tale ragione vi è l'esclusione delle forme di associazione e di cooperativa ma si opta per l'ente di fondazione partecipativa in cui coinvolgere persone, enti pubblici e privati ed imprese.

Tra gli enti fondatori dell'organizzazione vi sono la Diocesi di Treviso, l'Opera San Pio X per l'elevazione cristiana e civile del popolo e soprattutto della gioventù della Marca Trevigiana e l'Ente Casa del Clero, i quali costituiscono inoltre il consiglio direttivo della stessa Fondazione. Ai sensi della normativa CER ma soprattutto dello spirito alla base dell'iniziativa, l'ente struttura così una vera e propria comunità aperta. Nel rispetto anche del principio normativo della "doppia porta aperta", infatti, gli stessi promotori sono interessati ad implementare tale esperienza comunitaria con altre parrocchie, se non diocesi limitrofe, con le quali sono già in corso delle interlocuzioni.

Il 22 dicembre 2023 si è costituita quindi a Treviso la Fondazione di partecipazione denominata "Fondazione Diocesi Treviso Energy Ets", capace di coinvolgere innanzitutto le 265 parrocchie, distribuite in 33 cabine primarie di cui 25 interamente contenute e le altre al confine, per le quali vi è l'obiettivo di raggiungere un megawatt (mille kw) per ogni cabina primaria. L'intenzione dell'ente è di non provvedere in alcun modo all'acquisto di pannelli solari, come anche rifiutare eventuali nuovi impianti che vadano a ridurre la superficie coltivabile, ma metterà solo a disposizione di tutte le parrocchie una struttura amministrativa, fiscale e tecnologica. Al fine di essere in linea con gli aggiornamenti normativi ma allo stesso tempo sfruttare numerose opportunità, i promotori hanno avviato e concluso l'iter di conseguimento della qualifica di Ente del Terzo Settore nonché la successiva iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, in tal modo la comunità diocesana potrà ottenere dei benefici di carattere operativo e fiscale.

La Diocesi di Treviso con la Fondazione è diventata quindi promotrice di una Comunità energetica rinnovabile aperta a tutte le parrocchie della Diocesi, ai Comuni, alle aziende, alle famiglie. Nell'ottica di una transizione giusta e socialmente sostenibile ispirata all'enciclica "Laudato si'" di Papa Francesco, una Comunità energetica può diventare uno strumento di creazione di reddito che può sostenere famiglie, parrocchie e comunità locali.

D'altro canto, una Fondazione di partecipazione con solidi principi e con importanti traguardi da raggiungere non può in nessun modo decollare se si hanno a disposizione solo i produttori di materia energetica in quanto è indispensabile individuare un insieme di consumatori capaci di rilevare istantaneamente l'energia e dunque attivare il meccanismo

incentivante. Pertanto vi è la necessità di coinvolgere anche consumatori, come famiglie, scuole, negozi, bar, uffici, con l'ambizione di raggiungere 20/30 mila persone.

La comunità energetica si è dotata a norma di legge di un regolamento scritto, conoscibile ai membri, il quale disciplina la quota fissa, variabile e geografica per la distribuzione degli incentivi: tali percentuali vengono definite elastiche e ridefinibili al fine di valorizzare la produzione e il consumo raggiunti dalla comunità. L'economato diocesano evidenzia tuttavia che le proiezioni svolte mirano su aspetti principalmente ambientali e meno economici quindi con l'obiettivo di riorganizzare le abitudini di consumo della collettività in base alla produttività e disponibilità di energia elettrica. Mediante quest'ultimo intervento si vuole, inoltre, affrontare la lotta alla fragilità energetica, infatti la diocesi non intende intervenire solo con aiuti di carattere economico, che generano un continuo sperpero di risorse della comunità energetica, ma soprattutto educativi circa le modalità di consumo.

Pertanto le percentuali di ripartizione degli incentivi sono stabilite in considerazione degli scopi della fondazione, definendo quindi che ai consumatori come persone fisiche e opere sociali vengano destinati il 45% degli incentivi. Invece, ai produttori viene distribuito, oltre al compenso, una quota pari al 25% degli incentivi; la differenza viene ripartita tra il supporto alla povertà energetica gestito dalle caritas locali (12% degli incentivi) e i costi di gestione della CER stessa.

La fondazione intende investire molto in termini di promozione dell'iniziativa comunitaria affidando tale incarico ad "ambasciatori", rappresentanti delle varie cabine primarie, i quali si occuperanno di diffondere l'idea di condivisione, di solidarietà, di bene comune e di buona pratica, cooperando con i propri omologhi interni alla comunità energetica diocesana.

Il regolamento interno alla comunità energetica consente di disciplinare ogni aspetto della vita della fondazione regolamentando quindi il mantenimento della struttura economica e fiscale, la piattaforma tecnologica, la disponibilità degli impianti da parte di terzi, il ruolo e la tutela dei consumatori ma soprattutto le strategie di limitazione della fragilità energetica. Per quanto concerne l'indispensabile piattaforma di gestione, senza la quale è impossibile governare la CER, si è sottoscritto un accordo con il Gruppo trevigiano della Regalgrid Europe.

Una delle principali criticità che la CER della Diocesi di Treviso ha riscontrato durante l'avvio del progetto è stata di carattere normativo, infatti, in tema di CER, in un breve periodo si sono approvati diversi atti e regolamenti i quali hanno modificato la materia. Tali integrazioni hanno comportato la sistemazione degli statuti fino a quel momento approvati: con l'occasione, ovvero l'adeguamento tramite atto pubblico, i soci promotori della fondazione hanno variato anche la denominazione della stessa rimuovendo la parola "Treviso" cosicché ulteriori Diocesi

possano partecipare come soci fondatori e sentirsi parte attiva della stessa CER. L'unico obiettivo è dunque coinvolgere e condividere il modello con tutte le realtà diocesane che ne facciano esplicita richiesta inoltre, al contempo, incidere sul governo della stessa comunità vista la qualifica assunta.

4.2 Fase di programmazione: adesione e partecipazione

Come evidenziato anche dai Business plan proposti per l'avvio del progetto, la componente cruciale della Comunità energetica rinnovabile è la partecipazione attiva la quale può attenuare i costi fissi in capo all'organizzazione e raggiungere soprattutto una soglia elevata di energia condivisa, permettendo così di incassare numerosi incentivi.

La vita all'interno della CER ruota attorno al ruolo dei membri stessi i quali si possono distinguere in consumatori passivi (consumer) ovvero i titolari di un punto di solo prelievo; produttori (producer) ossia utilizzatori di un impianto di produzione che possono anche essere consumatori e i prosumer quindi i consumatori dotati di un impianto di produzione finalizzato all'autoconsumo. Prosumer e producer possono condividere con l'intera comunità l'energia elettrica prodotta se i membri sono ubicati all'interno della medesima area convenzionale sottesa ad una cabina primaria. Pertanto questa materia energetica verrà valorizzata tenendo conto dei minori costi di esercizio della rete elettrica e, inoltre, incentivata in quanto proveniente da fonti rinnovabili ma soprattutto istantaneamente consumata.

In ogni cabina primaria sarà avviata una CER la quale può raggiungere fino a un megawatt (mille kW) di produzione e dunque di relativo consumo al fine di efficientare l'intero processo: è rilevante tenere in considerazione che la Diocesi direziona il progetto innanzitutto alle realtà parrocchiali le quali possono tuttavia installare al massimo 30-40 kW sui propri edifici quindi è essenziale l'adesione di ulteriori soggetti. Questi si possono ritrovare nelle famiglie, enti pubblici e privati ma anche imprese che, sensibili al tema e agli obiettivi posti dalla CER stessa, pongono in condivisione l'energia rinnovabile e pulita generando così numeri importanti a supporto del modello di solidarietà e di sostegno. Naturalmente i soggetti aderenti sono stimolati anche da ulteriori intenti i quali sono caratteristiche fondanti per una Comunità energetica come l'aspetto sociale e partecipativo, riscontrabili già ora in altre attività promosse dalle stesse realtà parrocchiali, nonché ambientale, tale da incentivare gli investimenti in nuovi impianti fotovoltaici.

La comunità energetica costituisce un messaggio attento ad una transizione ecologica giusta e socialmente sostenibile, infatti molte diocesi italiane guardano con interesse al percorso

svolto dal “modello Treviso” e alle quali viene condiviso il know how finora raggiunto nonché materiali come l’atto costitutivo e lo statuto. A livello nazionale appare interessante, ma soprattutto innovativa, l’idea di una Diocesi che, oltre a mettersi al servizio delle sue comunità dal punto di vista spirituale, consente la realizzazione di ulteriori “opere di bene” sul territorio offrendo agli enti ecclesiastici locali una struttura amministrativa, fiscale e tecnologica

Nel caso in oggetto, ossia per la Fondazione Diocesi Energy ETS, in fase di programmazione della comunità è stata avviata una prima fase volta a raccogliere il maggior numero di adesioni mediante il portale www.diocesitv.it/cer in cui si rende disponibile la compilazione della manifestazione d’interesse necessaria per partecipare alla CER della Diocesi. L’intera Diocesi di Treviso è composta da circa un milione di persone per un totale quindi di 200.000 famiglie e rispettivi contatori: il piano mira a coinvolgere almeno il 10% pari a 20.000 POD. Sul fronte “aziende”, è necessaria una campagna attenta di studio e sensibilizzazione in quanto, nel caso in cui si presenti un’azienda la quale soddisfi da sola un megawatt di produzione, bisogna predisporre una platea di consumatori, e relativi accordi privati, disposti a prelevare tutta quella produttività.

Le prime reazioni fanno davvero ben sperare, come riporta il Presidente della Fondazione ed economo della Curia trevigiana, inoltre la promozione dell’iniziativa della CER richiede un impegno nell’intero territorio della Diocesi alla ricerca anche di soggetti disposti all’installazione di nuovi impianti fotovoltaici ovvero di messa a disposizione di tetti con caratteristiche adeguate ad una buona radiazione solare e conseguente produttività energetica. Considerata la zona di applicazione la fonte di energia rinnovabile ottimale è certamente quella solare fotovoltaica la quale, fortunatamente, al momento costituisce un vero e proprio investimento sostenibile con prezzi accessibili che ruotano attorno a 1000 euro per ogni Kilowatt. La fase di coinvolgimento è tuttora in atto e all’inizio del 2024 si sono raggiunte circa 200 manifestazioni di interesse equamente suddivise tra consumatori e produttori.

4.3 Valutazione di convenienza economica per le parrocchie

Considerato l’obiettivo iniziale di coinvolgimento delle parrocchie della stessa Diocesi, risulta dunque utile definire le dinamiche di carattere economico, ma soprattutto energetico, insite nell’adesione ad una realtà di comunità energetica rinnovabile prendendo in analisi i dati raccolti circa i consumi di una parrocchia esemplificativa in provincia di Padova. Quest’ultima investendo su un impianto fotovoltaico installato sul tetto di un edificio di proprietà può consumare l’energia prodotta contestualmente alla produzione, o almeno in parte, nel caso in

cui vi sia domanda in quel momento ovvero cederla alla rete mediante il ritiro dedicato per la parte restante ossia l'eccedenza non utilizzata.

Pertanto è necessario osservare con attenzione l'andamento di produzione dei pannelli installati in quanto questi producono in funzione della radiazione solare disponibile, maggiore nelle ore di luce e nei mesi estivi, perciò si presenta una dinamica non regolare la quale certamente influenza le stime effettuate circa l'autoconsumo ma anche l'eventuale energia da immettere in condivisione della comunità stessa.




Figura 11 - Profilo di produzione di un impianto fotovoltaico

Fonte: Diocesi di Padova

Il grafico, che a titolo esemplificativo illustra l'energia mediamente prodotta da un impianto da 20 Kw nelle diverse ore e mesi dell'anno, evidenzia soprattutto che non sarà possibile effettuare l'autoconsumo nelle ore della notte, salvo che non si opti per investire in sistemi di accumulo energetico, al momento poco convenienti. Ulteriore considerazione riguarda la stagionalità, infatti nei mesi freddi si manifesta una riduzione dell'energia prodotta e, viceversa, nei mesi caldi un aumento considerevole dell'energia immessa nelle disponibilità della CER.

Tenuto conto delle presenti osservazioni, è fondamentale svolgere un confronto tra i profili di produzione dell'impianto appena esposti e la curva di carico, ossia l'andamento giornaliero dei consumi, al fine di definire con precisione la quantità di autoconsumo che l'ente può sfruttare. I consumi di energia elettrica sono suddivisi in 3 fasce orarie secondo lo schema rappresentato di seguito (F1 rappresenta la fascia diurna nei giorni lavorativi; F3 quella notturna e tutta la domenica o i giorni festivi; le restanti ore sono in F2).

FASCE ORARIE (DELIBERA AEEG 181/06)																								
LUNEDI' - DOMENICA																								
Ore	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Lunedì	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F2	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F2	F2	F2	F2	F3
Martedì	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F2	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F2	F2	F2	F2	F3
Mercoledì	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F2	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F2	F2	F2	F2	F3
Giovedì	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F2	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F2	F2	F2	F2	F3
Venerdì	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F2	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F2	F2	F2	F2	F3
Sabato	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F2	F2	F2	F2	F2	F2	F2	F2	F2	F2	F2	F2	F2	F2	F2	F2	F3
Domenica	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3
Ore	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Festività (*)	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3	F3

(*) 16 gennaio, Lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8, 25 e 26 dicembre

Figura 12 - Fasce orarie (Delibera AEEG 181/06)

In considerazione della distribuzione delle fasce orarie, si recuperano i dati riguardanti la distribuzione media mensile dei consumi delle parrocchie nella provincia di Padova suddivisi per mesi e fascia oraria.

DISTRIBUZIONE MEDIA CONSUMI PARROCCHIE

	F1	F2	F3
Gennaio	37,0%	23,3%	39,6%
Febbraio	42,5%	24,7%	32,8%
Marzo	39,2%	25,6%	35,1%
Aprile	39,8%	24,2%	35,9%
Maggio	38,1%	24,1%	37,7%
Giugno	38,2%	25,2%	36,5%
Luglio	36,2%	27,5%	36,3%
Agosto	32,6%	26,3%	41,1%
Settembre	35,8%	28,2%	36,0%
Ottobre	39,2%	27,7%	33,1%
Novembre	40,9%	23,7%	35,4%
Dicembre	40,3%	20,7%	39,0%
Anno	38,4%	25,0%	36,6%

Figura 13 - Distribuzione media dei consumi delle parrocchie

Fonte: Diocesi di Padova

Dalla tabella si evince che non vi sono grandi differenze tra i consumi nei mesi estivi e invernali, mediamente il 38% dell'energia è consumata in fascia F1, il 25% in fascia F2 e quasi il 37% in fascia F3. Pertanto, vista la produzione diurna dell'impianto, è possibile coprire circa un 40% in funzione dei consumi annui e del dimensionamento dell'impianto: tale stima può certamente incrementare con un aumento della potenza elettrica dell'impianto o con l'integrazione dei sistemi di accumulo in quanto la maggior parte dei consumi avviene nei periodi in cui non c'è produzione elettrica.

Assumendo le stime effettuate sull'ipotetica parrocchia, sopra ipotizzata, che realizza un impianto fotovoltaico di 20 kW e ha un consumo annuo di energia elettrica pari a 16.800

kWh/anno, distribuiti secondo lo schema sopra richiamato, è necessario svolgere un calcolo di convenienza ovvero di sostenibilità degli investimenti effettuati dall'organizzazione. Si prendono in considerazione dunque delle caratteristiche specifiche circa l'impianto in funzione descritte dalla tabella sottostante.

Impianto fotovoltaico su tetto		
zona di mercato	Nord	
potenza nominale	20	kWp
producibilità annuale	1.213	kWh/anno / kWp
produzione annua	24.262	kWh/anno
Autoconsumo fisico energia elettrica in loco	34%	dell'energia prodotta dall'impianto
Immissioni in rete	66%	dell'energia prodotta dall'impianto

Figura 14 - Caratteristiche impianto fotovoltaico in ipotesi

Fonte: Diocesi di Padova

Pertanto l'investimento consentirà un risparmio in bolletta per quanto concerne l'autoconsumo per circa 8.200 kWh, pari al 34% dell'energia elettrica prodotta dall'impianto, quindi equivalenti al 49% di consumi totali, 16.800 kWh/anno. La differenza dell'energia prodotta e immessa in rete pari a 16.060 kWh, il 66% della produzione dell'impianto, garantirà delle possibilità di risparmio e ricavo per la parrocchia che, a valori attuali di mercato, si concretizzano in:

Risparmio/ricavo da autoconsumo o immissione in rete		
costo energia prelevata da una rete (iva inclusa 22%)	305	€/MWh
ricavo energia immessa in rete	80	€/MWh
energia prodotta impianto - kWh	24.262	
energia consumata in loco - kWh	8.203	
energia immessa in rete - kWh	16.060	
risparmio energia consumata in loco €/anno	2.501,80 €	
remunerazione energia immessa in rete €/anno	1.284,77 €	
Totali ricavi da autoconsumo fisico e immissione	3.876,57 €	

Figura 15 - Risparmi/ricavi ipotetici da autoconsumo o immissione in rete

Fonte: Diocesi di Padova

Necessariamente, da tale totale si sottraggono i costi di manutenzione e assicurazione dell'impianto che, per quanto si tratti di un sistema piccolo, ammontano almeno a 414,80 €/anno (Iva 22% inclusa).

Diversamente, nel caso in cui la parrocchia optasse per aderire alla Comunità energetica rinnovabile, come quella promossa dalla Diocesi di Treviso, anche l'energia prodotta dall'impianto parrocchiale e non autoconsumata verrà messa a disposizione della Comunità per essere condivisa in forma "virtuale" con gli altri membri, grazie alle nuove regole che consentono l'autoconsumo "diffuso". Così facendo, l'energia elettrica immessa in rete dall'impianto parrocchiale viene ogni ora confrontata con il totale dell'energia prelevata dagli altri membri della CER (in ipotesi semplificativa tutti consumatori) e il minore dei due valori rappresenta l'energia condivisa. Per ogni kWh di energia elettrica condivisa, la CER può ottenere gli incentivi economici previsti come l'incentivo CER (TIP D.M. 414/23, rif. Nord Italia) pari a 130 €/MWh e la valorizzazione ARERA (valore 2024) di 10,57 €/MWh, fino a raggiungere un totale di 140,57€/MWh (14,057 c€/kWh).

L'ammontare complessivo degli incentivi, di cui la CER beneficerà, dipenderà dalla quantità di energia effettivamente condivisa, infatti non è possibile fin d'ora affermare che la Comunità energetica riesca a condividere il 100% dell'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico parrocchiale e immessa in rete. Tale ambizioso obiettivo si considera raggiunto solo nel caso in cui la condivisione energetica (autoconsumo diffuso) della produzione e dei consumi si collochi nella stessa ora del giorno. Proprio per tale ragione è molto importante prestare attenzione ed analizzare il numero degli aderenti e le loro caratteristiche di consumo energetico, ad esempio per fasce orarie.

Terminate le considerazioni circa l'andamento produttivo dell'impianto, l'autoconsumo della stessa parrocchia, il ricavo ovvero il risparmio ottenuto nonché la possibilità di accedere agli incentivi, è possibile svolgere un'analisi tenendo in considerazione anche le fonti di finanziamento dell'investimento iniziale e dunque rivalutare, in base a varie opzioni, i vari esiti economici. Infatti, come accennato anche in precedenza nell'elaborato, la comunità può sostenere investimenti nell'acquisto di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà della stessa, ovvero usufruire dei sistemi messi a disposizione dagli aderenti, siano essi di nuova realizzazione oppure già in funzione. Per ogni singola ipotesi si valutano i ritorni di vari casi: il primo senza adesione della parrocchia alla CER, dal secondo al quarto aderendo alla comunità energetica ma con soglie di condivisione differenti pari al 100%, al 70% e infine al 50%.

La prima ipotesi esamina l'acquisto degli impianti da parte dell'ente ecclesiastico compiuto con mezzi propri, quindi senza alcun ricorso a finanziamenti esterni, successivamente messi a disposizione della CER la quale non riconosce alcun incentivo in conformità con i regolamenti e lo statuto della CER. La seconda afferma ugualmente la realizzazione con fondi interni alla parrocchia alla quale però è riconosciuta una quota di incentivi, esito della

condivisione energetica, ai sensi delle norme regolanti la CER. Invece, la terza opzione ricorre al mercato bancario per la commissione dell'infrastruttura richiedendo un finanziamento decennale al 100% ad un tasso pari al 7% con una rata annuale di € 4.072,00. Anche per questa eventualità, si prevede la concessione di una parte degli incentivi ricavati dalla comunità energetica mediante il meccanismo di autoconsumo diffuso.

IPOTESI 1 (mezzi propri + nessun incentivo alla parrocchia)	Caso 1	Caso 2	Caso 3	Caso 4
	impianto installato senza adesione a CER	impianto installato con adesione a CER e condivisione del 100% dell'energia immessa in rete	impianto installato con adesione a CER e condivisione del 70% dell'energia immessa in rete	impianto installato con adesione a CER e condivisione del 50% dell'energia immessa in rete
energia prodotta impianto - kWh	24.262	24.262	24.262	24.262
energia consumata impianto - kWh	8.203	8.203	8.203	8.203
energia immessa impianto - kWh	16.060	16.060	16.060	16.060
costo impianto - €	28.600,00 €	28.600,00 €	28.600,00 €	28.600,00 €
risparmio energia consumata in sito €/anno	2.501,80 €	2.501,80 €	2.501,80 €	2.501,80 €
remunerazione energia immessa in rete €/anno	1.284,77 €	1.284,77 €	1.284,77 €	1.284,77 €
totali ricavi da autoconsumo fisico e immissione	3.786,57 €	3.786,57 €	3.786,57 €	3.786,57 €
costi di gestione (pratiche/manutenzione)	-340,00 €	-340,00 €	-340,00 €	-340,00 €
flusso di cassa netto produttore senza quota incentivi	3.446,57 €	3.446,57 €	3.446,57 €	3.446,57 €
payback di progetto senza quota incentivi	8,30	8,30	8,30	8,30
rimborso rata finanziamento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
flusso di cassa netto produttore dopo rimborso rata	3.446,57 €	3.446,57 €	3.446,57 €	3.446,57 €
% condivisione energia immessa in rete (autoconsumo virtuale)	0%	100%	70%	50%
energia elettrica condivisa - kWh	0	16.060	11.242	8.030
incentivi CER e valorizzazione ARERA	0,00 €	2.257,51 €	1.580,25 €	1.128,75 €
% incentivi a favore del produttore	0%	0%	0%	0%
incentivi CER - % del totale a favore dell'investitore/produttore	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
flusso di cassa netto produttore con quota incentivo	3.446,57 €	3.446,57 €	3.446,57 €	3.446,57 €
payback con quota incentivo	8,30	8,30	8,30	8,30
incentivo residuo da distribuire alla CER	0,00 €	2.257,51 €	1.580,25 €	1.128,75 €
costo di gestione minimo annuo CER		800,00 €	800,00 €	800,00 €
somma a disposizione per redistribuzione CER		1.457,51 €	780,25 €	328,75 €

Figura 16 - Ipotesi 1: partecipazione ad una CER con impianti finanziati con mezzi propri e nessuna quota di incentivi.

Mediante la costruzione di un foglio di calcolo è possibile valorizzare, per ogni singola ipotesi, i relativi oneri nonché i possibili ritorni economici concretizzabili in un risparmio di energia autoconsumata e nella remunerazione della materia immessa in rete. La tabella consente inoltre di effettuare un rapido confronto tra le varie eventualità le quali, almeno per quanto riguarda la soglia di condivisione, rimangono aleatorie quindi condizionate dal comportamento degli aderenti all'avvio della condivisione energetica. La prima ipotesi, corrispondente all'assenza di benefici economici statali, non rappresenta certamente il caso di adesione di una parrocchia alla comunità energetica promossa dalla Diocesi di Treviso, in quanto questa non nega a nessuna categoria una parte della quota incentivi. Tuttavia tale situazione potrebbe sussistere nel caso in cui venga costituita una CER con l'obiettivo principale ed esclusivo di destinare gli incentivi di competenza ad altri scopi di carattere sociale o ambientale. Quest'ultima eventualità rimane certamente rara ma interessante da analizzare in quanto permette di quantificare la totalità delle somme che una CER potrebbe disporre per i propri intenti, dedotti i costi forfettari di gestione pari ad euro 800. La mancanza di tale componente positiva, ovvero negativa per le disponibilità interne della comunità, nei calcoli di valutazione implica la stabilità del valore del payback (post-ripartizione) di progetto nei vari casi nella

tabella declinati: consegue quindi l’immutabilità del flusso di cassa netto a favore dell’ente membro costituito solamente dal risparmio di energia elettrica e dalla remunerazione derivante dall’energia immessa in rete. Almeno in questa ipotesi, tale importo non considera eventuali rate di rimborso considerato il ricorso della parrocchia a mezzi finanziari propri. Inoltre, è possibile notare che la variazione percentuale dell’energia condivisa, al momento non preventivabile, assume un ruolo rilevante in termini di valutazione del progetto. Infatti, in caso di condivisione ottimale al 100% dell’energia, la CER avrà a disposizione complessivamente 2.260 Euro/anno per far fronte ai costi di gestione della Comunità nonché da distribuire ai propri aderenti oppure da destinare ad una finalità sociale. Il prospetto permette anche di verificare l’incidenza dei costi di gestione della CER sul totale incentivi a dimostrazione di quanto affermato in precedenza: le realtà energetiche piccolissime sono sostanzialmente insostenibili dal punto di vista economico, come inizialmente proposto anche in commissione di studio della Diocesi di Treviso.

IPOTESI 2 (mezzi propri + quota incentivi alla parrocchia)2	Caso 1	Caso 2	Caso 3	Caso 4
	impianto installato senza adesione a CER	impianto installato con adesione a CER e condivisione del 100% dell’energia immessa in rete	impianto installato con adesione a CER e condivisione del 70% dell’energia immessa in rete	impianto installato con adesione a CER e condivisione del 50% dell’energia immessa in rete
energia prodotta impianto - kWh	24.262	24.262	24.262	24.262
energia consumata impianto - kWh	8.203	8.203	8.203	8.203
energia immessa impianto - kWh	16.060	16.060	16.060	16.060
costo impianto - €	28.600,00 €	28.600,00 €	28.600,00 €	28.600,00 €
risparmio energia consumata in sito €/anno	2.501,80 €	2.501,80 €	2.501,80 €	2.501,80 €
remunerazione energia immessa in rete €/anno	1.284,77 €	1.284,77 €	1.284,77 €	1.284,77 €
totali ricavi da autoconsumo fisico e immissione	3.786,57 €	3.786,57 €	3.786,57 €	3.786,57 €
costi di gestione (pratiche/manutenzione)	-340,00 €	-340,00 €	-340,00 €	-340,00 €
flusso di cassa netto produttore senza quota incentivi	3.446,57 €	3.446,57 €	3.446,57 €	3.446,57 €
payback di progetto senza quota incentivi	8,3	8,3	8,3	8,3
rimborso rata finanziamento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
flusso di cassa netto produttore dopo rimborso rata	3.446,57 €	3.446,57 €	3.446,57 €	3.446,57 €
% condivisione energia immessa in rete (autoconsumo virtuale)	0%	100%	70%	50%
energia elettrica condivisa - kWh	0	16.060,00	11.242,00	8.030,00
incentivi CER e valorizzazione ARERA	0,00 €	2.257,51 €	1.580,25 €	1.128,75 €
% incentivi a favore del produttore	0%	25%	25%	25%
incentivi CER - % del totale a favore dell’investitore/produttore	0,00 €	564,38 €	395,06 €	282,19 €
flusso di cassa netto produttore con quota incentivo	3.446,57 €	4.010,95 €	3.841,63 €	3.728,76 €
payback con quota incentivo	8,30	7,13	7,44	7,67
incentivo residuo da distribuire alla CER	0,00 €	1.693,13 €	1.185,19 €	846,56 €
quota incentivo destinato alla gestione (15%)		338,63 €	237,04 €	169,31 €
costo di gestione minimo annuo CER		800,00 €	800,00 €	800,00 €
somma a disposizione per redistribuzione CER		893,13 €	385,19 €	46,56 €

Figura 17 - Ipotesi 2: partecipazione ad una CER con impianti finanziati con mezzi propri e con quota di incentivi.

La seconda tabella, qui sopra esposta, riproduce fedelmente i dati ricavati anche precedentemente con l’evidente inserimento della ripartizione dei benefici dei quali la CER è destinataria. Questa seconda ipotesi analizza le dinamiche finanziarie legate all’adesione della parrocchia ad una comunità energetica che destina ai produttori un beneficio pari al 25% del totale: tale soglia viene limitata rispetto ad altre realtà al fine di utilizzare l’eccedenza per il perseguimento delle finalità alla base dell’organizzazione. Pertanto questa situazione potrebbe corrispondere al “modello Treviso”, in riferimento al modello organizzativo ideato e promosso della Diocesi di Treviso, in cui le parrocchie mettono a disposizione l’impianto di proprietà

garantendosi poi il beneficio agli incentivi come previsto dal regolamento sopra esaminato. In questo caso, si assicura alla parrocchia un ritorno economico dell'investimento in tempi più brevi considerati gli incentivi destinati all'ente ecclesiastico, d'altro canto, però si limitano i fondi a disposizione della CER per la distribuzione ad altri aderenti più fragili o per le attività sociali promosse dalla Fondazione stessa. Nella tabella assume un rilevante significato il valore del payback, post distribuzione dell'incentivo di competenza, il quale varia in modo considerevole a seconda delle soglie di condivisione e in funzione dell'ottenimento di una parte dei benefici. In questa circostanza, decisamente più concreta, è evidente l'aspetto fondamentale circa la quantità di energia condivisa infatti, in conformità con quanto stabilito dai regolamenti interni, da questa dipende la capacità di ogni comunità energetica a sostenere i costi operativi ma soprattutto ad ottenere ulteriori benefici destinabili ai fini statutariamente preposti. I calcoli sopra esposti dimostrano infatti che l'autoconsumo diffuso della sola materia energetica, messa a disposizione dalla parrocchia in ipotesi, non consente di generare un ritorno in grado di sostenere i costi di gestione minimi per i quali, come previsto dallo statuto della Fondazione, viene accantonato un 15% del totale incentivi. È evidente quindi che, in assenza di ulteriore materia energetica da condividere oppure di un sacrificio dei membri in termini di riduzione della quota incentivi spettante, la realtà comunitaria si manifesta, fin dalla sua origine, non finanziariamente equilibrata. In tutti i casi si presenta tale insufficienza che potrebbe essere colmata limitando la percentuale di benefici da destinare alle finalità sociali in quanto quella destinata ai produttori è già stata notevolmente ridimensionata a favore degli intenti della Fondazione.

IPOTESI 3 (finanziamento + quota incentivi alla parrocchia)	Caso 1	Caso 2	Caso 3	Caso 4
	impianto installato senza adesione a CER	impianto installato con adesione a CER e condivisione del 100% dell'energia immessa in rete	impianto installato con adesione a CER e condivisione del 70% dell'energia immessa in rete	impianto installato con adesione a CER e condivisione del 50% dell'energia immessa in rete
energia prodotta impianto - kWh	24.262	24.262	24.262	24.262
energia consumata impianto - kWh	8.203	8.203	8.203	8.203
energia immessa impianto - kWh	16.060	16.060	16.060	16.060
costo impianto - €	28.600,00 €	28.600,00 €	28.600,00 €	28.600,00 €
risparmio energia consumata in sito €/anno	2.501,80 €	2.501,80 €	2.501,80 €	2.501,80 €
remunerazione energia immessa in rete €/anno	1.284,77 €	1.284,77 €	1.284,77 €	1.284,77 €
totali ricavi da autoconsumo fisico e immissione	3.786,57 €	3.786,57 €	3.786,57 €	3.786,57 €
costi di gestione (pratiche/manutenzione)	-340,00 €	-340,00 €	-340,00 €	-340,00 €
flusso di cassa netto produttore senza quota incentivi	3.446,57 €	3.446,57 €	3.446,57 €	3.446,57 €
rimborso rata finanziamento	-4.072,00 €	-4.072,00 €	-4.072,00 €	-4.072,00 €
flusso di cassa netto produttore dopo rimborso rata	-625,43 €	-625,43 €	-625,43 €	-625,43 €
% condivisione energia immessa in rete (autoconsumo virtuale)	0%	100%	70%	50%
energia elettrica condivisa - kWh		16.060,00	11.242,00	8.030,00
incentivi CER e valorizzazione ARERA	0,00 €	2.257,51 €	1.580,25 €	1.128,75 €
% incentivi a favore del produttore	0%	25%	25%	25%
incentivi CER - % del totale a favore dell'investitore/produttore	0,00 €	564,38 €	395,06 €	282,19 €
flusso di cassa netto produttore con quota incentivo	-625,43 €	-61,05 €	-230,37 €	-343,24 €
incentivo residuo da distribuire alla CER	0,00 €	1.693,13 €	1.185,19 €	846,56 €
quota incentivo destinato alla gestione (15%)		338,63 €	237,04 €	169,31 €
costo di gestione minimo annuo CER		800,00 €	800,00 €	800,00 €
somma a disposizione per redistribuzione CER		893,13 €	385,19 €	46,56 €

Figura 18 - Ipotesi 3: partecipazione ad una CER con impianti finanziati da terzi e con quota di incentivi.

I progetti di comunità energetica rinnovabile mirano ad integrare in questa realtà non solo membri già possessori di impianti ad energia rinnovabile ma anche altri soggetti i quali, persuasi dagli obiettivi prefissati, decidono di partecipare investendo anch'essi in nuovi sistemi. Tale situazione si può riscontrare nel percorso compiuto dalla CER promossa dalla Diocesi di Treviso la quale, fin dalla sua origine, è diretta a coinvolgere nella comunità tutte le parrocchie, ad essa afferenti, anche se non dotate di pannelli fotovoltaici. Tuttavia, spesso, le entità parrocchiali hanno capacità di spesa nonché disponibilità liquide limitate le quale non permettono di finanziare in autonomia un investimento simile, benché non troppo oneroso. Per questi motivi, si può ricorrere ad una forma di finanziamento bancario, totale o parziale, per l'acquisto dell'impianto tuttavia, come evidenziato dalla tabella relativa all'ipotesi 3, il risparmio economico circa l'energia autoconsumata e il valore dell'energia immessa in rete non sono di per sé sufficienti alla parrocchia per rimborsare la rata annua del finanziamento. Pertanto, l'incentivo ad essa riservato in caso di adesione alla CER potrà risultare funzionale a tale scopo evitando di ricorrere a risorse proprie, o almeno limitare l'impatto su queste. È necessario precisare che, anche in presenza di una condivisione al 100% dell'energia condivisibile, non si riuscirà comunque a coprire l'intero onere verso l'istituto bancario ma ci si avvicina molto al punto di pareggio. Dunque, per registrare qualche componente finanziaria positiva, l'ente parrocchia dovrà attendere la chiusura del finanziamento bancario, ipotizzata fra dieci anni, la cui rata assorbe completamente sia la quota incentivi che la remunerazione diretta e indiretta per l'energia. Le considerazioni circa i costi di gestione non cambiano in quanto la terza ipotesi non varia la quantità di energia autoconsumata ma solo il metodo di finanziamento dell'impianto perciò sarà necessario intervenire con le dovute azioni al fine di garantire la sostenibilità del progetto comunitario.

Occorre precisare però che tutti i valori finora considerati sono rappresentativi di un arco temporale pari a un decennio, tuttavia la vita utile di un impianto fotovoltaico risulta notevolmente maggiore. Pertanto l'analisi, che i promotori predispongono, deve tenere conto di considerazioni di lungo termine studiando quindi una produttività prevista di circa 30 anni e una conseguente riduzione di produzione annua di 0,5-1%. Per queste ragioni, una comunità energetica che opta per un investimento in nuovi sistemi rinnovabili potrà condurre delle valutazioni economiche e gestionali su un arco di tempo decisamente lungo, diversamente il modello di Treviso, volto ad accorpate e mettere in condivisione impianti già esistenti, deve verificare lo stato dei sistemi di produzione al fine di condurre stime di affidabilità attendibili. Un ulteriore fattore, degno di nota e impattante nel lungo termine, è l'incentivazione economica, calcolata proporzionalmente alla quantità di energia condivisa, di cui le CER sono beneficiarie

per una durata pari a vent'anni. Perciò, considerando la variabilità delle soglie di condivisione di materia energetica, è possibile valorizzare, o per meglio dire stimare, il totale netto incassato derivante da tali benefici. Tale stima di lungo termine presenta numerose incognite a causa delle quali si può condurre solo un calcolo in modo semplificato quindi escludendo l'attualizzazione del denaro, l'inflazione, le possibili e diverse condizioni di vendita della materia energetica. Tralasciando la prima ipotesi, in cui si configura una CER senza incentivi per le parrocchie aderenti, e terminato il primo decennio sopra analizzato, i flussi di cassa delle altre situazioni risultano equivalenti in quanto la modalità di finanziamento non influisce più sulle dinamiche finanziarie.

BENEFICI 20 ANNI	IPOTESI 2 (mezzi propri + quota incentivi alla parrocchia)			IPOTESI 3 (finanziamento + quota incentivi alla parrocchia)		
	primi 10 anni	successivi 10 anni	totale 20 anni	primi 10 anni	successivi 10 anni	totale 20 anni
CONDIVISIONE AL 50%						
flusso di cassa netto produttore	5.865,70 €	34.465,70 €	40.331,40 €	- 6.254,30 €	34.465,70 €	28.211,40 €
flusso di cassa netto produttore con quota incentivo	8.687,58 €	37.287,58 €	45.975,15 €	- 3.432,43 €	37.287,58 €	33.855,15 €
CONDIVISIONE AL 70%						
flusso di cassa netto produttore	5.865,70 €	34.465,70 €	40.331,40 €	- 6.254,30 €	34.465,70 €	28.211,40 €
flusso di cassa netto produttore con quota incentivo	9.816,33 €	38.416,33 €	48.232,65 €	- 2.303,68 €	38.416,33 €	36.112,65 €
CONDIVISIONE AL 100%						
flusso di cassa netto produttore	5.865,70 €	34.465,70 €	40.331,40 €	- 6.254,30 €	34.465,70 €	28.211,40 €
flusso di cassa netto produttore con quota incentivo	11.509,48 €	40.109,48 €	51.618,95 €	- 610,52 €	40.109,48 €	39.498,95 €

Figura 19 - Benefici ventennali di partecipazione ad una CER: confronto ipotesi 2 e 3.

La tabella, la quale descrive i vari casi in cui una CER si può ritrovare relativamente alla quantità di autoconsumo effettuato, conferma ancora una volta l'incidenza della soglia di condivisione energetica. In aggiunta, sono ben rappresentati i valori, sia positivi che negativi, che la CER potrebbe ottenere nel primo periodo come flusso di cassa netto: nel caso in cui l'ente parrocchiale dovesse ricorrere ai mezzi di terzi, questo dovrebbe sostenere con risorse proprie l'investimento. Inoltre, terminato anche il secondo decennio di produttività, decade l'incentivazione circa l'energia condivisa facendo così eguagliare tutti i flussi di cassa. In tale situazione, gli unici mezzi di ritorno economico sono il risparmio sull'energia autoconsumata e la remunerazione relativa all'energia immessa in rete. L'assenza del beneficio economico non lede certamente la funzione di una comunità energetica la quale può proseguire a fornire benefici di carattere ambientale e sociale all'interno della propria cabina primaria. Tuttavia tali considerazioni sono estremamente di lungo termine e possono quindi subire cambiamenti, limitazioni o integrazioni a seconda anche della visione sociale, economica e politica adottata dall'Italia, o addirittura dall'intera Unione Europea, nei prossimi decenni.

4.4 Conclusioni sul progetto “Fondazione Diocesi Energy ETS”

Le comunità energetiche rinnovabili sono risultato di un’opera legislativa sempre più attenta alle dinamiche energetiche, che poi ricadono in quelle economiche, ma anche alle evoluzioni interne alle nostre società contraddistinte, tuttora, da nuove forme di povertà. L’iniziativa, intrapresa dalla Diocesi di Treviso e degli enti ad essa vicini, mira dunque ad ampliare il valore di “comunità”, il quale dovrebbe essere già presente all’interno delle singole parrocchie, espandendolo verso altri aspetti della vita quotidiana come può essere il consumo energetico.

Come sostiene l’economista della Curia e Presidente della Fondazione Diocesi Energy ETS, la realtà in fase di avvio darà, nel medio termine, delle soddisfazioni considerevoli viste le già numerose manifestazioni d’interesse. Ulteriore nota positiva è certamente la costante interlocuzione con altri enti ecclesiastici diocesani, ammiratori e sostenitori attenti del progetto, con l’obiettivo quindi di ampliare questa grande forma di condivisione, anche oltre i confini regionali. Risulta evidente che lo scopo prevalente della realtà sia rappresentato dal possibile beneficio sociale e partecipativo derivabile dal meccanismo di autoconsumo, senza considerare ulteriori aspetti ugualmente rilevanti come quello ambientale. Tra gli obiettivi principali vi è la lotta alla povertà energetica: la Chiesa, già oggi, si assume l’onere mediante le proprie caritas locali di limitare queste situazioni le quali, a causa della riduzione generale del reddito familiare, assistono ad un aumento della richiesta di sostegni economici. Tramite lo strumento della comunità energetica sarà la stessa società, attraverso la quota di benefici diretta alla fragilità energetica, a sostenere questi aiuti favorendo quindi dei territori sempre più attenti e coesi.

I costi sostenuti finora sono diversi ma vi è la concreta previsione di recuperarli nel breve termine, questi sono costituiti principalmente da consulenze tecniche e professionali utili a definire i piani attuativi e le varie procedure per la costituzione della Fondazione. La fase di avvio sarà certamente quella più dispendiosa ed impegnativa soprattutto perché sarà necessaria un’analisi attenta di ogni singola cabina primaria circa la produzione nonché i consumi ricavabili riscontrabili in essa. La programmazione iniziale, la quale prosegue con un’attenta e costante fase di monitoraggio, risulta fondamentale per non creare squilibri interni: sarebbe paradossale detenere energia a disposizione senza avere i rispettivi consumatori, o viceversa. Tuttavia, non mancano da parte dei promotori delle preoccupazioni relative all’utilizzo dello strumento delle CER sul suolo nazionale. Ad avviso degli stessi, le comunità energetiche rinnovabili hanno l’importante compito nonché l’obiettivo di creare ricchezza destinabile all’esclusivo uso collettivo ma vi è il serio rischio, considerati gli ingenti incentivi e contributi

a disposizione, che prevalga in alcune realtà un intento strettamente speculativo. Tale avvenimento, oltre a far perdere lustro e importanza alla misura, rischia di far deviare notevoli quantità di energia verso quelle realtà a discapito di altre caratterizzate da finalità sociali. Una soluzione a tali ostacoli è certamente la sensibilizzazione in tema di condivisione energetica operata non solo dall'ente stesso ma dal tutto il territorio, sostenuto ed organizzato con il Terzo Settore locale.

Conclusioni

Le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) costituiscono una novità, almeno per il nostro Paese, utile a concretizzare una forma di condivisione energetica, sebbene virtuale, tra vari soggetti, diversi per categoria e natura. Queste possono rappresentare una valida opportunità di transizione energetica, realizzabile mediante il loro meccanismo di autoconsumo diffuso, alla quale consegue la valorizzazione di una società più sostenibile, partecipativa ed equa. Infatti, la condivisione energetica a livello locale permette di gestire in modo più efficiente tale risorsa preziosa, riducendo quindi gli sprechi e le emissioni di gas serra, ma soprattutto di sostenere attivamente l'incremento dell'autosufficienza energetica dell'intero Paese. Quest'ultimo traguardo, ambizioso ma indispensabile, viene fortemente promosso da ingenti finanziamenti e programmi comunitari come il NextGenerationEU, attuato in Italia con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ma anche il RepowerEU, diretto alla regolazione del fabbisogno energetico europeo.

Rispetto ad altri Paesi europei, l'Italia si presenta in ritardo circa lo sviluppo normativo di queste comunità rinnovabili le quali, se ben sostenute e promosse, possono divenire una vera e propria risorsa energetica nazionale. Il raggiungimento di quest'ultimo obiettivo, accompagnato dall'omogenea diffusione sull'intera penisola, influirebbe sui piani strategici futuri e sulle politiche energetiche, sia in fase di progettazione che di redazione degli stessi. La prima disposizione che richiama a questo strumento è la direttiva comunitaria 2018/2001 (RED II) la quale è stata recepita, aggiornata con ulteriori regolamenti da parte da ARERA fino alla definizione del Decreto Legislativo n. 199 del 2021, attuale riferimento legislativo per le comunità rinnovabili. La recente introduzione comporta quindi dei margini di miglioramento di alcune criticità relative al carattere di territorialità, infatti, al momento, le CER sono limitate ad un determinato perimetro, sotteso al concetto di cabina primaria. Tale ridimensionamento, giustificato dalla riduzione degli sprechi energetici, potrebbe limitare notevolmente un possibile e prossimo sviluppo di queste realtà comunitarie condizionate perciò dalla struttura delle reti elettriche esistenti. L'ideazione e la progettazione di tali comunità energetiche devono trovare origine dal "basso", sostenute quindi dalla libera iniziativa dei cittadini, tuttavia un progetto nazionale di questa portata necessita del supporto sociale e normativo da parte dello Stato e delle sue diramazioni territoriali al fine di raggiungere la più ampia diffusione possibile.

Tra i vari obiettivi fondanti di una CER, come previsto dall'articolo 31 del D.lgs. 199/2021, vi sono quello ambientale, economico, sociale e partecipativo; quest'ultimo appare l'elemento cruciale in quanto indispensabile per la creazione di un'organizzazione rispettosa

degli intenti dei propri aderenti. Infatti, in assenza di un gruppo coeso e portatore di interessi omogenei, viene meno il senso d'unione e di comunità grazie al quale avviene la condivisione dell'energia elettrica, degli impianti e dei benefici economici previsti per la configurazione. Quest'ultimi sono risultato di uno stanziamento del PNRR, in tema di transizione energetica, diretto a concedere un incentivo economico per ogni Megawatt condiviso perciò prodotto da un aderente e consumato dagli altri istantaneamente, precisamente nell'arco di un'ora. Per questi motivi, la normativa CER, come anche la disciplina relativa agli enti del Terzo Settore, pone al centro il ruolo del soggetto aderente definendone i diritti derivanti dalla partecipazione attiva ma anche le responsabilità connesse alla compartecipazione agli investimenti compiuti dalla comunità stessa.

La CER, mediante la condivisione di energia elettrica e la gestione partecipata dell'organizzazione, può concretizzare anche ulteriori traguardi di carattere sociale, infatti l'autoconsumo diffuso limita le disparità sociali garantendo energia pulita a prezzi equi. Tale progetto diviene realizzabile grazie al quadro normativo, messo a disposizione del legislatore, il quale mira alla costituzione di un soggetto autonomo capace di assicurare una solidità e una continuità nel tempo. Il Decreto di riferimento, D.lgs. 199/2021, si presenta imparziale circa la definizione della forma giuridica tuttavia altre autorità regolatorie hanno ristretto le strutture adoperabili come le organizzazioni di Terzo Settore, le cooperative oppure le società lucrative. L'iniziativa coinvolge dunque una dinamica di inclusione sociale, in cui gli aderenti non siano solo consumatori passivi, pertanto la normativa pone dei vincoli circa le forme attuabili e i possibili soggetti aderenti. Relativamente a quest'ultimi, le disposizioni prevedono l'esclusione delle grandi imprese e delle amministrazioni locali, competenti per altro territorio comunale, dimostrando quindi l'intenzione del legislatore di creare realtà nate ed operative nel territorio locale. Quest'ultima caratteristica si dimostra centrale e rilevante anche per il mondo del Terzo Settore il quale, a seguito della riforma in materia, dispone di una struttura normativa capace di soddisfare appieno i valori e i principi richiamati nel Decreto CER.

Il ricorso alle forme giuridiche previste dal Terzo settore rappresenta una soluzione ottimale considerata anche la chiara vicinanza tra il richiamo contenuto nell'articolo 31 del D.lgs. 199/2021, relativo agli intenti, e gli obiettivi prefissati dalle organizzazioni afferenti al Terzo Settore. Al centro di entrambe le iniziative vi è il benessere collettivo il quale permette di evidenziare la convivenza tra queste due realtà ovvero, per meglio dire, la possibilità di promuovere una comunità adoperando la forma di ETS. Come affermato in precedenza, la CER promuove diversi obiettivi tra cui quello ambientale e sociale, tuttavia il primo potrebbe ritenersi assolto anche mediante un investimento in energie rinnovabili senza l'adesione alla

comunità. Diversamente, il soddisfacimento della questione sociale può essere facilitato in presenza di una CER come ETS in quanto quest'ultimo, come disciplinato dal Codice del Terzo Settore, dispone di numerose materie su cui operare ai sensi dell'articolo 5 dello stesso Codice.

Entrambe le entità si fondano quindi su processi di collaborazione con i membri e con il territorio di competenza: in quest'ottica le associazioni e le fondazioni rappresentano una valida risorsa grazie ai vari strumenti di cooperazione con il settore pubblico disposti dalla normativa in materia. Con la Riforma del Terzo Settore vengono introdotti gli strumenti di co-programmazione, co-progettazione e convenzione, denominate misure di "amministrazione condivisa", riservando agli ETS la possibilità di collaborare con gli enti pubblici per la realizzazione e la promozione delle attività di interesse generale. Ulteriore aspetto di collaborazione si riscontra nella valorizzazione dei beni pubblici grazie alla quale gli enti possono adeguare degli spazi, non utilizzati, all'uso sociale, beneficiando inoltre di vantaggi in termini fiscali per i soggetti sostenitori del progetto.

Come affermato nel D.lgs. 199/2021, la comunità energetica rinnovabile non deve obbligatoriamente operare con impianti di proprietà ma anche solo con quelli messi a disposizione manifestando dunque la sola necessità del possesso. L'unione di intenti, riscontrabile nelle CER, può costituire quindi anche un'esperienza con costi limitati, infatti, grazie all'autonomia e alla flessibilità concessa, gli stessi aderenti possono mettere a disposizione i propri impianti, senza effettuare dunque ulteriori investimenti. Il ricorso al Terzo Settore non significa in alcun modo che altre forme di aggregazione siano meno qualificate, tuttavia molte caratteristiche riconducono a tale modello organizzativo. A differenza di altri Stati europei, ove ci sono stati degli interventi più ferrei e decisi, la legislazione italiana è rimasta flessibile in tema, favorendo quindi anche altre strutture di unione come quella cooperativa. Occorre inoltre aggiungere che il Terzo Settore comprende varie forme perseguibili come le fondazioni di partecipazione e le imprese sociali, ovvero le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale: quest'ultime due sono escluse causa l'assenza dei soggetti pubblici dalla compagine sociale, diversamente concessi nella disciplina delle comunità energetiche.

Una struttura solida e una forma giuridica adatta configurano appunto una condizione di stabilità dell'ente CER che, in qualità di comunità energetica, può beneficiare degli incentivi ventennali sull'energia condivisa. Tali benefici economici, risultato di stanziamenti statali, sono certamente di lungo termine ma limitati ai primi vent'anni, pertanto occorre valutare se tale fattore risulti indispensabile per la prosecuzione del meccanismo di condivisione energetica. Diversamente, come avviene tuttora in altri Stati in cui proseguono progetti di comunità

energetica, i maggiori incentivi si riscontrano nel ricorso alla condivisione materiale della materia energetica quindi nella possibilità di gestirsi in autonomia la produzione e il consumo, ovvero di non ricorrere al mercato energetico, gestito dai grandi fornitori. In sintesi, lo strumento dell'autoconsumo diffuso incrementerà ed agevolerà la resilienza del Paese ma, d'altro canto, utilizzerà risorse pubbliche, almeno inizialmente, per ricavarne agevolazioni. Pertanto i prossimi sviluppi dei progetti di comunità ruotano attorno all'individuazione di un ruolo preciso all'interno del mercato energetico, capace quindi di non sottostare più ai grandi fornitori e garantire una propria autosufficienza energetica. Certamente il primo aspetto che convince un membro ad aderire è la futura quota di incentivi economici ad esso spettante, la quale varia a seconda della regolamentazione interna conoscibile ai membri, e la forma giuridica adottata. In tema fiscale, la ripartizione di questi costituisce una variabile da considerare, evidenziando inoltre la posizione favorevole per gli enti del Terzo Settore vista la recente risoluzione n. 37/E del 22 luglio 2024 dell'Agenzia delle Entrate.

Le comunità energetiche rinnovabili sono solo una parte dell'intero progetto di sostenibilità energetica, ambientale e sociale promosso e finanziato da programmi comunitari, nazionali e anche regionali. In particolare, il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza evidenzia un'attenzione alle comunità costituite nei comuni piccoli, sotto i 5 mila abitanti, e nelle aree svantaggiate i quali beneficiano inoltre di ulteriori contributi iniziali al fine di ridurre possibili disuguaglianze. Visto l'intrinseco carattere di territorialità delle CER, risulta importante che anche le Regioni si siano attivate con fondi e legislazioni favorevoli al loro sviluppo: tale apporto ha evidenziato un incremento maggiore in quelle zone creando, ancora una volta, un'Italia "a macchie" incapace di coordinare le varie proposte. In aggiunta, analizzando i dati relativi all'inizio del 2024 esposti al primo capitolo, risulta evidente l'efficacia anche della componente privata infatti, nelle Regioni in cui sono stati disposti più finanziamenti privati, le configurazioni di CER attive sono molto più numerose. Le politiche dell'Unione Europea hanno dimostrato una forte sinergia di intenti e di solidarietà finanziando diversi progetti con il debito comune. Questo rappresenta certamente un traguardo importante in tema di integrazione europea e di raggiungimento degli obiettivi internazionali prefissati ma, d'altro canto, costituisce un ulteriore onere debitorio, indiretto, in capo ai Governi soprattutto nel caso in cui le politiche non diano i risultati sperati. Inoltre, le istituzioni, siano esse locali o nazionali, devono promuovere campagne informative e di educazione energetica, infatti l'assenza di un'adeguata sensibilizzazione nei confronti dei cittadini e delle imprese può rappresentare un ulteriore ostacolo alla diffusione delle CER. Conseguenza dunque la necessità di investire su linee d'azione dirette ad incrementare la consapevolezza sulle tematiche ambientali e di risparmio

energetico, essenziali per coinvolgere attivamente e rendere accessibili le comunità energetiche. Sotto questo aspetto sociale, il Terzo settore locale può di certo influire in tema di promozione di buone pratiche e limitare con decisione la fragilità energetica purtroppo presente nei nostri contesti territoriali. I traguardi stabiliti dal Next Generation EU come anche dai piani di ripresa nazionali sono certamente ambiziosi in un'ottica innovativa e su pratiche quotidiane basate esclusivamente sull'energia elettrica di cui, al momento, l'intera Europa non dispone a sufficienza. Si afferma quindi un'ulteriore limitazione in quanto qualsiasi conversione, come ad esempio per la mobilità elettrica, diverrebbe controproducente e non migliorativa nel caso in cui persista la necessità di importare combustibili fossili per produrre l'energia necessaria. La comunità energetica rinnovabile, benché nel suo piccolo, può costituire una valida risorsa di autosufficienza energetica, infatti questa potrebbe giungere all'obiettivo di soddisfare il fabbisogno energetico dei propri componenti, senza incidere ulteriormente su altre fonti. Dal punto di vista dei consumatori energetici, invece, si manifesta l'opportunità di limitare la loro esposizione alle fluttuazioni considerevoli del prezzo dell'energia elettrica in quanto aderenti alla rete di condivisione e, di conseguenza, beneficiari di incentivi.

All'interno del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza italiano, il ruolo del Terzo Settore viene espressamente contemplato nella quinta missione circa l'inclusione e la coesione, tuttavia tale programma presenta obiettivi trasversali tali per cui le organizzazioni possono operare su vari fronti. Inoltre, il PNRR prevede soltanto il ricorso, a discrezione del soggetto pubblico responsabile dell'azione, alla co-progettazione limitando dunque tutti gli altri strumenti introdotti a seguito della riforma del Terzo Settore come la co-programmazione e la convezione. Appare perciò una certa incoerenza: mentre l'azione amministrativa mira sempre più ad affidare compiti al polo dell'interesse generale, il piano nazionale limita, paradossalmente, il raggio d'azione con richiami specifici solo in campo sociale. D'altro canto, però, le organizzazioni vista la loro vicinanza alle realtà locali possono stimolare una partecipazione attiva sensibilizzando le comunità su temi ambientali attuali. Ulteriore considerazione circa la trasversalità del Terzo Settore riguarda le attività di interesse generale che questo può perseguire, compatibilmente con gli scopi statutari, quindi permettendo alla CER costituita come ETS o Fondazione la possibilità di sostenere ulteriori iniziative di comunità.

La Riforma del Terzo Settore, avviata nel 2017, ha portato ad una "societarizzazione" anche degli enti ad esso afferenti i quali beneficiano di un quadro normativo specifico con vari riferimenti alla disciplina codicistica. Il sistema di governance normato nel Codice del Terzo Settore risulta conforme e simile al principio di democraticità, imposto nel Decreto CER,

tanto da divenire un veicolo importante per la diffusione delle comunità energetiche sul suolo nazionale. Infatti, le disposizioni normanti l'assemblea definiscono la possibilità di un'ampia partecipazione in sede assembleare, anche in presenza di una compagine sociale variegata e ampia, garantendo quindi una stabilità e una rappresentatività dell'ente stesso. L'assemblea gode di numerose competenze circa la definizione dell'organo amministrativo e di ulteriori funzioni interne all'organizzazione preposte per il soddisfacimento di un determinato compito. A quest'ultimi compete l'onere di concretizzare una gestione efficiente e trasparente delle risorse nell'interesse dell'ETS e la cura della rendicontazione annuale da approvare in assemblea ordinaria. Ulteriori adempimenti, sempre in ottica della più ampia trasparenza, sono legati al Registro Unico del Terzo Settore in cui gli amministratori sono tenuti a comunicare i soci, le cariche sociali, i volontari, i bilanci e qualsiasi altro fatto rilevante per l'organizzazione a tutela dei terzi. Inoltre, come prescritto per le società commerciali nel Codice della Crisi e dell'Insolvenza, il Codice del Terzo settore ha obbligato gli amministratori di ETS alla verifica degli adeguati assetti considerato anche il tema degli incentivi economici pubblici ricevuti, derivanti dalla condivisione energetica. Perciò gli stessi amministratori, eletti, cureranno che l'ente in questione abbia a disposizione un adeguato sistema gestionale capace di controllare tutte le dinamiche interne come la ripartizione degli incentivi, l'adesione di nuovi soggetti con la contestuale verifica nonché il recesso di alcuni in conformità con la normativa e con le disposizioni statutarie. Ulteriore requisito richiesto alle comunità energetiche rinnovabili riguarda il meccanismo della "doppia porta aperta" diretto alla costruzione di enti sempre più partecipati e trasparenti. Secondo tale principio, la realtà comunitaria deve assicurare, sia in entrata che in uscita, delle procedure semplici a beneficio dell'aderente: le disposizioni all'ingresso devono garantire la più ampia possibilità di partecipazione e, viceversa, la piena facoltà di recedere dal contratto di comunità. Il legislatore stabilisce anche per gli Enti del Terzo Settore una struttura simile la quale, con flessibilità ma rispettosa dello statuto approvato, consenta l'adesione di soggetti portatori dei medesimi interessi, regolandone l'accesso e anche le modalità di recesso.

Le comunità energetiche rinnovabili hanno dunque ampi margini di miglioramento e sviluppo anche per quanto concerne il processo di "virtualizzazione" dell'energia autoprodotta e autoconsumata. Infatti, ad oggi non è possibile accedere in bolletta allo strumento dello scorporo relativo all'energia immessa in rete: i membri continueranno a pagare le utenze come i non aderenti in quanto i conteggi, legati alla condivisione energetica, avverranno solo successivamente. Pertanto sarebbe di rilevante interesse collettivo e nazionale la creazione di comunità autonome, capaci di gestire i propri fabbisogni energetici e le relative eccedenze.

Bibliografia

Agenzia esecutiva europea per il clima, le infrastrutture e l'ambiente, (2022, Gennaio 18), CEF Energia: sostenere le reti intelligenti per conseguire gli obiettivi energetici dell'UE. Tratto da https://cinea.ec.europa.eu/news-events/news/smart-grids-pcis-contributing-fulfil-eu-energy-targets-2022-01-18_en?prefLang=it&etrans=it

Laura Ammanati, La transizione dell'Unione Europea verso un nuovo modello energetico eco-sostenibile tra scelte politiche, regolazione e dinamiche di mercato, Energia, ambiente e innovazione, 2/2018, par. "Progetti per una transizione verso l'energia pulita".

Franco Anelli, Andrea Fusaro, Vincenzo Roppo, Gli Enti del Terzo Settore, Giuffrè, 2022, cap. 4 "Gli Enti del Terzo Settore".

Sandra Antoniazzi, La transizione energetica all'idrogeno da fonti rinnovabili, Giornale di diritto amministrativo, 4/2024, par. "La disciplina dell'idrogeno: innovazione tecnologica e certezza del diritto".

Gregorio Arena, Sussidiarietà orizzontale ed enti del Terzo Settore, Rivista Impresa Sociale 3/2020.

Banca Europea degli Investimenti (BEI), REPowerEU e la BEI. Tratto da <https://www.eib.org/en/projects/topics/energy-natural-resources/energy/repowerEU>

K. Bańkowski, O. Bouabdallah, J. Domingues Semeano, E. Dorrucchi, M. Freier, P. Jacquinet, W. Modery, M. Rodríguez-Vives, V. Valenta, N. Zorell, The economic impact of Next Generation EU: a euro area perspective, European Central Bank, No 291 / April 2022, par. 5.4 "Expected overall impact".

Luigi Balestra, Proprietà e soggettività delle comunità energetiche: profili privatistici, Giurisprudenza italiana, Dicembre 2023, par. "La forma giuridica soggettiva delle comunità energetiche", par. "Le comunità energetiche e il recepimento delle Direttive RED II e IEM", par. "Le politiche europee sulle energie rinnovabili: il ruolo attivo dei consumatori e la lotta alla povertà energetica".

Daniela Bauduin, Gli effetti delle questioni ambientali su occupazione, salute e sicurezza dei lavoratori, Ambiente & Sviluppo, 1/2024, par. "Le politiche dell'Unione Europea".

Andrea Bernardoni, Carlo Borzaga e Jacopo Sforzi, Comunità energetiche rinnovabili – Una sfida per le imprese sociali e di comunità, Rivista Impresa Sociale, n. 2/2022.

Andrea Bernardoni, Le comunità energetiche, una sfida per le imprese sociali, *Rivista Impresa Sociale* 1/2023.

Massimo Bianchi, Comunità Energetiche Rinnovabili ed Enti locali, *Azienditalia*, 3/2023, par. “Il processo di work planning e di costituzione di una CER”.

Roberta Bianchi, I finanziamenti europei per il clima e il Piano Green Deal 2021, *Ambiente & Sviluppo*, 4/2022, par. “Investimenti nella sostenibilità ambientale”.

Roberta Bianchi, L'emergenza energetica europea e il problema irrisolto del nucleare civile in clima di guerra, *Ambiente & Sviluppo*, 2/2023.

Alessandro Bordin, Economia circolare: ancora molto da fare per promuoverla, *Ambiente & Sviluppo*, 11/2023, par. “Concetto di economia circolare”.

Antiniska Buonanno, Paola Cosmai, Il PNRR Salute: dalla riforma dell'assistenza territoriale alla telemedicina in attesa dei nuovi l.e.a., *Azienditalia*, 7/2022, par. “La Next Generation EU, il Recovery Fund, il Recovery Plan ed i Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza”.

Tommaso Calculli, Antonio Uricchio, La rigenerazione urbana entro e oltre il contesto della transizione ecologica: la sfida della fiscalità locale, *Diritto e pratica tributaria*, 5/2023, par. 2 “Una definizione di rigenerazione urbana. Le dimensioni sociale ed economica”.

Cantiere Terzo Settore, (2019, Marzo 22), Attività di interesse generale e diverse. Tratto da <https://www.cantiereterzosettore.it/riforma/ets-ente-del-terzo-settore/attivita-di-interesse-generale-e-secondarie/>

Viola Capelli, Profili privatistici delle nuove discipline in materia di promozione dell'energia rinnovabile e regolazione del mercato elettrico, *Le Nuove leggi civili commentate*, 5/2022, par. “la disciplina dell'autoconsumo di energia rinnovabile e delle comunità energetiche rinnovabili”, par. “la tutela dei clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica”.

Viola Cappelli, Appunti per un inquadramento privatistico dell'autoconsumo di energia rinnovabile nel mercato elettrico: il caso delle comunità energetiche, *Le Nuove leggi civili commentate*, 2/2023, par. “Introduzione”, par. 3 “La disciplina di attuazione di cui ai d.lgs. n. 199/21 e n. 210/21: considerazioni preliminari a partire dalla natura di soggetto di diritto autonomo della comunità energetica”, par. “La disciplina normativa

europea in materia di autoconsumo di energia: cenni sull'impianto regolativo delle direttive 2018/2001/UE e 2019/944/UE".

Andrea Castelli, CER e disciplina regionale: la Corte costituzionale traccia i limiti, Ambiente & Sviluppo, 11/2023.

Commissione Europea, Dispositivo per la ripresa e la Resilienza. Tratto da https://commission.europa.eu/business-economy-euro/economic-recovery/recovery-and-resilience-facility_it

Commissione Europea, Idrogeno – guidare la rivoluzione verde. Tratto da https://commission.europa.eu/news/focus-hydrogen-driving-green-revolution-2021-04-14_it

Commissione Europea, Il Green Deal Europeo. Tratto da https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_it

Commissione Europea, Next Generation EU. Tratto da https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_it

Commissione Europea, Ondata di Rinnovo. Tratto da https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/renovation-wave_en?etransnolive=1&prefLang=it&etrans=it

Commissione Europea, REPowerEU - Energia economica, sicura e sostenibile per l'Europa. Tratto da https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal/repowereu-affordable-secure-and-sustainable-energy-europe_en

Commissione Europea, Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030. Tratto da <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A52020DC0380>

Consiglio Europeo, Recovery Plan for Europe. Tratto da <https://www.consilium.europa.eu/it/policies/eu-recovery-plan/>

Consiglio Europeo, REPowerEU. Tratto da <https://www.consilium.europa.eu/it/policies/eu-recovery-plan/repowereu/>

Consiglio Europeo, REPowerEU: la politica energetica nei piani per la ripresa e la resilienza dei paesi UE. Tratto da <https://www.consilium.europa.eu/it/policies/eu-recovery-plan/repowereu/>

Studio Consiglio Nazionale del Notariato 20.3.2024 n. 38-2024/I.

S. P. Corgnati, O. Corino, F. Dealessi, S. Ferrero, S. Galluccio, A. Lanciani, A. Lanzini, S. Leporati, A. Sciullo, C. Traina, Guida alle Comunità energetiche rinnovabili a impatto sociale, marzo 2024.

Gilberto Crialesi, La risposta UE alla pandemia attraverso il “NextGenerationEU” ed il “PNRR”, Pratica Fiscale e Professionale, n. 7 del 28 febbraio 2022.

Gilberto Crialesi, PNRR 2021-2026 italiano: 191,5 mld. euro dal “Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza” per investimenti e riforme, Pratica Fiscale e Professionale, n. 17 del 25 aprile 2022, par. “Complementarietà dei finanziamenti”, par. “Missioni e Componenti”.

Gilberto Crialesi, “REPowerEU”: investimenti per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e accelerare la transizione verde, Pratica Fiscale e Professionale, n. 27 del 4 luglio 2022.

Gilberto Crialesi, Diffusione dell'idrogeno rinnovabile nell'UE: regime italiano da euro 450 milioni, Pratica Fiscale e Professionale, n. 26 del 3 luglio 2023.

Emanuele Cusa, Comunità energetiche tra gli enti del Terzo Settore, Il Sole 24 Ore 10/04/2024.

Renato Dabormida, “Porta aperta” e status di socio negli enti del Terzo Settore. (<https://terzjus.it/articoli/note-e-commenti/porta-aperta-e-status-di-socio-negli-enti-del-terzo-settore/>)

Giovanni De Cristofaro, Legislazione italiana e contratti dei consumatori nel 2022: l'anno della svolta. verso un diritto "pubblico" dei (contratti dei) consumatori?, Le Nuove Leggi Civili Commentate, n. 1/2022, par. 3 - Le nuove disposizioni di tutela dei clienti finali che concludono contratti di fornitura di energia elettrica (d.lgs. 8 novembre 2021, n. 210).

Stefano De Rosa, Per gli ETS schemi di bilancio differenti a seconda della dimensione, Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info, 20/11/2020.

Stefano De Rosa, Il bilancio degli Enti del Terzo Settore, La Riforma del Terzo Settore - Capitolo X, Biblioteca Eutekne.

Loris Di Cerbo, Il nomos delle comunità energetiche: tra Stato, mercato e comune, Giurisprudenza Italiana, Dicembre 2023, par. “Le cinque dimensioni della politica energetica e le finalità delle comunità energetiche”.

Filippo Donati, Francesco Sanchini, Il codice del Terzo Settore, Giuffrè, 2019, par. 12 “La nuova disciplina dei rapporti fra pubblica amministrazione e terzo settore”.

Domenico Francesco Donato, Gli Enti del Terzo Settore ed il principio degli adeguati assetti organizzativi, Rivista Impresa Sociale, Numero 4/2020.

Katuscia Eroè, Le comunità energetiche rinnovabili (e solidali). Rivista Impresa Sociale 1/2023.

Lara Esposito, Comunità energetiche rinnovabili, finalmente il decreto, Cantiere Terzo Settore 31/01/2024.

Chiara Favilli, Transizione ecologica e autoconsumo organizzato di energia rinnovabile. la questione della forma giuridica delle comunità energetiche, in Responsabilità civile e previdenza, n.2/2023, par. 7 “I tipi organizzativi compatibili con il modello dell’autoconsumo organizzato”.

Forum Terzo Settore, Il Terzo Settore e gli obiettivi di sviluppo sostenibile – Rapporto 2017, Dicembre 2017.

Andrea Gaeta, Maurizio Nadalutti, Le Comunità Energetiche Rinnovabili come “strumento” funzionale allo sviluppo sostenibile, il fisco, 22/2024, par. 4 “Come le Comunità Energetiche Rinnovabili possono contribuire a raggiungere gli obiettivi di sostenibilità”.

Luciano Gallo, Verso il consolidamento del diritto vivente del Terzo settore, www.terzjus.it, 03/06/2022.

Luciano Gallo, Le possibili ragioni, relative al rapporto con gli enti pubblici, alla base della scelta di entrare nel RUNTS, Terzo settore, non profit e cooperative, Numero 02 - Aprile/Giugno 2023.

Federico Gavioli, Esoneri contributivi per giovani e donne, Pratica Fiscale e Professionale, n. 30 del 29 luglio 2024.

Gestore dei Servizi Energetici, Configurazione per l’Autoconsumo diffuso – Comunità energetiche rinnovabili. (<https://www.gse.it/servizi-per-te/autoconsumo/gruppi-di-autoconsumatori-e-comunita-di-energia-rinnovabile/comunit%C3%A0-energetiche-rinnovabili>)

Governo Italiano, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Tratto da <https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR.pdf>

Carlo Ibba, Codice del terzo settore e diritto societario, Rivista delle Società, Fascicolo 1 – Anno 2019, par. “L’applicazione del diritto societario nella legge-delega e nel decreto delegato”.

International Energy Agency, (2022, Marzo 18), Un Piano in 10 punti per ridurre il consumo di petrolio. Tratto da <https://www.iea.org/reports/a-10-point-plan-to-cut-oil-use>

Anna Krajinska, (2022, Maggio), Europe’s chance to say bye to fossil fuels - Top priorities for the REpowerEU strategy. Tratto da www.transportenvironment.org

Indra Macri, Il PNRR italiano per la digitalizzazione e l’innovazione della Pubblica Amministrazione, Azienditalia, 1/2022, par. “Digitalizzazione, innovazione e sicurezza della Pubblica Amministrazione”.

Marcello Maggiolo, Clausole di apertura e “porta aperta” nei procedimenti di adesione e contratti pluriennali, Rivista di Diritto Civile, 6/2010, par. “L’adesione di altre parti al contratto aperto (art. 1332 c.c.)”.

Marco Maltoni, La fondazione di partecipazione: natura giuridica e legittimità, Fondazione italiana del Notariato.

Alessandro Licci Marini, Co-progettazione e co-programmazione nel Terzo settore tra norme e di legge e autonomia delle pubbliche amministrazioni, Terzo Settore, non profit e cooperative, Eutekne, 2/2022, par. 1 “Le norme del Codice del Terzo settore in tema di rapporti fra Pubblica Amministrazione e ETS”.

Eufrazio Massi, Aiuti all’autoimprenditorialità, Diritto & Pratica del Lavoro, 23/2024, par. “Resto al Sud 2.0”.

Alessandro Mazzullo, Verso una funzione “imprenditoriale” del Terzo settore, in Cooperative e enti non profit, n. 7/2014, par. “La commercialità del Terzo Settore”.

Massimo Medugno, Tiziana Ronchetti, Le recenti semplificazioni in materia energetica per le fonti rinnovabili, Ambiente & Sviluppo, 6/2022, par. “Procedura autorizzativa semplificata (PAS) estesa alle opere di connessione”.

Marisa Meli, Le Comunità di Energia Rinnovabile: i diversi modelli organizzativi, in Giurisprudenza italiana, Dicembre 2023, par. “La CER come soggetto giuridico. Le caratteristiche ed i requisiti prescritti dalla normativa europea”, par. “Le possibili forme giuridiche”, par. “La titolarità degli impianti di produzione: produttori interni e produttori terzi”, par. “Le (eventuali) ulteriori attività”, par. “La trasposizione sul piano

interno. Le questioni aperte”, par. “La natura imprenditoriale dell’attività svolta”, par. “Gli accordi interni”.

Nicolò Melli, Luigi Bolla, Progetto di ricerca: “L’Ente di Terzo settore come nuovo veicolo delle comunità energetiche”, 7 giugno 2023. (<https://terzjus.it/articoli/progetto-di-ricerca-lente-di-terzo-settore-come-nuovo-veicolo-delle-comunita-energetiche/>)

Chiara Meoli, Comunità energetiche rinnovabili, arriva l’ok dall’Europa, Cantiere Terzo Settore, 01/12/2023.

FAQ Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica gennaio 2024.

Veronica Montani, Associazioni e fondazioni del Terzo Settore: le regole di governance, Jus-online, 2/2022, par. 3 “L’organizzazione interna: assemblea e organo amministrativo”.

Edoardo Morino, L’amministrazione delle associazioni e fondazioni del Terzo Settore, La Riforma del Terzo Settore - Capitolo V, Biblioteca Eutekne.

Edoardo Morino, I rapporti con gli enti pubblici, La Riforma del Terzo Settore - Capitolo XVI, Biblioteca Eutekne.

OIC – Organismo italiano di contabilità, Principio contabile OIC 35, febbraio 2022.

Davide Palazzo, Le attività di interesse generale del terzo settore tra sussidiarietà e valori costituzionali, Diritto amministrativo, 2/2022, par. 6.2 “La soluzione accolta nel Codice del terzo settore: predeterminazione normativa delle attività di interesse generale?”.

Enrico Quadri, Il terzo settore tra diritto speciale e diritto generale, in Nuova giurisprudenza civile commentata, 2018, Parte II, par. 6 “Riflessi della nuova disciplina sulla sistematica degli enti del libro primo del codice civile.”.

Andrea Quaranta, La tutela del territorio e della risorsa idrica nel PNRR: criticità ... e immaginazione, Ambiente & sviluppo, 7/2021, par. “La tutela del territorio e della risorsa idrica”.

Regione del Veneto – Le Comunità di Energia rinnovabile e le altre configurazioni per l’autoconsumo diffuso. (<https://www.regione.veneto.it/web/energia/comunita-energia-rinnovabile-e-autoconsumo-diffuso>)

Nicola Riccardelli, L’adesione agli Enti del Terzo Settore e il c.d. “Principio della porta aperta”, La Riforma del Terzo Settore - Capitolo III, Biblioteca Eutekne.

Paola Rivetta, (7 agosto 2023), Nel Terzo settore produzione, accumulo e condivisione di energia a fini di autoconsumo, Eutekne.info.

Alceste Santuari, Il principio di sussidiarietà orizzontale quale paradigma per la definizione dei rapporti tra ETS e pubblica amministrazione nella riforma del Terzo Settore, Terzo Settore, non profit e cooperative, Eutekne, 2/2019, par. “3. Le forme di coinvolgimento degli ETS come “canale preferenziale” di relazione con gli enti pubblici”.

Alceste Saltuari, Collaborazione tra enti pubblici ed enti del Terzo settore: l'utilizzo e la valorizzazione dei beni pubblici. Il comodato e le procedure di assegnazione, Cantiere Terzo Settore, 01 Aprile 2022. (<https://www.cantiereterzosettore.it/collaborazione-tra-enti-pubblici-ed-enti-del-terzo-settore-lutilizzo-e-la-valorizzazione-dei-beni-pubblici-il-comodato-e-le-procedure-di-assegnazione/>)

La Strategia dell'Unione Europea per la biodiversità 2030. (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0380>)

Michele Tamponi, La governance degli enti del Terzo settore dopo la riforma: i soci e l'assemblea, Luiss law review, 2021, par. 2 “Ingresso di nuovi soci o associati”, par. 2 “Ingresso di nuovi soci o associati”.

Michele Tamponi, La Riforma del Terzo Settore: obiettivi, soluzioni, problemi aperti, Rivista di diritto civile, 5/2023, par. 6 “il ruolo del TS nel PNRR.”.

Alessandro Tonino, Manuale del Terzo Settore, SEAC, Novembre 2019, Regime fiscale pag. 128.

Giulio Vesperini, Università e PNRR, Giornale di diritto amministrativo, 2/2023.

Normativa

Titolo II e V del Codice Civile.

Articolo 9 della Costituzione Italiana.

Articolo 114 della Costituzione Italiana.

Articolo 118 della Costituzione Italiana.

Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79: Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.

Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.

Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102: Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.

Cassazione civile, Sezione I, Sentenza, (data udienza 20/03/2013) 08/11/2013, n. 25210.

Cassazione civile, Sezione I, Sentenza, (data udienza 26/02/2013) 10/04/2014, n. 8456.

Articolo 3 della Legge n. 106 del 06 giugno 2016.

Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 112: Revisione della disciplina in materia di impresa sociale.

Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117: Codice del Terzo settore.

Nota ministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 6/2/2019 n.1309.

Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE.

Decreto Ministeriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 5.3.2020.

Sentenza della Corte Costituzionale n. 131 del 20/05/2020.

Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Linee guida sul rapporto fra Pubbliche amministrazioni ed Enti del Terzo Settore, approvate con DM del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 31/03/2021, n. 72.

Decreto 19 maggio 2021 n. 107 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199: Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

Legge Regionale n. 16 del 05 luglio 2022: Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche rinnovabili e di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente sul territorio regionale.

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1442 del 18 novembre 2022.

Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici.

Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414.

Testo Integrato Autoconsumo Diffuso (TIAD) - Allegato A alla deliberazione 727/2022/R/eel come integrato e modificato dalla deliberazione 15/2024/R/eel.

Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.37/E del 22 luglio 2024 “Trattamento fiscale della ripartizione dei contributi GSE ai membri delle Comunità energetiche (CER) costituite in forma di enti non commerciali - Articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.”.

Figure

Figura 1 - Leggi Regionali. Fonte: K. Eroe, O. D’Agostino, M. Imparato, Comunità energetiche rinnovabili - Rapporto 2024 – Il punto della situazione in Italia.

Figura 2 – Mappatura CER in Italia. Fonte: K. Eroe, O. D’Agostino, M. Imparato, Comunità energetiche rinnovabili - Rapporto 2024 – Il punto della situazione in Italia.

Figura 3 - Effetto di NGEU sul PIL (2020-26). Fonte: K. Bańkowski, O. Bouabdallah, J. Domingues Semeano, E. Dorrucchi, M. Freier, P. Jacquinot, W. Modery, M. Rodríguez-Vives, V. Valenta, N. Zorell, The economic impact of Next Generation EU: a euro area perspective, European Central Bank, No 291 / April 2022, par. 5.4 “Expected overall impact”.

Figura 4 - Impatto stimato di NGEU sul debito pubblico. Fonte: K. Bańkowski, O. Bouabdallah, J. Domingues Semeano, E. Dorrucchi, M. Freier, P. Jacquinot, W. Modery, M. Rodríguez-Vives, V. Valenta, N. Zorell, The economic impact of Next Generation EU: a euro area perspective, European Central Bank, No 291 / April 2022, par. 5.4 “Expected overall impact”.

Figura 5 - Missioni PNRR e allocazione risorse. Fonte: Governo Italiano, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. (<https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR.pdf>)

Figura 6 - Missione 2: Rivoluzione verde e transizione energetica. Fonte: Governo Italiano, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

<https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR.pdf>

Figura 7 - Esempi di profili di carico (consumi degli utenti) e produzione fotovoltaica di una CER. Fonte: S. P. Corgnati, O. Corino, F. Dealessi, S. Ferrero, S. Galluccio, A. Lanciani, A. Lanzini, S. Leporati, A. Sciullo, C. Traina, Guida alle Comunità energetiche rinnovabili a impatto sociale, marzo 2024.

Figura 8 - Valore dell'incentivo per l'energia condivisa all'interno di una CER. Fonte: S. P. Corgnati, O. Corino, F. Dealessi, S. Ferrero, S. Galluccio, A. Lanciani, A. Lanzini, S. Leporati, A. Sciullo, C. Traina, Guida alle Comunità energetiche rinnovabili a impatto sociale, marzo 2024.

Figura 9 - Diocesi di Treviso. Fonte:

https://it.wikipedia.org/wiki/Parrocchie_della_diocesi_di_Treviso

Figura 10 - Distribuzione cabine primarie nella Diocesi di Treviso. Fonte:

<https://www.gse.it/servizi-per-te/autoconsumo/mappa-interattiva-delle-cabine-primarie>

Figura 11 - Profilo di produzione di un impianto fotovoltaico. Fonte: Diocesi di Padova

Figura 12 - Fasce orarie (Delibera AEEG 181/06)

Figura 13 - Distribuzione media dei consumi delle parrocchie. Fonte: Diocesi di Padova

Figura 14 - Caratteristiche impianto fotovoltaico in ipotesi. Fonte: Diocesi di Padova

Figura 15 - Risparmi/ricavi ipotetici da autoconsumo o immissione in rete. Fonte: Diocesi di Padova

Figura 16 - Ipotesi 1: partecipazione ad una CER con impianti finanziati con mezzi propri e nessuna quota di incentivi.

Figura 17 - Ipotesi 2: partecipazione ad una CER con impianti finanziati con mezzi propri e con quota di incentivi.

Figura 18 - Ipotesi 3: partecipazione ad una CER con impianti finanziati da terzi e con quota di incentivi.

Figura 19 - Benefici ventennali di partecipazione ad una CER: confronto ipotesi 2 e 3.

RINGRAZIAMENTI

A conclusione di questa tesi, desidero rivolgere un sincero ringraziamento alla mia Famiglia, senza la quale non sarei riuscito ad intraprendere un percorso così importante.

Ringrazio i miei Nonni, sia vicini che lontani, i quali mi hanno sempre incoraggiato ed oggi sono qui, orgogliosi del traguardo raggiunto.

Un ringraziamento ai miei Amici, veri e autentici, per i quali non basterebbero di certo due righe per descrivere tutte le emozioni ed esperienze vissute insieme, come sempre vi porto nel Cuore!

A tutti i docenti incontrati nel mio percorso di studi, in particolare al Prof. Fabrizio Cerbioni, e a tutti i compagni di corso rivolgo un ringraziamento speciale per la costante e presente disponibilità.

Un ringraziamento anche a tutto lo Studio Pentacom Risorse per il sostegno ricevuto, soprattutto in quest'ultimi mesi contraddistinti da numerosi impegni e scadenze.

Non basterebbe la parola "Grazie" per descrivere quanto la mia Comunità parrocchiale ha fatto per me e per la mia crescita personale, sono certo che il mio percorso è stato accompagnato dalla Preghiera di molti.